



PROSPETTO

Un impegno al
rendimento dell'investimento

Prospetto Informativo
pubblicato mediante deposito
presso la Consob in data
9 settembre 2011

INFORMAZIONI

IMPORTANTE. In caso di dubbi in merito al contenuto del Prospetto vogliate consultare un agente di cambio, un direttore di banca, un avvocato, un commercialista o un altro consulente finanziario indipendente di fiducia. Le Azioni vengono offerte sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto, nei documenti ivi citati e nei relativi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi). Nessuno è autorizzato a fornire informazioni e o a rilasciare dichiarazioni riguardanti la SICAV al di là di quanto riportato nel Prospetto e nei relativi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi). Eventuali sottoscrizioni di azioni effettuate da chiunque sulla base di affermazioni o dichiarazioni non contenute nel Prospetto e nei relativi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi), o comunque difformi dalle informazioni e dalle dichiarazioni qui contenute sono ad esclusivo rischio del sottoscrittore. Le informazioni fornite nel Prospetto non costituiscono consulenza per gli investimenti.

Attualmente la SICAV è registrata ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge del 2010"). Lo Statuto della SICAV è stato modificato l'11 febbraio 2008 per registrare nuovamente la SICAV non più ai sensi della Parte II ma ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 per quanto riguarda gli organismi di investimento collettivo (la "Legge del 2002") (riformulata dalla Legge del 2010). Per questa registrazione non è necessaria nessuna approvazione da parte delle autorità lussemburghesi relativamente all'adeguatezza o all'accuratezza del Prospetto o del portafoglio di titoli detenuti dalla SICAV. Qualsiasi dichiarazione in senso contrario è da ritenersi non autorizzata e contraria alla legge.

La SICAV rientra tra gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ed ha ottenuto il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sul coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative relativi agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (nel prosieguo, per brevità, "Direttiva 2009/65/CE").

Gli Amministratori hanno fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per garantire che i fatti riportati nel Prospetto siano veritieri ed esatti sotto ogni punto di vista sostanziale alla data odierna e che non esistano altri fatti significativi la cui omissione renda fuorviante qualsiasi dichiarazione di fatti od opinioni contenuta nel Prospetto. Gli Amministratori si assumono quindi la relativa responsabilità nei limiti di quanto testé indicato. Il Consiglio ha approvato la versione inglese integrale del Prospetto. Il Prospetto potrà essere tradotto in altre lingue. Se il Prospetto viene tradotto in altre lingue, la traduzione dovrà essere il più fedele possibile al testo inglese ed ogni variazione sostanziale dovrà essere conforme ai requisiti delle autorità di vigilanza di altri paesi.

La distribuzione del Prospetto e l'offerta delle Azioni possono essere vietati in alcuni paesi. Il presente Prospetto non costituisce un'offerta né una sollecitazione all'investimento in qualsiasi paese in cui una simile offerta o sollecitazione siano o potrebbero essere illegali, in cui chi propone l'offerta o la sollecitazione all'investimento non sia autorizzato in tal senso oppure in cui la persona cui viene rivolta l'offerta o la sollecitazione non possa legalmente riceverla.

Le informazioni contenute nel Prospetto sono integrate dai Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi), dall'ultimo bilancio annuale e relativa nota integrativa e dalle relazioni degli amministratori e dei revisori della SICAV e dai successivi bilanci e relazioni semestrali, se disponibili, di cui è possibile ottenere gratuitamente copia presso la sede legale della SICAV. Chiunque sia interessato all'acquisto di Azioni si deve informare in merito (a) ai requisiti previsti dalle leggi del suo paese per l'acquisto di Azioni, (b) ad eventuali restrizioni valutarie applicabili, e (c) alle conseguenze in materia d'imposte sui redditi ed altre imposte derivanti dalla sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni.

Le informazioni per gli investitori di alcuni paesi sono contenute nell'Appendice I al Prospetto, a corredo delle Parti I – V. Si fa presente agli investitori che le informazioni di cui al Prospetto non devono essere intese come consulenza fiscale; gli Amministratori consigliano vivamente agli Azionisti di rivolgersi ai propri consulenti per quanto attiene alle conseguenze fiscali prima di investire in Azioni della SICAV.

Copie del Prospetto e dei Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) più recenti sono disponibili gratuitamente presso i Collocatori ed i Rappresentanti della SICAV.

Gli investitori della SICAV acconsentono a che i dati relativi ad essi, al loro conto e alle movimentazioni dello stesso possano essere conservati, modificati o utilizzati da Fidelity o da società ad essa collegate. La conservazione e l'utilizzazione di tali dati all'interno del gruppo Fidelity servono a sviluppare ed elaborare le relazioni commerciali con gli investitori e pertanto gli investitori possono avere accesso ai dati che li riguardano in ogni paese dove tali dati sono conservati. I dati possono essere trasmessi ad altre società del gruppo Fidelity, ad intermediari ed altri soggetti legati da rapporti commerciali. I dati potrebbero essere disponibili in paesi diversi da quello presso il quale il Prospetto è disponibile. Il gruppo Fidelity ha adottato ragionevoli misure per garantire la riservatezza dei dati trasmessi a livello delle singole entità interessate.

Market timing e negoziazione eccessiva

La SICAV è stata concepita e viene gestita con lo scopo di favorire investimenti a più lungo termine e si sconsiglia la negoziazione attiva. La negoziazione eccessiva o a breve termine può pregiudicare il rendimento delle Azioni della SICAV, interferendo con le strategie di gestione del portafoglio ed aumentando le spese. In linea con la politica e la prassi generale di Fidelity e con la circolare CSSF 04/146, la SICAV ed i Collocatori sono impegnati a non consentire transazioni che, per quanto ne sappiano o abbiano motivo di ritenere, siano collegate a pratiche di market timing. Di conseguenza, la SICAV e i Collocatori possono rifiutare le richieste di negoziazione o di conversione di Azioni, specialmente se tali operazioni sono ritenute tali da comportare turbative, in modo particolare se poste in essere da "market timer" ovvero investitori che, secondo la SICAV o i Collocatori, hanno un profilo di negoziazione a breve termine o di negoziazione eccessiva o la cui attività di negoziazione abbia arrecato o possa arrecare turbative alla SICAV. A tal fine la SICAV e i Collocatori possono prendere in considerazione le attività di negoziazione precedenti dell'investitore in un comparto o in altri OIC di Fidelity o in conti cointestati o controllati in comune.

SOMMARIO:

Sommario:0		2
Definizioni		3
Generalità: Principali Funzioni di Amministrazione		5
Generalità: Gestione della SICAV		6
Generalità: Collocatori Fidelity e Strutture di Negoziazione		6
Parte I	1. Informazioni sulla SICAV	8
	1.1. La SICAV	8
	1.2. Fattori di rischio	9
	1.3. Profili di rischio	15
	1.4. Politiche ed Obiettivi d'Investimento	16
	1.4.1. Comparti Azionari – Politica di Investimento	16
	1.5. Ulteriori Informazioni	21
Parte II	2. Classi di Azioni e Negoziazione di Azioni	22
	2.1. Classi di Azioni	22
	2.2. Negoziazione di Azioni	26
	2.2.1. Come Acquistare le Azioni	27
	2.2.2. Come Vendere le Azioni	28
	2.2.3. Come Effettuare la Conversione	28
	2.3. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto	30
	2.4. Politica di Adeguamento del Prezzo (Swing Pricing)	31
	2.5. Cogestione delle Attività	31
	2.6. Sospensione Temporanea della Determinazione del Valore Patrimoniale Netto e dell'Emissione, Conversione e Rimborso delle Azioni	31
	2.7. Restrizioni Applicabili all'Acquisto, alla Sottoscrizione e al Passaggio in Alcuni Comparti	32
Parte III	3. Informazioni Generali	33
	3.1. Dividendi	33
	3.2. Assemblea Degli Azionisti e Relazioni	33
	3.3. Regime Fiscale	34
	3.4. Investitori Autorizzati	35
	3.5. Liquidazione di FAST, Chiusura dei Comparti e delle Classi di Azioni	36
Parte IV	4. Dettagli sull'Amministrazione, Commissioni e Spese	38
Parte V	5. Limitazioni Agli Investimenti	45
	5.1. Poteri e Garanzie di Investimento	45
Appendice I	Informazioni Importanti per Gli Investitori in Alcuni Paesi	49
Appendice II	Elenco di Classi di Azioni	68

DEFINIZIONI

Altri OIC	Un organismo d'investimento collettivo nel significato dei comma a) e b) dell'Articolo 1 (2) della Direttiva 2009/65/CE.
Amministratore	Tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione.
Atto Costitutivo	Atto Costitutivo della SICAV, e successive integrazioni e modificazioni.
Azione	Una classe di azioni di uno qualsiasi dei comparti che costituiscono il capitale della SICAV o un'azione di tale classe.
Azioni di classe A	Azioni a capitalizzazione di classe A.
Azioni di classe A (hedged)	Azioni hedged a capitalizzazione di classe A.
Azioni di classe A DIST	Azioni a distribuzione di classe A.
Azioni di Classe A DIST (hedged)	Azioni hedged a distribuzione di classe A.
Azioni di classe E	Azioni a capitalizzazione di classe E.
Azioni di classe E (hedged)	Azioni hedged a capitalizzazione di classe E.
Azioni di classe I	Azioni a capitalizzazione di classe I.
Azioni di Classe I (hedged)	Azioni hedged a capitalizzazione di classe I.
Azioni di classe I DIST	Azioni a distribuzione di classe I.
Azioni di classe I DIST (hedged)	Azioni hedged a distribuzione di classe I.
Azioni di classe J DIST	Azioni a distribuzione di classe J.
Azioni di classe P	Azioni a capitalizzazione di classe P.
Azioni di classe Y	Azioni a capitalizzazione di classe Y.
Azioni di classe Y (hedged)	Azioni hedged a capitalizzazione di classe Y.
Azioni di classe Y DIST	Azioni a distribuzione di classe Y.
Collocatore	Una delle società del gruppo Fidelity nominata nel Prospetto attraverso le quali le Azioni della SICAV possono essere acquistate, vendute o convertite.
comparto	Uno specifico portafoglio di attività e passività all'interno della SICAV gestito in conformità alla politica d'investimento specificata per la classe o le classi di Azioni riferite al comparto in questione.
Consiglio	Consiglio d'Amministrazione della SICAV.
Dollaro USA e USD	Dollaro statunitense.
Euro / EUR	Valuta dell'Unione Europea.
Fidelity	FIL Limited ("FIL"), costituita nelle Bermuda, e/o FMR LLC, costituita negli Stati Uniti, e le rispettive società collegate.
Funzionari supervisori	Qualsiasi persona (" <i>dirigeant</i> ") che si occupa della gestione giornaliera della Società di gestione.
giorno di apertura	I Collocatori e la SICAV saranno aperti almeno ogni Giorno Lavorativo dei rispettivi paesi. I Collocatori possono essere aperti anche in altri giorni a loro discrezione. Tenere presente che per le Azioni di classe I e di classe P i Collocatori non saranno aperti nei giorni festivi del Regno Unito.
Giorno di Valutazione	Tutti i giorni della settimana (da lunedì a venerdì inclusi) ad esclusione del 25 dicembre ("Natale") e del 1° gennaio ("Capodanno").
Giorno Lavorativo	Giorno nel quale le banche del paese interessato sono normalmente aperte al pubblico.
in via primaria	Ogni volta che viene utilizzata questa espressione nella descrizione di un comparto o di una classe di Azioni o di un tipo di comparto o classe di Azioni della SICAV, si intende che almeno il 70% delle attività del relativo comparto è direttamente investito nella valuta, paese, tipologia di titolo o altro elemento rilevante indicato nel nome del comparto e nel suo obiettivo d'investimento.
JPY	Yen giapponese.
Legge del 2010	Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.
Mercato autorizzato	Un mercato regolamentato di uno Stato autorizzato.

Mercato regolamentato	Mercato ex art. 1.13 della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 sui mercati in strumenti finanziari e qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico. A scanso d'equivoci, rientra tra i mercati regolamentati l'US OTC Bond Market, l'indice di scambio azionario russo RTS (RTS Stock Exchange) e anche l'indice di scambio interbancario della borsa di Mosca MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange).
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
OIC	Organismo d'investimento collettivo.
OICVM	Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni.
Persona collegata	Per "Persona collegata" a qualsiasi Consulente agli investimenti, Gestore degli investimenti, Depositario o Collocatore di Azioni, si intende: <ul style="list-style-type: none"> a) qualsiasi persona che possieda effettivamente, direttamente o indirettamente, il 20% o più del capitale azionario ordinario di quella società o sia in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, il 20% o più dei voti totali in quella società; b) qualsiasi persona controllata da una persona che risponda ad uno o entrambi i requisiti di cui al precedente paragrafo a); c) qualsiasi società nella quale il 20% o più del capitale azionario ordinario sia posseduto effettivamente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi Consulente agli investimenti, Gestore degli investimenti o Collocatore di Azioni presi collettivamente, e qualsiasi società nella quale il 20% o più dei voti totali possa essere esercitato, direttamente o indirettamente, da detto consulente per gli investimenti, Gestore degli investimenti o Collocatore di Azioni presi collettivamente; e d) qualsiasi amministratore o dirigente di qualsiasi Consulente per gli investimenti, Gestore degli investimenti o Collocatore di Azioni o di qualsiasi Persona collegata di tale società, secondo le definizioni di cui ai precedenti paragrafi a), b) o c).
Regolamento del 2008	Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.
SICAV	Fidelity Active STrategy ("FAST").
Società di gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., una <i>société anonyme</i> con sede legale in 2a Rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, che è stata nominata Società di gestione dalla SICAV per la fornitura di servizi di gestione degli investimenti, amministrazione e marketing alla SICAV con possibilità di delegare interamente o parzialmente le sue funzioni a terzi.
Stato autorizzato	Qualsiasi stato membro dell'UE o altro stato dell'Europa orientale o occidentale, asiatico, africano, australiano, dell'America del Nord o del Sud e dell'Oceania.
Stato FATF	Qualsiasi stato facente parte della FAFT (Financial Action Task Force).
Stato membro	Qualsiasi stato facente parte dell'UE e inoltre Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Stato membro dell'UE	Qualsiasi stato facente parte dell'Unione Europea.
Sterlina o GBP	Sterlina britannica.
Strumenti del mercato monetario	Strumenti normalmente scambiati su un mercato monetario (con una maturità residua o un aggiustamento regolare del rendimento di 397 giorni o meno oppure con un profilo di rischio corrispondente a questo), liquidi, ed il cui valore possa essere stabilito con precisione in qualsiasi momento.
Titoli trasferibili	Indica: <ul style="list-style-type: none"> – azioni ed altri titoli equivalenti, – obbligazioni ed altri strumenti di debito, – qualsiasi altro titolo negoziabile che dia diritto ad acquistare uno qualsiasi dei titoli trasferibili in discorso mediante sottoscrizione o scambio, con esclusione di tecniche e strumenti relativi a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario.
Valore Patrimoniale Netto	A seconda dei casi, può essere il valore delle attività meno le passività della SICAV, di un comparto, di una classe di Azioni o di un'Azione in un comparto, determinato in conformità ai principi definiti nel Prospetto.
Valuta di contrattazione principale	Per alcuni comparti vengono emesse classi di Azioni separate, il cui Valore Patrimoniale Netto viene calcolato – e il cui prezzo viene fissato – nelle valute principali di transazione specificate nella colonna "Classi disponibili" della descrizione del comparto.
Valuta di riferimento	Valuta utilizzata a fini delle dichiarazioni.
VaR	Il Value at Risk (VaR) fornisce una misura della perdita potenziale che si avrebbe in un dato intervallo di tempo nelle normali condizioni di mercato, entro un determinato limite di confidenza. I comparti utilizzano un approccio VaR per calcolare la loro esposizione globale, che viene misurato con un livello di confidenza del 99% ed è basato su un intervallo temporale di un mese.

GENERALITÀ: PRINCIPALI FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE

SEDE LEGALE	SOCIETÀ DI GESTIONE
2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo
CONSERVATORE DEL REGISTRO, AGENTE PER I TRASFERIMENTI, AGENTE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AGENTE DOMICILIATORE	GESTORE DEGLI INVESTIMENTI
FIL (Luxembourg) S.A. 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo	FIL Fund Management Limited Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermuda
DEPOSITARIO	REVISORI INDIPENDENTI
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Lussemburgo	PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d'Esch, BP 1443 L-1014 Lussemburgo

GENERALITÀ: GESTIONE DELLA SICAV

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE
<p>Thomas Balk Giappone; Presidente e Amministratore di FIL Investments (Japan) Limited. Amministratore di FIL Securities (Japan) K.K. È entrato in FIL nel 1999, dopo esser estato Amministratore Delegato di Foreign & Colonial Management Limited.</p>
<p>John Ford Giappone; Chief Investment Officer di FIL Limited ("FIL") Asia Pacific. È entrato in FIL nel 2005 dopo aver lavorato per Schroder Investment Management, come Chief Executive di Schroder Investment Management North America e Responsabile per la distribuzione della regione Asia-Pacifico escluso il Giappone.</p>
<p>Charles Hutchinson Lussemburgo; Responsabile Compliance di FIL (Luxembourg) S.A. in Lussemburgo per il Benelux, i paesi nordici, la Svizzera e l'Europa meridionale. Prima di entrare in FIL ha occupato numerose posizioni di controllo finanziario e compliance, tra cui Chief Financial Officer e Compliance Officer di NatWest Investment Management Limited.</p>
<p>Allan Pelvang Lussemburgo; Responsabile nazionale di FIL (Luxembourg) S.A. e Responsabile fiscale del Gruppo a partire dal gennaio 2011. È entrato in FIL nel 1994 con l'incarico di Executive Director, Responsabile fiscale globale di FIL Investment Management Limited; nel 2005 è stato nominato Amministratore Delegato di FIL Limited.</p>
<p>Marc Wathelet Lussemburgo; Responsabile servizi clienti dell'Europa continentale e Amministratore Delegato di FIL (Luxembourg) S.A. responsabile per i servizi clienti e le operazioni nei paesi dell'Europa continentale, tra cui Lussemburgo, Germania, Parigi e Dublino. È entrato in FIL nel 1991 ricoprendo la carica di Senior Manager presso il reparto Fund Accounting e Client Services & Operations; Responsabile nazionale e Amministratore Delegato di FIL (Luxembourg) SA dal 2003 al 2010.</p>
<p>FIL (Luxembourg) S.A. Società costituita in Lussemburgo il 14 ottobre 1988 con la denominazione di Fidelity International Service (Luxembourg) S.A., iscritta al RCS al numero B 29 112 e con sede legale in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo; la società opera in qualità di Conservatore del Registro, Agente per i Trasferimenti, Agente per i Servizi Amministrativi e Agente Domiciliatore della SICAV ed è inoltre Collocatore della SICAV in quanto agente del Collocatore generale, FIL Distributors.</p>
FUNZIONARI SUPERVISORI
<p>Nishith Gandhi Lussemburgo; Responsabile di Luxembourg Investment Administration per FIL (Luxembourg) S.A., responsabile di tutti gli aspetti delle attività amministrative dei comparti, del reporting e della gestione di progetto delle SICAV e dei fondi comuni d'investimento registrati in Lussemburgo per Fidelity.</p>
<p>Charles Hutchinson Lussemburgo; Direttore del reparto di Compliance di FIL (Luxembourg) S.A. in Lussemburgo con responsabilità del Benelux, Paesi nordici, Svizzera ed Europa meridionale; ex Chief Financial Officer del settore affari istituzionali. Prima di collaborare con FIL ha ricoperto una serie di posizioni nel settore del controllo finanziario e compliance, inclusa quella di Group Financial Controller per Sedgwick Group e Chief Financial Officer e Compliance Officer per NatWest Investment Management Limited.</p>
<p>Stephan von Bismarck Regno Unito; Direttore Investment Management Risk con responsabilità per i processi di gestione dei rischi collegati alla gestione degli investimenti. Prima di entrare in FIL nel 2004, è stato Vicedirettore Global Risk Management per AXA Investment Managers.</p>
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV
<p>Charles Hutchinson Lussemburgo; Direttore del reparto di Compliance di FIL (Luxembourg) S.A. in Lussemburgo con responsabilità del Benelux, Paesi nordici, Svizzera ed Europa meridionale. Prima di collaborare con FIL ha ricoperto una serie di posizioni nel settore del controllo finanziario e compliance, inclusa quella di Chief Financial Officer e Compliance Officer per NatWest Investment Management Limited.</p>
<p>John Ford Giappone; Chief Investment Officer di FIL Limited ("FIL") per l'Asia Pacifico. È entrato in FIL nel 2005 proveniente da Schroder Investment Management dove ha ricoperto l'incarico di Chief Executive di Schroder Investment Management per il Nord America e di responsabile del collocamento nella regione Asia Pacifico (Giappone escluso).</p>
<p>Mike Nikou Svezia; Amministratore Delegato Europa settentrionale e meridionale, FIL Investments International, responsabile delle vendite, del marketing e dello sviluppo delle attività in queste regioni. È entrato in Fidelity nel 1996 proveniente da AON (Bain Clarkson) dove ha ricoperto la carica di direttore dei servizi finanziari.</p>
<p>Stephen Fulford Regno Unito; Direttore Esecutivo – Derivati, entrato in FIL nel 2006. In precedenza, ha svolto la maggior parte della sua carriera in UBS dove ha svolto diversi ruoli nel settore dei derivati; per 18 anni ha occupato incarichi nelle divisioni trading e marketing prima di assumere la direzione del settore vendita e marketing dei derivati azionari europei della banca.</p>
<p>FIL (Luxembourg) S.A. Società di diritto lussemburghese costituita in data 14 ottobre 1988 sotto il nome di Fidelity International Service (Luxembourg) S.A. con numero RCS B 29 112 ed avente sede legale in 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo; la società agisce in qualità di Conservatore del Registro, Agente per i Trasferimenti, Agente per i Servizi Amministrativi ed Agente Domiciliatore della SICAV ed è Collocatore della SICAV in qualità di Agente del Collocatore generale, FIL Distributors.</p>

GENERALITÀ: COLLOCATORI FIDELITY E STRUTTURE DI NEGOZIAZIONE

COLLOCATORE GENERALE:	
FIL Distributors	
Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermuda Telefono: (1) 441 297 7267 Fax: (1) 441 295 4493	
COLLOCATORI DELLE AZIONI E STRUTTURE DI NEGOZIAZIONE:	
FIL (Luxembourg) S.A.*	FIL Investments International*
2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo Telefono: (352) 250 404 1 Fax: (352) 26 38 39 38	Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge Kent TN11 9DZ Regno Unito Telefono: (44) 1732 777377 Fax: (44) 1732 777262
FIL Distributors International Limited*	FIL Investment Services GmbH *
PO Box HM670 Hamilton HMCX Bermuda Telefono: (1) 441 2977267 Fax: (1) 441 295 4493	Kastanienhöhe 1 D-61476 Kronberg im Taunus Telefono: (49) 6173 509 0 Fax: (49) 6173 509 4199
FIL Investissements	FIL Pensions Management
Washington Plaza 29 rue de Berri F-75008 Paris Telefono: (33) 1 7304 3000	Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge Kent TN11 9DZ Regno Unito Telefono: (44) 1732 777377 Fax: (44) 1732 777262
FIL Investment Management (Singapore) Limited	
1 Raffles Place #14-00 OUB Centre Singapore 048616 Telefono: (65) 6511 2200 Fax: (65) 6536 1960	
I Collocatori delle Azioni contrassegnati da * mettono anche a disposizione le strutture di negoziazione. Le negoziazioni delle Azioni possono essere effettuate anche direttamente con la Società di gestione presso la sede legale.	

PARTE I

1. INFORMAZIONI SULLA SICAV

1.1. La SICAV

La SICAV è una società d'investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo sotto forma di SICAV (société d'investissement à capital variable). Le sue attività sono detenute in differenti comparti. Ogni comparto è costituito da un portafoglio distinto di titoli ed altre attività gestito secondo specifici obiettivi d'investimento. Per i comparti vengono o possono venire emesse diverse classi di Azioni.

La SICAV è stata costituita in Lussemburgo il 14 settembre 2004. Il suo Atto Costitutivo (e successive integrazioni e modificazioni) è conservato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo al numero B 102944. Tale documento può essere preso in visione ed è possibile ottenere delle copie dietro pagamento dei diritti al *Registre de Commerce et des Sociétés*. L'Atto Costitutivo può essere modificato dagli Azionisti in base al diritto lussemburghese. L'Atto Costitutivo è stato pubblicato per la prima volta sul *Mémorial* il 27 settembre 2004. Le più recenti modifiche all'Atto Costitutivo, datate 11 febbraio 2008, sono state pubblicate sul *Mémorial* il 29 maggio 2008. A seguito di tali modifiche si è reso necessario il rinnovo della registrazione della SICAV dalla Parte II alla Parte I della Legge del 2002 (e successive integrazioni e modificazioni), da cui uno spostamento in un ambiente compatibile con OICVM III. A decorrere dal 1° luglio 2011 la SICAV è divenuta automaticamente soggetta alla Legge del 2010. L'Atto Costitutivo della SICAV e ogni modifica allo stesso vincolano gli Azionisti.

Per le controversie stragiudiziali e il meccanismo di risarcimento contattare il Compliance Officer nominato, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Lussemburgo. Per la SICAV non sono previsti piani di compensazione degli investitori.

Il capitale della SICAV è uguale al Valore Patrimoniale Netto.

Secondo le leggi lussemburghesi, la SICAV è autorizzata ad emettere un numero illimitato di Azioni, tutte senza valore nominale. Una volta emessa, ogni Azione è libera ed interamente versata. Le Azioni non hanno diritti di privilegio, opzione o scambio (a parte i diritti di conversione tra comparti o le classi di Azioni).

Tutte le Azioni di un comparto hanno uguali diritti e privilegi. Ciascuna Azione in un comparto ha il diritto di partecipare in uguale misura in quello stesso comparto ai dividendi o altre distribuzioni dichiarati sulle Azioni in quel comparto e in caso di chiusura di quel dato comparto o di liquidazione della SICAV, ai proventi dalla liquidazione di quel comparto. Ogni Azione dà diritto ad un voto in tutte le assemblee degli Azionisti della SICAV, di un comparto o di una classe. Tuttavia, la SICAV può rifiutarsi di accettare il voto di qualsiasi Soggetto statunitense (secondo la definizione di cui alla parte III, n. 3.4) o il voto di qualsiasi detentore in relazione ad una partecipazione superiore al 3% (come previsto nell'Atto Costitutivo).

La SICAV non ha emesso opzioni o azioni al portatore o altri diritti speciali relativi alle Azioni.

Il Consiglio ha generalmente il potere di limitare le emissioni di Azioni in base all'Articolo 7 dell'Atto Costitutivo e alle disposizioni anti-market timing descritte nel precedente paragrafo Nota Importante qualora sia dell'avviso che ulteriori emissioni siano dannose per la SICAV nel suo complesso o per i detentori di Azioni nel comparto per le quali viene decisa tale limitazione. Informazioni sui comparti e le classi di Azioni non offerti in un dato momento agli investitori sono disponibili presso la sede legale della SICAV e gli uffici dei Collocatori.

Le classi di Azioni dei comparti possono essere quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Caso per caso, sarà possibile quotare le Azioni in altre borse se il Consiglio lo riterrà opportuno. Ulteriori informazioni sulle quotazioni possono essere ottenute dalla Gestione di gestione su richiesta. L'agente per le quotazioni è Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo.

I seguenti documenti sono a disposizione e possono essere visionati gratuitamente nei normali orari d'ufficio di qualsiasi Giorno lavorativo presso la sede legale della SICAV. Tali documenti, unitamente a una traduzione in inglese della Legge del 2010 possono essere visionati gratuitamente anche presso le sedi dei Collocatori e della Società di gestione.

Atto Costitutivo

Contratto di incarico alla Società di gestione

Contratto d'agenzia

Contratto di incarico al Depositario

Contratti di incarico ai Collocatori

Contratto di Gestione degli Investimenti

Contratto di servizi

Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi)

Relazioni finanziarie

L'Atto Costitutivo (e successive integrazioni e modificazioni) può essere inoltre visionato presso le sedi dei rappresentanti locali.

Copie del Prospetto, degli ultimi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) e delle ultime relazioni finanziarie della SICAV sono disponibili gratuitamente rivolgendosi alla sede legale della SICAV e agli uffici dei Collocatori e della Società di gestione.

L'Atto Costitutivo della SICAV e ogni modifica allo stesso vincolano gli Azionisti.

L'autorità di controllo competente nello stato di appartenenza della SICAV è la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d'Arlon, L-2991 Lussemburgo.

1.2. Fattori di rischio

Generalità

I paragrafi che seguono intendono informare gli investitori sulle incertezze e i rischi associati agli investimenti e alle transazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. Pur prestando la massima attenzione alla comprensione e alla gestione di tali rischi, i rischi associati agli investimenti in questi mercati vengono sostenuti in ultima analisi dai vari comparti e, pertanto, dai rispettivi Azionisti.

Performance storica

I dati relativi alla performance passata dei singoli comparti sono riportati nel Prospetto semplificato (o eventuali documenti successivi). La performance passata non dev'essere considerata indicativa di quella futura, né può in alcun modo garantire rendimenti futuri.

Fluttuazioni di valore

Gli investimenti della SICAV sono soggetti alle fluttuazioni di mercato e ad altri rischi inerenti agli investimenti in titoli e strumenti finanziari in genere. Non può esservi garanzia alcuna di apprezzamento del valore degli investimenti, né può essere garantito il valore del capitale dell'investimento originale. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono aumentare o diminuire, e può capitare che l'investitore non riesca a recuperare l'importo originariamente investito. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento dei singoli comparti venga effettivamente raggiunto.

Comparti azionari

Per i comparti che investono in azioni il valore delle azioni può fluttuare, spesso anche in maniera esorbitante, in risposta ad attività e risultati di singole società o per via di condizioni o di eventi generali dei mercati. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono provocare cambiamenti di valore quando la valuta d'investimento è diversa dalla valuta base del comparto che detiene l'investimento.

Comparti obbligazionari, strumenti di debito e reddito fisso (comprese obbligazioni high yield)

Per i comparti che investono in obbligazioni ed altri strumenti di debito il valore degli investimenti dipende dai tassi d'interesse di mercato, dalla qualità del credito dell'emittente e da fattori di liquidità. Il Valore Patrimoniale Netto dei comparti che investono in strumenti di debito varia in risposta a fluttuazioni dei tassi d'interessi, qualità del credito dell'emittente percepita, liquidità del mercato ed anche ai tassi di cambio (quando la valuta d'investimento è diversa dalla valuta base del comparto che detiene l'investimento). Alcuni comparti possono investire in strumenti di debito high yield, nei quali il livello di rendimento può essere relativamente alto (rispetto agli investimenti in titoli di debito investment grade) ma il rischio di deprezzamento e di minusvalenze con tali strumenti di debito è significativamente maggiore rispetto agli strumenti di debito a minor rendimento.

Rischio Investment Grade

Alcuni comparti possono investire in titoli di debito investment grade. Ai titoli di debito investment grade vengono assegnati rating a livello delle categorie di rating più elevati da parte delle agenzie di rating (Fitch, Moody's e/o Standard & Poor's) sulla base della qualità del credito o del rischio di default di un'emissione obbligazionaria. In genere ai titoli a reddito fisso investment grade vengono assegnati rating BBB-/Baa3 o superiori da Standard & Poor's o rating equivalenti da altre agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. I titoli di debito investment grade, come altri tipi di titoli di debito, comportano il rischio di credito e possono essere soggetti a revisioni al ribasso del rating da parte delle agenzie di rating nel periodo intercorrente tra l'emissione e la scadenza. Le revisioni al ribasso possono aver luogo nel periodo durante il quale il comparto investe in questi titoli. In caso di una o più revisioni al ribasso del rating al di sotto di investment grade o altri rating i comparti potrebbero continuare a detenere i titoli in questione.

Titoli a basso rating e senza rating

La qualità del credito degli strumenti di debito viene spesso valutata dalle agenzie di rating. I titoli a rating medio-basso e quelli di qualità comparabile privi di rating possono essere soggetti a fluttuazioni di rendimenti più ampie, maggiori spread tra prezzo bid e prezzo offer, premi di liquidità più elevati e aspettative dei mercati accentuate, e di conseguenza a fluttuazioni dei valori di mercato maggiori rispetto ai titoli con rating più elevato. Le variazioni di rating, o le aspettative di variazione, possono comportare variazioni a livello di rendimenti e di valore di mercato, talora significativi.

Concentrazione per paese

I comparti che investono essenzialmente in un solo paese hanno una maggior esposizione ai rischi di mercato, politici, legali, economici e sociali di quel paese rispetto ai comparti che diversificano il rischio paese tra numerosi paesi. Esiste il rischio che un particolare paese possa imporre controlli sui cambi e/o le conversioni o di adottare regolamenti tali da turbare le modalità operativi dei mercati di quel paese. Le conseguenze di tali azioni, e di altre come la confisca di attivi, possono ostacolare il normale funzionamento del comparto in relazione alla compravendita d'investimenti ed eventualmente anche la possibilità di onorare le richieste di disinvestimento. Come più dettagliatamente spiegato nella Parte II, 2.6, le operazioni del comparto possono essere sospese e gli investitori possono non essere in grado di acquistare unità del comparto o di ottenere il rimborso di quelle possedute. Queste ed altre azioni possono inoltre influire negativamente sulla capacità di determinazione del prezzo degli investimenti del comparto, il che a sua volta può influire in modo sostanziale sul Valore Patrimoniale Netto del comparto. Dal canto suo, tuttavia, la diversificazione su un gran numero di paesi può comportare altri rischi, come quello valutario. In alcuni paesi e per determinati tipi d'investimento i costi di transazione sono maggiori e la liquidità minore rispetto ad altri paesi.

Rischi legali e fiscali

In alcuni paesi l'interpretazione e l'attuazione di leggi e regolamenti ed il sanzionamento giuridico dei diritti degli azionisti a fronte di detti leggi e regolamenti può comportare incertezze significative. Inoltre possono sussistere differenze tra gli standard contabili e di verifica, le prassi di rendicontazione ed i requisiti di dichiarazione e quelli generalmente accettati a livello internazionale. Alcuni comparti possono essere soggetti a ritenute fiscali ed altre imposte. Il diritto e le normative fiscali dei singoli paesi sono in costante evoluzione e le variazioni possono essere decise con effetto retroattivo. L'interpretazione e l'applicabilità del diritto e dei regolamenti fiscali da parte degli enti fiscali di alcuni paesi non sono coerenti e trasparenti come quelli dei paesi più sviluppati e possono variare da una regione all'altra.

Concentrazione di titoli

Alcuni comparti possono investire in un numero relativamente ristretto di titoli o possono essere concentrati in uno specifico settore industriale ed il Valore Patrimoniale Netto del comparto può essere più volatile a seguito di tale concentrazione, rispetto ad un comparto che diversifica gli investimenti su un numero maggiore di titoli o settori.

Investimenti nelle PMI

Si possono avere limiti alla possibilità di trovare metodi alternativi per la gestione dei flussi di cassa, soprattutto quando l'investimento è concentrato sulle PMI. Per i comparti specializzati in questo tipo d'investimenti, le transazioni, soprattutto quelle importanti, possono avere un impatto maggiore sui costi di gestione del comparto rispetto a transazioni simili effettuate da comparti più grandi o transazioni simili in aziende di dimensioni maggiori, per via della natura relativamente illiquida dei mercati per quanto riguarda le azioni delle PMI.

Rischio di liquidità

In condizioni di mercato normali le attività della SICAV sono costituite principalmente da investimenti realizzabili immediatamente vendibili. La principale passività di un comparto è costituita dal rimborso delle eventuali quote che gli investitori vogliono vendere. In generale la SICAV gestisce gli investimenti, compresa la liquidità, in modo da poter far fronte alle passività. Può essere necessario vendere gli investimenti detenuti in presenza di una liquidità insufficiente a finanziare i rimborsi. Se l'ammontare delle vendite è sufficientemente ampio, o se il mercato è illiquido, c'è il rischio che gli investimenti non possano essere venduti o che vengano venduti ad un prezzo tale da influire negativamente sul Valore Patrimoniale Netto del comparto.

Rischio valutario

Il rendimento totale e i bilanci di un comparto possono risentire in modo significativo dell'andamento dei tassi di cambio se le attività e i redditi del comparto sono denominati in valute diverse dalla valuta base dello stesso e ciò significa che i movimenti valutari possono influire in modo significativo sul prezzo delle Azioni di un comparto. Le tre principali aree di rischio valutario si hanno quando i movimenti dei tassi di cambio influiscono sul valore degli investimenti, sulle differenze temporali a breve termine o sull'incasso dei proventi. Un comparto può coprire o meno tali rischi con contratti di cambio spot o a termine ed i rischi associati a queste tecniche sono spiegati più avanti nella sezione relativa agli Strumenti finanziari derivati.

Rischio di determinazione del prezzo e di valutazione

Le attività della SICAV sono costituite principalmente da investimenti quotati quando un prezzo di valutazione può essere ottenuto da una borsa valori o da una fonte parimenti verificabile. La SICAV tuttavia effettua anche investimenti non quotati e/o illiquidi, che aumentano il rischio di incorretta determinazione del prezzo. Inoltre, la SICAV calcola il Valore Patrimoniale Netto quando alcuni mercati sono chiusi per festività o altre ragioni. In questi e in analoghi casi non è disponibile alcuna fonte verificabile oggettiva dei prezzi di mercato e il Gestore degli investimenti ricorre ad un processo di Valore equo per stabilire il prezzo equo degli investimenti in questione; questo processo di Valore equo comporta l'assunzione di parametri soggettivi.

Rischio di credito

Gli investimenti possono risentire negativamente nel caso in cui gli istituti presso cui il denaro è depositato va incontro ad insolvenza o altre difficoltà finanziarie (il c.d. "default"). Il rischio di credito nasce anche dall'incertezza circa l'effettivo pagamento del capitale e degli interessi in caso di investimenti in obbligazioni o altri strumenti di debito. In entrambi i casi l'intero deposito o il prezzo d'acquisto dello strumento di debito è a rischio di perdita in caso di mancato recupero a seguito di default. Il rischio di default è in genere maggiore con le obbligazioni e gli strumenti di debito classificati come "sub-investment grade". Come meglio precisato più avanti nella Sezione relativa agli Strumenti finanziari derivati, uno swap di default del credito cui un comparto ha venduto protezione comporta rischi di credito molto simili a quelli che nascono dal possesso effettivo dell'obbligazione, dello strumento di debito o del paniere di strumenti sottostanti.

Rischio di credito della controparte e di regolamento

Tutti gli investimenti in titoli vengono effettuati tramite broker approvati come controparte accettabile dal Gestore degli investimenti. L'elenco dei broker approvati è soggetto a revisione su base regolare. Sussiste un rischio di perdita se una controparte non onora gli obblighi finanziari e di altro tipo ad essa incombenti nei confronti dei comparti, ad esempio, esiste la possibilità che una controparte si trovi in default, non effettuando i pagamenti dovuti o non effettuandoli in modo tempestivo. Se il regolamento non ha luogo, la perdita subita dal comparto è pari alla differenza tra il prezzo del contratto originario e quello del contratto sostitutivo o, nel caso in cui il contratto non venga sostituito, è pari al valore assoluto del contratto nel momento in cui non viene onorato. Inoltre, in alcuni mercati può non essere ammessa la "consegna contro pagamento", nel qual caso è a rischio il valore assoluto del contratto se il comparto onora i suoi obblighi di regolamento ma la controparte fallisce prima di onorare i suoi.

Mercati emergenti compresa la Russia

Molti comparti investono, in misura parziale o totale, in titoli dei mercati emergenti. Gli investitori devono sapere che tali titoli possono risultare più volatili rispetto ai titoli di mercati più sviluppati. Conseguentemente, rispetto ai comparti che investono in mercati più maturi, può aumentare il rischio di fluttuazione dei prezzi e di sospensione dei rimborsi. La volatilità può derivare da fattori politici ed economici e può essere accresciuta da fattori legati alle normative, alla liquidità del mercato, alla liquidazione e al trasferimento di azioni e a fattori valutari. Alcuni paesi con mercati emergenti hanno economie relativamente prospere, ma possono essere sensibili ai prezzi mondiali delle materie prime e/o ai tassi d'inflazione volatili. Altri paesi sono particolarmente vulnerabili alle condizioni economiche. Pur prestando la massima attenzione alla comprensione e alla gestione di tali rischi, i rischi associati agli investimenti in questi mercati vengono sostenuti in ultima analisi dai vari comparti e, pertanto, dai rispettivi Azionisti.

Alcuni comparti possono investire una parte delle loro attività in Russia. Resta inteso che, ai sensi dell'attuale regolamentazione lussemburghese, un comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in titoli non quotati né scambiati su un mercato regolamentato. Alcuni investimenti in titoli russi sono considerati rientrare in questa limitazione. Esistono rischi specifici legati agli investimenti in Russia. Gli investitori devono essere a conoscenza del fatto che il mercato russo presenta rischi specifici in ordine alla liquidazione e alla custodia dei titoli, oltre che in ordine alla registrazione degli investimenti, poiché i Conservatori dei Registri non sempre sono soggetti all'effettiva supervisione delle autorità governative. I titoli del mercato russo non vengono fisicamente conservati presso il Depositario o suoi agenti locali in Russia. Occorre pertanto considerare che né il Depositario né gli agenti locali dello stesso svolgono una funzione di conservazione o di custodia fisica in conformità agli standard internazionali riconosciuti. La responsabilità del Depositario si estende esclusivamente alla sua negligenza e/o inadempienza intenzionale e alla negligenza e inadempienza intenzionale dei suoi agenti locali in Russia e non si estende ad eventuali perdite dovute a liquidazione, fallimento, negligenza e inadempienza intenzionale dei Conservatori dei Registri. Ove si verificano simili perdite, la SICAV dovrà rivalersi nei confronti dell'emittente e/o dei Conservatori dei registri da essa designati.

Alcuni dei, o tutti i, rischi attribuiti agli investimenti in Russia possono valere anche per altri mercati emergenti.

Strumenti di debito cartolarizzati o strutturati

I comparti possono investire in strumenti di debito cartolarizzati o strutturati (globalmente indicati come prodotti strutturati). Tali strumenti includono titoli asset-backed, mortgage-backed e strumenti di debito collateralizzati. I prodotti strutturati forniscono un'esposizione, sinteticamente o in altro modo, alle attività sottostanti e il profilo rischio/rendimento è determinato dal flusso di cassa proveniente da tali attività. Alcuni prodotti utilizzano strumenti e profili di cashflow multipli, per cui non è possibile prevedere con certezza il risultato di tutti gli scenari di mercato. Inoltre il prezzo dell'investimento può essere condizionato, o comunque molto sensibile, alle variazioni dei componenti sottostanti dello strumento strutturato. Le attività sottostanti possono assumere diverse forme tra cui, a titolo di esempio, crediti esigibili di carte di credito, ipoteche immobiliari, prestiti aziendali, prestiti per fabbricati immobiliari o qualsiasi tipo di credito verso una società o veicolo strutturato che ricava flussi di cassa regolari dai suoi clienti. Alcuni prodotti strutturati possono utilizzare un leverage che rende gli strumenti più volatili rispetto a come sarebbero stati senza leverage. Inoltre, gli investimenti in prodotti strutturati possono essere meno liquidi rispetto a quelli in altri titoli. La mancanza di liquidità può comportare una differenza tra il prezzo di mercato corrente di tali investimenti e il valore degli attivi sottostanti e di conseguenza i comparti che investono in prodotti cartolarizzati possono essere più esposti al rischio di liquidità. La liquidità di un prodotto strutturato può essere inferiore rispetto a quella di un'obbligazione o di uno strumento di debito standard e ciò può influire negativamente sulla possibilità di vendere la posizione o sul prezzo a cui la vendita viene effettuata.

Titoli legati ai mutui ipotecari

In linea generale, tassi di interesse crescenti tendono ad estendere la duration dei titoli legati ai mutui ipotecari a tasso fisso rendendoli più sensibili alle variazioni di tassi di interesse. Di conseguenza, in un periodo di tassi di interesse in ascesa, un comparto che detiene titoli legati a mutui ipotecari può essere esposto a una maggiore volatilità (rischio di allungamento della duration). Inoltre, i titoli legati a mutui ipotecari a tasso fisso e variabile sono soggetti al rischio di pagamento anticipato. Quando i tassi di interesse scendono, i mutuatari potrebbero saldare i propri mutui prima del previsto. Ciò può ridurre i rendimenti di un comparto, poiché quest'ultimo potrebbe aver bisogno di reinvestire quel denaro ai tassi di interesse inferiori correnti. Inoltre, gli investimenti in prodotti cartolarizzati potrebbero risultare meno liquidi di altri titoli. La mancanza di liquidità potrebbe comportare un allontanamento dell'attuale prezzo di mercato delle attività dal valore sottostante delle stesse e, di conseguenza, i comparti che investono in prodotti cartolarizzati potrebbero risultare più vulnerabili a rischi di liquidità. La liquidità di un prodotto cartolarizzato può essere inferiore a quella di un'obbligazione o di uno strumento di debito standard e ciò può influire negativamente sulla possibilità di vendere la posizione o sul prezzo a cui la vendita viene effettuata.

Equity Linked Notes (Titoli strutturati)

Equity Linked Notes (ELN) e titoli strutturati simili comportano una controparte che struttura un titolo il cui valore si prevede avrà un andamento in linea con il titolo sottostante indicato nel titolo. Diversamente dagli strumenti finanziari derivati, il denaro viene trasferito dal compratore al venditore del titolo strutturato. Se la controparte (che struttura il titolo) viene a trovarsi in default, il rischio per il comparto è quello della controparte, indipendentemente dal valore del titolo sottostante al titolo strutturato. Ulteriori rischi derivano dal fatto che la documentazione di tali titoli tende ad essere molto personalizzata. La liquidità di un titolo strutturato e di titoli simili può essere inferiore a quella del titolo sottostante, un'obbligazione o uno strumento di debito standard, il che può influire negativamente sulla possibilità di vendere la posizione o sul prezzo a cui la vendita viene effettuata.

Prestito titoli

Il prestito titoli comporta il rischio che (a) se il prestatore di titoli prestatati da un comparto non procede alla loro restituzione sussiste il rischio che il collaterale ricevuto possa realizzare un valore inferiore a quello dei titoli prestatati, a causa di un pricing inesatto, di andamenti sfavorevoli del mercato, di un deterioramento del rating del credito degli emittenti del collaterale o della mancanza di liquidità del mercato in cui il collaterale viene scambiato e che (b) la ritardata restituzione dei titoli prestatati può limitare la capacità di un comparto ad adempiere agli obblighi di consegna previsti dalla vendita dei titoli.

Transazioni di riacquisto

Le transazioni di riacquisto comportano il rischio che (a) in caso di inadempimento della controparte presso la quale è stata impiegata la liquidità di un comparto, sussiste il rischio che il collaterale ricevuto possa rendere meno della liquidità impiegata, a causa di un pricing inesatto, di andamenti sfavorevoli del mercato, di un deterioramento del rating del credito degli emittenti del collaterale o della mancanza di liquidità del mercato in cui il collaterale viene scambiato; che (b) (i) l'impiego della liquidità in transazioni di entità o durata eccessive, (ii) il ritardato rientro in possesso della liquidità impiegata o (iii) difficoltà nella realizzazione del collaterale possono limitare la capacità del comparto di far fronte alle richieste di rimborso, di acquisto di titoli o, più in generale, di reinvestimento, e (c) le transazioni di riacquisto esporranno, a seconda dei casi, ulteriormente un comparto a rischi simili a quelli associati agli strumenti finanziari derivati su opzioni o a termine.

Strumenti finanziari derivati

La SICAV può utilizzare Strumenti finanziari derivati diversi per ridurre il rischio o i costi o per generare ulteriore capitale o reddito al fine di conseguire gli obiettivi d'investimento del comparto. I comparti possono fare ampio ricorso ai derivati e/o strategie più complesse (ovvero avere estesi poteri di utilizzo di derivati) come meglio precisato nella politica d'investimento e nei rispettivi obiettivi d'investimento. In questa sezione e in altre che fanno riferimento ai derivati, i derivati che vengono negoziati privatamente o fuori borsa sono indicati come "Over The Counter" o "OTC".

Gli investitori possono rivolgersi a un consulente finanziario indipendente di loro fiducia per quanto riguarda l'idoneità di un determinato comparto per il conseguimento dei loro obiettivi d'investimento tenendo presente i loro poteri per quanto riguarda l'uso di derivati.

Sebbene il ricorso a strumenti derivati da parte di consulenti degli investimenti esperti come il Gestore degli investimenti può rivelarsi vantaggioso, gli strumenti derivati comportano anche rischi differenti, e in certi casi maggiori, rispetto ai rischi presentati dagli investimenti più tradizionali. L'uso di derivati può dar luogo ad una forma di leverage che può far sì che il Valore patrimoniale netto di questi comparti sia più volatile e/o possa variare in misura maggiore rispetto a quando non sono sottoposti ad operazioni di leverage. Questo perché il leverage tende ad amplificare l'effetto di un aumento o di una diminuzione del valore dei rispettivi titoli del portafoglio del comparto e di altri strumenti.

Quanto segue è una discussione generale su importanti fattori di rischio e problemi riguardanti l'uso di strumenti derivati che gli investitori dovrebbero avere ben chiari prima di sottoscrivere l'investimento in questi comparti.

- **Rischio di mercato:** questo è il rischio generico relativo a tutti gli investimenti che può far variare il valore di un particolare investimento. Quando il valore dell'attivo sottostante (titolo o benchmark) di uno strumento derivato cambia, il valore dello strumento diventa positivo o negativo, a seconda della performance dell'attivo sottostante. Per i derivati non opzione l'entità assoluta della fluttuazione di valore del derivato è molto simile alla fluttuazione di valore del titolo o del benchmark sottostanti. In caso di opzioni la variazione assoluta di valore di un'opzione non è necessariamente simile alla variazione di valore del sottostante perché, come spiegato più avanti, le variazioni di valore delle opzioni dipendono da molte altre variabili.
- **Rischio di liquidità:** esiste il rischio di liquidità quando è difficile acquistare o vendere un particolare strumento. Se una transazione di uno strumento derivato è particolarmente grande o se il relativo mercato non è liquido (come nel caso di molti strumenti derivati negoziati privatamente), potrebbe non essere possibile avviare una transazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso.
- **Rischio di credito della controparte:** in questo caso il comparto rischia di subire una perdita in conseguenza della inosservanza di un'altra parte interessata allo strumento derivato (solitamente indicata come "controparte") dei termini del contratto dello strumento derivato. Il rischio di credito della controparte per strumenti derivati scambiati in borsa è generalmente minore che per strumenti derivati OTC, poiché la camera di compensazione, che è l'emittente o la controparte di ogni strumento derivato scambiato in borsa, fornisce una garanzia di performance. Tale garanzia è supportata da un sistema di pagamenti giornalieri (cioè il margine iniziale) gestito dalla camera di compensazione in modo da ridurre il rischio del credito globale. Gli attivi depositati come margine presso broker e/o borse possono non essere detenuti su conti segregati da queste controparti e possono pertanto essere a disposizione dei creditori delle stesse in caso di default. Per strumenti derivati OTC negoziati privatamente non esiste una simile garanzia da parte di un'agenzia di compensazione. Pertanto, il Gestore degli investimenti adotta una struttura di gestione del rischio di controparte che misura, monitorizza e gestisce tale rischio tenendo conto dell'esposizione del credito attuale e di quella futura potenziale tramite l'uso di valutazioni interne del credito e di rating di agenzie esterne. I derivati OTC negoziati privatamente non sono standardizzati. Si tratta di contratti tra due parti che possono pertanto essere adattati alle esigenze delle parti stesse. Il rischio della documentazione viene ridotto con l'adesione alla documentazione ISDA standard.

L'esposizione di un comparto ad una singola controparte non deve superare il 10% delle attività nette del comparto stesso. Il rischio di credito della controparte può essere ulteriormente ridotto mediante l'uso di garanzie reali. Anch'esse, però, sono comunque soggette al rischio di insolvenza ed al rischio di credito degli emittenti o del depositario della garanzia. Esistono inoltre limiti alla garanzia, al di sotto dei quali la garanzia non può essere escussa, e le differenze temporali tra il calcolo dell'esigenza della garanzia reale e il momento dell'effettiva ricezione della stessa da parte del comparto significano che non tutta l'esposizione corrente è protetta da garanzia reale.

- **Rischio di liquidazione:** esiste il rischio di liquidazione quando future, contratti a termine, contratti su differenze, opzioni e swap (di qualsiasi tipo) non vengono liquidati tempestivamente, aumentando così il rischio di credito della controparte prima della liquidazione ed esponendo il comparto a potenziali costi di finanziamento che altrimenti non si sarebbero avuti. Se la liquidazione non avviene, la perdita subita dal comparto è la stessa che subirebbe in qualsiasi altra situazione in cui è in gioco un titolo, ovvero la differenza tra il prezzo del contratto originario ed il prezzo del contratto sostituito o, nel caso in cui il contratto non venga sostituito, il valore assoluto del contratto al momento dell'annullamento.

- **Rischio di gestione del comparto:** gli strumenti derivati sono strumenti altamente specialistici che richiedono tecniche d'investimento e analisi di rischio diverse da quelle associate a titoli azionari e obbligazionari. L'uso di uno strumento derivato richiede la comprensione non solo dell'attività sottostante ma anche quella dello stesso strumento derivato, senza il vantaggio di osservare la performance dello strumento derivato in tutte le possibili condizioni di mercato. Inoltre, in alcune condizioni di mercato, il prezzo di un derivato OTC può non avere un andamento in linea con quello dello strumento sottostante.
- **Altri rischi:** altri rischi nell'utilizzo di strumenti derivati includono il rischio di prezzo errato o di valutazione non corretta. Alcuni strumenti derivati, in particolare quelli OTC negoziati privatamente, non hanno prezzi verificabili in borsa, per cui comportano l'uso di formule, ed i prezzi dei titoli o dei benchmark sottostanti vengono ottenuti da altre fonti di dati dei prezzi di mercato. Le opzioni OTC comportano l'uso di modelli, con assunzioni, che aumentano il rischio di errori di determinazione del prezzo. Le valutazioni non corrette possono determinare maggiori richieste di pagamenti di liquidità per le controparti o una perdita di valore per i comparti. Gli strumenti derivati non sempre si correlano perfettamente o ad un livello elevato o tracciano il valore di attività, con i tassi o indici per i quali sono stati ideati. Di conseguenza, l'uso di strumenti derivati nel comparto può non sempre rivelarsi un mezzo efficace per favorire l'obiettivo d'investimento e talvolta potrebbe essere controproducente.
- **Esposizione a breve:** I comparti utilizzano esposizioni corte sintetiche tramite l'uso di derivati liquidati in contanti come swap, future e contratti a termine allo scopo di migliorare la propria performance generale. Una posizione di vendita corta sintetica riproduce l'effetto economico di una transazione in cui un comparto vende un titolo che non possiede ma ha preso a prestito in previsione che il prezzo di mercato di detto titolo diminuisca o si apprezzi meno delle posizioni a lunga del comparto in altri titoli. Se un comparto inizia una posizione corta sintetica di questo tipo in un titolo che non possiede, stipula una transazione basata su derivati con una controparte o un broker-dealer e chiude la transazione entro la sua data di scadenza incassando gli eventuali guadagni o pagando le eventuali perdite derivanti dalla transazione. Un comparto può essere tenuto a pagare una commissione su determinati titoli sinteticamente corti ed è spesso obbligato a pagare più degli eventuali pagamenti ricevuti sui titoli presi a prestito.
 Se il prezzo del titolo su cui la posizione corta sintetica viene venduta aumenta tra il momento dell'inizio della posizione corta sintetica e quello in cui la posizione viene chiusa, il comparto subisce una perdita; al contrario, se il prezzo diminuisce, il comparto realizza una plusvalenza a breve termine. L'eventuale plusvalenza viene ridotta, e l'eventuale perdita aumentata dai costi delle transazioni sopra descritte. Mentre la plusvalenza del comparto è limitata al prezzo di apertura della posizione corta sintetica, la perdita potenziale è teoricamente illimitata. Per limitare le perdite effettive, che dovrebbero altrimenti essere coperte mediante la chiusura di posizioni lunghe, vengono normalmente utilizzate politiche di stop loss.
- **Effetto leva:** Il portafoglio di un comparto può subire un effetto leva a causa dell'uso di strumenti derivati, vale a dire a seguito di transazioni sui mercati dei future e delle opzioni. Nella negoziazione dei future è necessario un deposito con un minore margine e il basso costo delle posizioni cash consente un grado di effetto leva che può comportare profitti o perdite eccessive per gli investitori. Un movimento di prezzo relativamente piccolo in una posizione future dello strumento sottostante può comportare una sostanziale perdita per il comparto con una conseguente analogo diminuzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione. Il sottoscrittore di un'opzione è soggetto al rischio di perdita derivante dalla differenza tra il premio ricevuto per l'opzione e il prezzo del contratto future o della garanzia sottostante all'opzione che il sottoscrittore deve acquistare o consegnare al momento di esercitare l'opzione.

Rischi relativi a determinati strumenti derivati

Un elenco non esauriente degli strumenti finanziari derivati più comunemente utilizzati dai diversi comparti è riportato nella Parte I. Per i comparti che utilizzano una combinazione degli strumenti seguenti devono essere considerati, nella misura applicabile, i rischi di seguito indicati:

- **Contratti a termine e Contratti per differenza:** il rischio per il compratore o il venditore di tali contratti è la variazione del valore del titolo sottostante. Quando il valore dell'attività sottostante cambia, il valore del contratto diventa positivo o negativo a seconda della performance dell'attività sottostante. A differenza dei contratti future (che sono liquidati tramite una società di compensazione), i contratti a termine fuori borsa e i contratti per differenza sono negoziati privatamente tra due parti e non sono standardizzati. Per di più, le due parti devono sostenere il reciproco rischio di credito, cosa che non si verifica per un contratto future e vengono predisposte garanzie reali per ridurre il rischio. Inoltre, poiché questi contratti non sono scambiati in borsa, non vi è alcun margine iniziale "market-to-market", il che consente a un compratore di evitare quasi del tutto l'iniziale uscita di capitali
- **Future su Indici azionari, su Azioni, su Tassi d'interesse e su Obbligazioni:** il rischio per il compratore o il venditore di un future scambiato in borsa è la variazione del valore dell'indice/titolo/contratto/obbligazione di riferimento sottostante. I contratti future sono contratti a termine, intendendo che essi rappresentano una costituzione in pegno per effettuare un determinato trasferimento economico a una data futura. Lo scambio del valore avviene entro la data specificata nel contratto; la maggior parte dei contratti devono essere liquidati in contanti e, quando la consegna fisica è un'opzione, lo strumento sottostante è in pratica raramente scambiato. I future si distinguono dai generici contratti a termine per il fatto che essi contengono termini standardizzati, si basano su uno scambio formale, sono regolamentati da agenzie di sorveglianza e sono garantiti da camere di compensazione. Inoltre, per garantire l'effettuazione del pagamento, i future hanno un margine iniziale e un margine richiesto che fluttua in linea con il valore di mercato dell'attività sottostante che deve essere liquidata giornalmente.
- **Opzioni scambiate in borsa e fuori borsa:** le opzioni sono strumenti complessi il cui valore dipende da molte variabili come il prezzo d'esercizio (strike) del sottostante (rispetto al prezzo spot al momento della transazione dell'opzione e successivamente), il tempo mancante alla scadenza dell'opzione, il tipo di opzione (europea o americana o altro tipo) e la volatilità etc. Il fattore più significativo del rischio di mercato derivante dalle opzioni è il rischio di mercato del sottostante quando l'opzione ha un valore intrinseco (cioè, "liquidità primaria") o il prezzo base è prossimo al prezzo del sottostante, cioè "liquidità secondaria". In queste circostanze il cambiamento di valore del sottostante esercita un'influenza significativa sul cambiamento di valore dell'opzione. Anche le altre variabili esercitano un'influenza probabilmente maggiore quanto più il prezzo strike si scosta dal prezzo del sottostante. A differenza dei contratti scambiati in borsa (che sono liquidati tramite una società di compensazione), i contratti di opzioni fuori borsa sono negoziati privatamente tra due parti e non sono standardizzati. Inoltre, le due parti devono sostenere il reciproco rischio del credito. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. La liquidità di un'opzione OTC può essere inferiore rispetto a quella di un'opzione scambiata in borsa e ciò può influire negativamente sulla possibilità di chiudere la posizione o sul prezzo di transazione della chiusura.

- Swap su tassi d'interesse: uno swap su tassi d'interesse riguarda lo scambio di un importo normalmente fisso per periodo di pagamento per un pagamento che è basato su un benchmark di tassi variabili. Il capitale nozionale di uno swap su tassi d'interesse non cambia mai, ma cambiano solo gli importi fissi e quelli variabili. Quando le date di pagamento dei due importi d'interessi coincidono, normalmente la liquidazione è netta. Il rischio di mercato di questo tipo di strumento è costituito dalla variazione dei benchmark di riferimento utilizzati per gli elementi fisso e variabile. Uno swap su tassi d'interesse è un accordo fuori borsa tra due parti e può quindi essere personalizzato in base ai requisiti delle parti interessate. Di conseguenza, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio.
- Contratti di cambio: questi contratti comportano lo scambio di una somma in una valuta con una somma in un'altra valuta ad una data specifica. Dopo che il contratto è stato stipulato il suo valore cambia in funzione dell'andamento dei tassi di cambio e, in caso di contratti a termine, dei differenziali dei tassi d'interesse. Nella misura in cui tali contratti vengono utilizzati per coprire l'esposizione in una valuta estera non di base in quella di base del comparto, esiste il rischio che la copertura possa non andare a buon fine e le sue variazioni di valore non compensino esattamente la variazione di valore dell'esposizione valutaria coperta. Poiché gli importi lordi del contratto vengono scambiati ad una data specifica, esiste il rischio che se la controparte con cui il contratto è stato stipulato fallisce tra il momento del pagamento da parte del comparto ma prima della ricezione da parte del comparto dell'importo dovuto dalla controparte, il comparto si trova esposto al rischio di credito della controparte per l'importo non ricevuto e l'intero capitale della transazione può andare perduto.
- Credit Default Swap (CDS): questi contratti rappresentano derivati su credito, il cui valore di mercato varia in linea con l'affidabilità creditizia percepita del titolo o paniere di titoli sottostante. Se è stata venduta la copertura, il comparto ha un'esposizione creditizia simile al sottostante o al paniere di titoli come se fossero stati effettivamente acquistati. Quando la protezione è stata acquistata il comparto riceve un pagamento dalla controparte dello swap se il titolo sottostante (o uno di quelli del paniere di titoli) va in default, sulla base della differenza tra il capitale nozionale dello swap e il valore di recupero previsto, determinate dal mercato al momento del default. Il contratto swap è un accordo tra due parti e, quindi, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. Il rischio di documentazione per i CDS si riduce con l'adesione alla documentazione ISDA standard. La liquidità di un CDS può essere peggiore rispetto a quella del titolo o dei titoli del paniere sottostanti e ciò può influire negativamente sulla possibilità di chiudere una posizione in CDS o sul prezzo di transazione di detta chiusura.
- Total Return Swap (TRS): questi contratti rappresentano una combinazione di derivati su mercato e default del credito e sono influenzati da variazioni dei tassi di interesse e da rischi di credito e previsioni di credito. Un TRS riguardante il comparto che riceve il rendimento complessivo è simile nel profilo di rischio a quello che effettivamente detiene l'obbligazione di riferimento sottostante. Inoltre, queste transazioni possono essere meno liquide poiché, a differenza degli swap su tassi d'interesse, non vi è alcuna standardizzazione dell'indice di riferimento e ciò può influire negativamente sulla possibilità di chiudere una posizione in TRS o sul prezzo di transazione di detta chiusura. Il contratto swap è un accordo tra due parti e, quindi, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. Il rischio di documentazione per i TRS si riduce con l'adesione alla documentazione ISDA standard.
- Swap su indice d'inflazione: il rischio di mercato di questo tipo di strumento è costituito dalla variazione dei benchmark di riferimento utilizzati per i due elementi della transazione, uno dei quali è un benchmark di inflazione. Questo è un accordo tra due parti e può quindi essere personalizzato in base ai requisiti delle parti interessate. Di conseguenza, ogni parte deve sostenere il rischio del credito dell'altra. Viene disposta una garanzia per attenuare questo rischio. Uno swap su indice d'inflazione riguarda normalmente lo scambio di un importo finale fisso per un pagamento che non è fisso (l'elemento variabile dello swap dovrebbe essere solitamente collegato a un indice d'inflazione in una delle principali valute).

Liquidazione di Comparti e di Classi di Azioni

In caso di liquidazione di un comparto o di una classe di Azioni, le attività del comparto o della classe verranno realizzate, le passività pagate e i proventi netti della realizzazione distribuiti agli Azionisti in proporzione alla rispettiva quota azionaria in detti comparto o classe. È possibile che nel momento in cui vengono effettuate la realizzazione o la distribuzione alcuni investimenti detenuti dal comparto o dalla classe di Azioni abbiano un valore inferiore al costo iniziale degli investimenti, con conseguente perdita per gli Azionisti. Tutte le normali spese di esercizio sostenute fino alla liquidazione saranno a carico del comparto o della classe. Non esistono spese organizzative non ammortizzate per quanto riguarda la SICAV, un comparto o una classe.

La descrizione dei fattori di rischio legati agli investimenti in Azioni sopra riportata non intende essere completa. I potenziali investitori devono leggere l'intero Prospetto e rivolgersi ai loro consulenti legali, fiscali e finanziari prima di decidere di investire nella SICAV.

1.3. Profili di rischio

Profilo del rischio	Descrizione	Note
Rischio medio	Il valore del comparto viene calcolato giornalmente sulla base del valore di mercato delle sue esposizioni ad azioni, contante, equivalente del contante ed altri strumenti a breve. Chi investe in un comparto denominato in una valuta diversa dalla propria può andare incontro ad ulteriori rischi dovuti alle fluttuazioni del tasso di cambio. La strategia globale del comparto mira a raggiungere un livello minimo di esposizione netta ai mercati azionari, anche se un livello sostanziale di esposizione lorda al mercato azionario viene mantenuta mediante esposizioni brevi e lunghe ai titoli azionari sottostanti utilizzati per la costituzione del comparto. Il comparto può investire in strumenti finanziari derivati, tra i quali contratti per differenza, future, opzioni, contratti a termine e swap. I rischi associati agli strumenti derivati che comprendono, senza intento limitativo, rischio di volatilità, rischio di liquidità e rischio della controparte. Le perdite di un comparto possono anche derivare dall'inadempimento di un emittente o di una controparte.	FAST – Optimised European Market Neutral Fund FAST – Japan Alpha Fund
Rischio medio-alto (benchmark in contanti)	Il valore del comparto viene calcolato giornalmente sulla base del valore di mercato delle sue esposizioni ad azioni, contante, equivalente del contante ed altri strumenti a breve. Chi investe in un comparto denominato in una valuta diversa dalla propria può andare incontro ad ulteriori rischi dovuti alle fluttuazioni del tasso di cambio. La strategia globale del comparto mira a raggiungere un livello minimo di esposizione netta ai mercati azionari, anche se un livello sostanziale di esposizione lorda al mercato azionario viene mantenuta mediante esposizioni brevi e lunghe ai titoli azionari sottostanti utilizzati per la costituzione del comparto. Il comparto può investire in strumenti finanziari derivati, quali future, opzioni, contratti a termine e swap. I rischi associati agli strumenti derivati che comprendono, senza intento limitativo, rischio di volatilità, rischio di liquidità e rischio della controparte. Il comparto può inoltre investire in alcuni mercati in via di sviluppo, che possono essere estremamente volatili e i cui accordi in relazione alla normativa, alla negoziazione, alla liquidazione, alla liquidità e alla custodia dei titoli possono essere meno sicuri rispetto ai mercati consolidati. Le perdite di un comparto possono anche derivare dall'inadempimento di un emittente o di una controparte.	FAST – Global Alpha Fund
Rischio alto	Il valore del comparto viene calcolato giornalmente sulla base del valore di mercato degli investimenti azionari sottostanti. Essi possono comprendere titoli denominati in valute diverse rispetto a quella di riferimento del comparto, il che può comportare un certo livello di rischio di cambio. Chi investe in un comparto denominato in una valuta diversa dalla propria può andare incontro ad ulteriori rischi dovuti alle fluttuazioni del tasso di cambio. Il comparto può investire in strumenti finanziari derivati, tra i quali contratti per differenza, future, opzioni, contratti a termine e swap. I rischi associati agli strumenti derivati che comprendono, senza intento limitativo, rischio di volatilità, rischio di liquidità e rischio della controparte. Il comparto può anche investire in determinati mercati in via di sviluppo, che possono essere estremamente volatili e i cui accordi in relazione alla normativa, alla negoziazione, alla liquidazione, alla liquidità e alla custodia dei titoli possono essere meno sicuri rispetto ai mercati consolidati. Le perdite di un comparto possono anche derivare dall'inadempimento di un emittente o di una controparte.	FAST – Europe Fund FAST – Japan Fund FAST – UK Fund FAST – US Fund
Rischio molto alto	Il valore del comparto viene calcolato giornalmente sulla base del valore di mercato degli investimenti azionari sottostanti, molti dei quali possono presentare una maggiore volatilità a causa dell'esposizione ai tassi di cambio, o determinati rischi dovuti all'investimento in azioni, paesi o regioni che possono essere estremamente volatili e le cui normative in materia di regolamenti, negoziazione, liquidazione, liquidità e custodia dei titoli possono essere meno affidabili rispetto a quelle dei mercati stabiliti. Chi investe in un comparto denominato in una valuta diversa dalla propria può andare incontro ad ulteriori rischi dovuti alle fluttuazioni del tasso di cambio. Il comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi contratti per differenza, future, opzioni, contratti a termine e swap. Tra i rischi associati agli strumenti derivati figurano senza intento limitativo il rischio di volatilità, il rischio di liquidità e il rischio della controparte. Le perdite del comparto possono derivare anche dal default di un emittente o di una controparte.	FAST – Emerging Markets Fund

1.4 Politiche ed Obiettivi d'Investimento

Gli investitori possono scegliere tra più comparti e classi di Azioni. Ogni comparto offre un investimento in gruppi di titoli gestiti professionalmente emessi in aree geografiche e in valute diverse, prefiggendosi come obiettivo d'investimento la crescita del capitale, il reddito oppure un equilibrio tra crescita e reddito. Di seguito vengono elencati i comparti e i relativi obiettivi di investimento. L'elenco dettagliato di tutte le classi di Azioni alla data del presente Prospetto è riportato nell'Appendice II.

Profili di rischio

Per una dettagliata descrizione dei profili di rischio dei rispettivi comparti sottoindicati consultare la precedente sezione 1.3.

Performance della SICAV

Per la performance della SICAV consultare l'ultima versione dei Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) dei rispettivi comparti. Le performance passate non sono necessariamente indicative di risultati futuri dei comparti o del Gestore degli investimenti.

1.4.1. COMPARTI AZIONARI – POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo dei comparti è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell'obiettivo d'investimento del comparto, i comparti investiranno in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome dei singoli comparti e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni.

I comparti possono fare un uso estensivo di strumenti finanziari derivati o di strategie o strumenti derivati complessi per raggiungere gli obiettivi d'investimento. Salvo se diversamente previsto nei loro obiettivi d'investimento, i comparti cercheranno di realizzare i loro obiettivi d'investimento a lungo termine investendo la parte più importante delle loro attività in posizioni lunghe in titoli azionari, ed anche mantenendo un'ulteriore esposizione lunga e breve ai titoli azionari tramite l'uso di strumenti derivati. In tal modo viene dato al Gestore degli investimenti un certo grado di flessibilità di scelta di una particolare tecnica, o di concentrazione o di diversificazione degli investimenti per costituire liberamente i portafogli.

Se il Gestore degli investimenti ritiene che un particolare titolo sia sopravvalutato e soggetto quindi a una diminuzione del valore, può iniziare una posizione corta utilizzando strumenti sintetici per ottenere lo stesso effetto economico della vendita della posizione breve in titoli. Il Gestore degli investimenti può anche decidere di mantenere una posizione corta su un intero mercato, normalmente mediante l'uso di strumenti derivati. Tali posizioni possono essere costituite indipendentemente dal fatto che il comparto abbia o meno investito in quel particolare mercato, in conformità agli obiettivi di investimento del comparto stesso. Se lo ritiene opportuno, il Gestore degli investimenti può decidere di modificare l'esposizione totale di mercato del portafoglio.

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati inoltre per ottenere l'esposizione a determinati mercati o singoli titoli o altre categorie d'investimento o per gestire i flussi di cassa. Dall'uso di strumenti derivati relativi a singoli titoli e indici si può ottenere un effetto leva.

Il portafoglio combinato di investimenti diretti e indiretti sarà in qualsiasi momento diversificato. Gli strumenti finanziari derivati liquidati in contanti utilizzati per realizzare posizioni lunghe e brevi possono comprendere, a titolo meramente esemplificativo, opzioni OTC e/o negoziate in borsa, *futures* su indici azionari e azioni, contratti per differenza, contratti a termine, *swaps* o una combinazione di tali strumenti. Le posizioni corte per i comparti verranno ottenute mediante uso di strumenti finanziari derivati liquidati in contanti.

Ogni comparto avrà attivi liquidi sufficienti (comprese, se del caso, posizioni lunghe sufficientemente liquide) per la copertura in qualsiasi momento delle obbligazioni derivanti dalle sue posizioni in derivati finanziari (comprese le posizioni corte sintetiche).

Alcuni comparti possono avere un universo di investimento composto da diversi mercati, mentre altri possono concentrarsi su un mercato particolare. Se l'universo di investimento è composto di diversi mercati, non è fatto obbligo al Gestore degli investimenti di investire in tutti i mercati che costituiscono detto universo e il Gestore degli investimenti può, in qualsiasi momento, ove lo ritenga opportuno, decidere di concentrarsi su pochi mercati o, addirittura, su uno solo di essi.

Alcuni comparti possono anche detenere investimenti accessori, tramite derivati o proprietà diretta. Tali investimenti saranno in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività fuori da questi mercati, o in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette, oppure in categorie d'investimento diverse dalle azioni, come reddito fisso, materie prime, immobiliare e cambi, nella misura consentita dalle limitazioni d'investimento della Parte V. L'eventuale esposizione alle materie prime verrà ottenuta tramite strumenti e derivati autorizzati quali – senza intento limitativo – quote/azioni di OICVM e/o altri OIC, fondi scambiati in borsa e transazioni swap su indici di materie prime. Gli investimenti in altri OIC che non siano conformi ai requisiti dell'art. 41 (1) e) saranno limitati al 10% del patrimonio netto del comparto. Il Gestore degli investimenti ricorrerà ad altre tipologie d'investimento per gestire le esposizioni a rischio attive residue in portafoglio.

Sebbene il ricorso a strumenti finanziari derivati può rivelarsi vantaggioso, tali strumenti comportano anche rischi differenti e, in certi casi, maggiori rispetto ai rischi presentati dagli investimenti più tradizionali. L'uso di strumenti finanziari derivati può rendere il prezzo delle Azioni più volatile. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi all'uso di strumenti finanziari derivati vedere il paragrafo "Fattori di rischio" al capitolo 1.2 del Prospetto.

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Rischio e Profilo dell'investitore	Classi disponibili	Note
FAST – Emerging Markets Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività in mercati emergenti globali tra cui, senza intento limitativo, America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette.	Rischio molto alto Il comparto può essere adatto per investitori che cercano la crescita del capitale nell'ambito di una strategia d'investimento diversificata. È più probabile che risulti adatto per investitori disposti ad accettare la volatilità dei mercati azionari, e che si trovano a loro agio con il ricorso ad esposizioni complementari lunghe e brevi per strutturare un portafoglio aggressivo con un profilo di rischio illimitato rispetto al relativo benchmark del mercato azionario. Le tecniche di shorting e leva finanziaria sono potenzialmente in grado di produrre un'ulteriore crescita. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di più lungo termine.	A-USD E-Euro Y-USD I-USD	Valuta di riferimento: USD Commissione di performance: 20% della sovraperformance se la classe supera il rendimento del benchmark di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. Al momento della pubblicazione del Prospetto il comparto non è disponibile per l'investimento. Questo comparto verrà lanciato a discrezione del Consiglio o della persona da esso delegata e il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il benchmark di riferimento è MSCI Emerging Markets.
FAST – Europe Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività in Europa e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette.	Rischio alto. Il comparto può essere adatto per investitori che cercano la crescita del capitale nell'ambito di una strategia d'investimento diversificata. È più probabile che risulti adatto per investitori disposti ad accettare la volatilità dei mercati azionari, e che si trovano a loro agio con il ricorso ad esposizioni complementari lunghe e brevi per strutturare un portafoglio aggressivo con un profilo di rischio illimitato rispetto al relativo benchmark del mercato azionario. Le tecniche di shorting e leva finanziaria sono potenzialmente in grado di produrre un'ulteriore crescita. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di più lungo termine.	A-Euro A-DIST-GBP E-Euro Y-Euro Y-DIST-GBP I-Euro	Valuta di riferimento: Euro Commissione di performance: il 20% della sovraperformance se la classe corrispondente supera il rendimento del benchmark di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. Al momento della pubblicazione del Prospetto le Azioni di classe Y-DIST-GBP non sono disponibili per l'investimento. Questa classe di Azioni verrà lanciata a discrezione del Consiglio o della persona da esso delegata e il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il benchmark di riferimento è MSCI Europe.

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Rischio e Profilo dell'investitore	Classi disponibili	Note
FAST – Global Alpha Fund	Il comparto mira ad ottenere un rendimento totale indipendentemente dall'andamento del mercato investendo in via primaria in azioni di società di tutto il mondo e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette, come pure in contante ed equivalente del contante e in strumenti a breve. Il Gestore degli Investimenti otterrà un'esposizione lunga alle azioni ritenute interessanti mantenendo un'esposizione corta alle azioni ritenute non interessanti per mezzo di strumenti diversi, tra cui strumenti finanziari derivati. Un'esposizione a breve potrà essere ottenuta esclusivamente per mezzo dell'utilizzo di strumenti finanziari derivati.	Rischio medio – alto (benchmark in contanti). Il comparto intende ottenere un rendimento totale indipendentemente dall'andamento del mercato. Può essere adatto per investitori che cercano esposizione ad un comparto che si prevede non correlato ai mercati azionari. È più probabile che risulti adatto per investitori disposti ad accettare un modesto livello di volatilità, e che si trovano a loro agio con il ricorso ad esposizioni complementari lunghe e brevi per strutturare un portafoglio aggressivo con un profilo di rischio illimitato rispetto al relativo benchmark in contanti. Anche se il Comparto ha un benchmark in contanti, non dovrebbe essere usato al posto dei fondi liquidità tradizionali. Tecniche di shorting e leva finanziaria hanno il potenziale di fornire un'ulteriore crescita. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di più lungo termine.	A-USD A-Euro (hedged) A-DIST-GBP (hedged) E-Euro (hedged) Y-Euro (hedged) I-Euro (hedged) I-DIST-Euro (hedged) I-USD	Valuta di riferimento: USD Commissione di performance: 20% della sovraperformance se la classe supera il proprio high water mark, che è aggiustato per il rendimento del benchmark in contanti corrispondenti. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Un nuovo high water mark viene definito in occasione della cristallizzazione. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. Al momento della pubblicazione del Prospetto il comparto non è disponibile per l'investimento. Questo comparto verrà lanciato a discrezione del Consiglio o della persona da esso delegata e il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base assoluta.
FAST – Japan Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività in Giappone e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette.	Rischio alto. Il comparto può essere adatto per investitori che cercano la crescita del capitale nell'ambito di una strategia d'investimento diversificata. È più probabile che risulti adatto per investitori disposti ad accettare la volatilità dei mercati azionari, e che si trovano a loro agio con il ricorso ad esposizioni complementari lunghe e brevi per strutturare un portafoglio aggressivo con un profilo di rischio illimitato rispetto al relativo benchmark del mercato azionario. Le tecniche di shorting e leva finanziaria sono potenzialmente in grado di produrre un'ulteriore crescita. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di più lungo termine.	A-JPY A-Euro E-Euro J-DIST-JPY Y-JPY I-Euro	Valuta di riferimento: JPY Commissione di performance: il 20% della sovraperformance se la classe corrispondente supera il rendimento del benchmark di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il benchmark di riferimento è MSCI Japan.

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Rischio e Profilo dell'investitore	Classi disponibili	Note
FAST – Japan Alpha Fund	<p>Il comparto mira ad ottenere un rendimento totale indipendentemente dall'andamento del mercato investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte preponderante della loro attività in Giappone e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette, come pure in contante ed equivalente del contante e in strumenti a breve. Il Gestore degli Investimenti otterrà un'esposizione lunga alle azioni ritenute interessanti mantenendo un'esposizione corta alle azioni ritenute non interessanti per mezzo di strumenti diversi, tra cui strumenti finanziari derivati. Un'esposizione a breve potrà essere ottenuta esclusivamente per mezzo dell'utilizzo di strumenti finanziari derivati.</p>	<p>Rischio medio.</p> <p>Il comparto intende ottenere un rendimento totale indipendentemente dall'andamento del mercato. Può essere adatto per investitori che cercano esposizione ad un comparto che si prevede non correlato ai mercati azionari. È più probabile che risulti adatto per investitori che si trovano a loro agio con il ricorso ad esposizioni complementari lunghe e brevi e che cercano un modesto livello di volatilità rispetto al relativo benchmark in contanti. Anche se il Comparto ha un benchmark in contanti, non dovrebbe essere usato al posto dei fondi liquidità tradizionali. Il comparto può essere adatto per investitori cercano di aumentare la performance in una situazione di mercato a bassi rendimenti mediante tecniche di shorting e leva. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di medio termine.</p>	P-JPY	<p>Valuta di riferimento: JPY</p> <p>Commissione di performance: attualmente le Azioni di classe P non richiedono una commissione di performance.</p> <p>Al momento della pubblicazione del Prospetto il comparto non è disponibile per l'investimento. Questo comparto verrà lanciato a discrezione del Consiglio o della persona da esso delegata e il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza.</p> <p>L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base assoluta.</p>

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Rischio e Profilo dell'investitore	Classi disponibili	Note
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	<p>Il comparto mira ad ottenere un rendimento totale indipendentemente dall'andamento del mercato superiore a quello del contante, tramite una strategia di mercato neutra che investe in via primaria in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività in Europa e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette, come pure in contante, equivalente del contante e strumenti a breve. Il Gestore degli investimenti otterrà un'esposizione lunga alle azioni e agli strumenti collegati ritenuti interessanti mantenendo un'esposizione corta alle azioni e agli strumenti correlati ritenuti non interessante. Il Gestore degli investimenti intende mantenere sempre il comparto ampiamente neutro rispetto ai mercati con una bassa correlazione ai rischi di mercato, mantenendo i vari fattori di rischio di mercato sistematici praticamente a zero. Il portafoglio del comparto può essere strutturato in due modi: il comparto deterrà fino al 100% delle sue attività in posizioni lunghe dirette e fino al 100% delle sue attività in posizioni corte indirette tramite l'uso di strumenti finanziari derivati. In alternativa, il comparto deterrà posizioni lunghe fino al 100% delle sue attività e posizioni corte fino al 100% delle sue attività, utilizzando strumenti finanziari derivati indiretti, con un massimo del 100% delle sue attività in contanti, equivalenti del contante e strumenti a breve. Il comparto avrà asset liquidi sufficienti (comprese, se del caso, posizioni lunghe sufficientemente liquide) a copertura in qualsiasi momento delle obbligazioni del comparto derivanti dalle sue posizioni in derivati finanziari (comprese le posizioni corte).</p>	<p>Rischio medio.</p> <p>Il comparto intende ottenere un rendimento totale indipendentemente dall'andamento del mercato. Può essere adatto per investitori che cercano esposizione ad un comparto che si prevede non correlato ai mercati azionari, ed anche per quelli che cercano di ottenere la crescita del capitale senza esporsi al profilo di rischio inerente delle tipologie di investimento azionarie. Anche se il Comparto ha un benchmark in contanti, non dovrebbe essere usato al posto dei fondi liquidità tradizionali. Il comparto può essere adatto per investitori che cercano di aumentare la performance in una situazione di mercato a bassi rendimenti mediante tecniche di shorting e di leva finanziaria. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di medio termine.</p>	<p>A-Euro A-DIST-Euro A-DIST-GBP (hedged) A-USD (hedged) E-Euro Y-Euro I-Euro I-DIST-Euro I-GBP (hedged)</p>	<p>Valuta di riferimento: Euro</p> <p>Commissioni di performance: il 20% della sovraperformance se la classe supera il proprio high water mark, che è aggiustato per il rendimento del benchmark in contanti corrispondenti. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Un nuovo high water mark viene definito in occasione della cristallizzazione. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV.</p> <p>L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base assoluta.</p>

Denominazione del comparto	Obiettivo d'investimento	Rischio e Profilo dell'investitore	Classi disponibili	Note
FAST – UK Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società con sede centrale o che esercitano la parte predominante della loro attività nel Regno Unito e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette.	Rischio alto. Il comparto può essere adatto per investitori che cercano la crescita del capitale nell'ambito di una strategia d'investimento diversificata. È più probabile che risulti adatto per investitori disposti ad accettare la volatilità dei mercati azionari, e che si trovano a loro agio con il ricorso ad esposizioni complementari lunghe e brevi per strutturare un portafoglio ragionevolmente aggressivo ma con un profilo di rischio limitato rispetto al relativo benchmark del mercato azionario. Le tecniche di shorting e leva finanziaria sono potenzialmente in grado di produrre un'ulteriore crescita. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di più lungo termine.	A-GBP Y-GBP I-GBP	Valuta di riferimento: GBP Commissione di performance: 20% della sovraperformance se la classe corrispondente supera il rendimento del benchmark di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. Il comparto è stato lanciato il 14 marzo 2011. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il benchmark di riferimento è FTSE All-Share.
FAST – US Fund	Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale investendo in via primaria in azioni di società che abbiano la sede centrale, o siano quotate o esercitino la parte predominante della loro attività negli Stati Uniti e in strumenti correlati in grado di dare esposizione alle società suddette.	Rischio alto. Il comparto può essere adatto per investitori che cercano la crescita del capitale nell'ambito di una strategia d'investimento diversificata. È più probabile che risulti adatto per investitori disposti ad accettare la volatilità dei mercati azionari, e che si trovano a loro agio con il ricorso ad esposizioni complementari lunghe e brevi per strutturare un portafoglio aggressivo con un profilo di rischio illimitato rispetto al relativo benchmark del mercato azionario. Le tecniche di shorting e leva finanziaria sono potenzialmente in grado di produrre un'ulteriore crescita. Tali tecniche, tuttavia, possono comportare ulteriori rischi, rendendo l'investimento nel comparto adatto solo per investitori azionari esperti con un orizzonte d'investimento di più lungo termine.	A-USD A-Euro A-DIST-GBP E-Euro Y-USD I-Euro I-USD	Valuta di riferimento: USD Commissione di performance: il 20% della sovraperformance se la classe corrispondente supera il rendimento del benchmark di più del 2% su base annualizzata. La commissione matura quotidianamente, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Per ulteriori dettagli consultare la Parte IV. Al momento della pubblicazione del Prospetto il comparto non è disponibile per l'investimento. Il comparto verrà lanciato a discrezione del Consiglio o della persona da esso delegata e il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza. L'esposizione globale del comparto sarà monitorata tramite metodologia VaR su base relativa. Il benchmark di riferimento è Standard & Poor 500.

1.5. Ulteriori Informazioni

Informazioni di registrazione per comparti o classi di Azioni

In linea di massima si prevede di registrare i comparti esistenti e quelli nuovi, come pure le classi di Azioni esistenti e quelle nuove nei vari paesi. Tenere presente che non tutti i comparti o le classi di Azioni sono disponibili presso tutti i Collocatori e/o in tutte le giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sulle registrazioni dei comparti gli investitori devono rivolgersi al consueto contatto Fidelity.

PARTE II

2. CLASSI DI AZIONI E NEGOZIAZIONE DI AZIONI

2.1. Classi di Azioni

Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di creare in ogni comparto diverse classi di Azioni le cui attività verranno comunemente investite in base alla specifica politica di investimento del comparto stesso, ma solo nei casi in cui possano venire applicate una struttura di commissioni specifica o altre funzioni specifiche in base alle caratteristiche delle singole classi di Azioni sotto indicate. Inoltre, possono essere create classi di Azioni in Euro, Dollari US, Yen giapponesi, Sterline o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.

Un elenco completo delle classi di Azioni disponibili al momento della pubblicazione del Prospetto si trova nella Parte I, 1. Informazioni sulla SICAV e/o nell'Appendice II, "Elenco di Classi di Azioni". L'elenco può essere aggiornato di volta in volta. Per richiedere gratuitamente l'elenco completo di tutte le classi di Azioni disponibili rivolgersi alla sede legale della SICAV in Lussemburgo.

La Società di gestione può, di volta in volta, offrire classi di Azioni esistenti per mezzo di diversi canali di collocamento in diversi paesi.

Il Consiglio dovrà aggiornare le specifiche informazioni relative ai vari paesi con l'inserimento delle classi di Azioni esistenti per adeguarsi alla legge locale, agli usi, alle prassi commerciali o per qualsiasi altra ragione.

Azioni di classe A

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe A:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
A	USD 50.000	USD 5.000	USD 50.000	USD 5.000
A (hedged)	USD 50.000	USD 5.000	USD 50.000	USD 5.000
A-DIST	USD 50.000	USD 5.000	USD 50.000	USD 5.000
A-DIST (hedged)	USD 50.000	USD 5.000	USD 50.000	USD 5.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Se non altrimenti indicato nel Prospetto, le Azioni hedged a capitalizzazione di classe A, le Azioni a distribuzione di classe A e le Azioni hedged a distribuzione di classe A hanno le stesse caratteristiche delle Azioni di classe A e verranno comunemente indicate come Azioni di classe A.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con benchmark azionari	Commissione di performance per comparti con benchmark in contanti
Fino al 5,25%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1,50%	n/d	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, benchmark e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Un nuovo high water mark viene definito in occasione della cristallizzazione. La base di calcolo, compresi commissione di performance e benchmark applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

Azioni di classe E

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe E:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
E	USD 50.000	USD 5.000	USD 50.000	USD 5.000
E (hedged)	USD 50.000	USD 5.000	USD 50.000	USD 5.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Se non altrimenti indicato nel Prospetto, le Azioni hedged a capitalizzazione di classe E hanno le stesse caratteristiche delle Azioni di classe E e verranno comunemente indicate come Azioni di classe E.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con benchmark azionari	Commissione di performance per comparti con benchmark in contanti
0%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1,50%	Fino allo 0,75%	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, benchmark e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Un nuovo high water mark viene definito in occasione della cristallizzazione. La base di calcolo, compresi commissione di performance e benchmark applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

Azioni di classe I

Le Azioni di classe I possono essere acquistate esclusivamente da Investitori istituzionali che soddisfano i requisiti stabiliti di volta in volta dal Collocatore generale. Le Azioni di classe I sono concepite in via principale per l'investimento di capitali di Investitori istituzionali, come fondi pensioni, associazioni senza fini di lucro ed enti locali.

Il Consiglio può, a sua esclusiva discrezione, ritardare l'accettazione di eventuali sottoscrizioni/acquisti per le Azioni di classe I fino a quando non ha ricevuto prova soddisfacente della qualifica dell'investitore quale Investitore Istituzionale. Se dovesse risultare in qualsiasi momento che un possessore di Azioni di classe I non è un Investitore Istituzionale, il Consiglio provvede a convertire tali Azioni in Azioni di classe A del comparto interessato (o di un altro comparto con una politica d'investimento simile se il comparto interessato non emette Azioni di classe A) dando comunicazione della conversione all'Azionista interessato.

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe I:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
I	USD 20.000.000	USD 100.000	USD 20.000.000	USD 100.000
I (hedged)	USD 20.000.000	USD 100.000	USD 20.000.000	USD 100.000
I-DIST	USD 20.000.000	USD 100.000	USD 20.000.000	USD 100.000
I-DIST (hedged)	USD 20.000.000	USD 100.000	USD 20.000.000	USD 100.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Se non altrimenti indicato nel Prospetto, le Azioni hedged a capitalizzazione di classe I, le Azioni a distribuzione di classe I e le Azioni hedged a distribuzione di classe I hanno le stesse caratteristiche delle Azioni di classe I e verranno comunemente indicate come Azioni di classe I.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con benchmark azionari	Commissione di performance per comparti con benchmark in contanti
Fino all'1%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino allo 0,80%	n/d	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, benchmark e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Un nuovo high water mark viene definito in occasione della cristallizzazione. La base di calcolo, compresi commissione di performance e benchmark applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

Azioni di classe J

Le Azioni di classe J sono concepite in via principale per l'investimento di capitali di Investitori Fund of Fund.

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe J:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
J-DIST	USD 1.000.000	USD 100.000	USD 1.000.000	USD 100.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Se non altrimenti indicato nel Prospetto, le Azioni a distribuzione di classe J hanno le stesse caratteristiche delle Azioni di classe J e verranno comunemente indicate come Azioni di classe J.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con benchmark azionari	Commissione di performance per comparti con benchmark in contanti
0%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1,50%	n/d	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, benchmark e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Un nuovo high water mark viene definito in occasione della cristallizzazione. La base di calcolo, compresi commissione di performance e benchmark applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

Azioni di classe P

Le Azioni di classe P possono essere acquistate solo da Investitori istituzionali che soddisfano i requisiti di volta in volta definiti dal Collocatore generale. Le Azioni di classe P sono indicate soprattutto per l'investimento in attività di Investitori istituzionali quali feeder fund del gruppo Fidelity.

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe P:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
P	USD 20.000.000	USD 100.000	USD 20.000.000	USD 100.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Se non altrimenti indicato nel Prospetto, le Azioni a capitalizzazione di classe P verranno comunemente indicate come Azioni di classe P.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/ vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/ uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con benchmark azionari	Commissione di performance per comparti con benchmark in contanti
Fino all'1%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino allo 0,80%	n/d	n/d	n/d

Azioni di classe Y

Attualmente sono in emissione le seguenti Azioni di classe Y:

Classe	Investimento minimo*	Investimento successivo*	Partecipazione minima	Disinvestimento minimo
Y	USD 1.000.000	USD 5.000	USD 1.000.000	USD 5.000
Y (hedged)	USD 1.000.000	USD 5.000	USD 1.000.000	USD 5.000
Y-DIST	USD 1.000.000	USD 5.000	USD 1.000.000	USD 5.000

* oppure l'equivalente degli importi specificati in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili.

Se non altrimenti indicato nel Prospetto, le Azioni hedged a capitalizzazione di classe Y e le Azioni a distribuzione di classe Y hanno le stesse caratteristiche delle Azioni di classe Y e verranno comunemente indicate come Azioni di classe Y.

Riepilogo Spese e Commissioni:

Commissione di sottoscrizione/vendita iniziale in vigore	Commissione di conversione in vigore	Commissione di rimborso/uscita in vigore	Commissione annuale di gestione in vigore	Commissione di collocamento	Commissione di performance per comparti con benchmark azionari	Commissione di performance per comparti con benchmark in contanti
0%	Fino al 2%	Fino all'1%	Fino all'1%	n/d	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark di più del tasso di rendimento minimo su base annualizzata. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. La base di calcolo, compresi commissione di performance, benchmark e tasso di rendimento minimo applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.	Il Gestore degli investimenti può incassare una commissione di performance se il rendimento della classe corrispondente supera quello del benchmark. La commissione matura ad ogni Giorno di Valutazione, ma i relativi importi vengono stornati in caso di sottoperformance e cristallizzati annualmente. Un nuovo high water mark viene definito in occasione della cristallizzazione. La base di calcolo, compresi commissione di performance e benchmark applicabili ai singoli comparti, è illustrata nei dettagli nella Parte IV del Prospetto.

Classi di Azioni con copertura

Il Gestore degli investimenti cerca di coprire il rischio di cambio indesiderato nella valuta di negoziazione principale mediante l'uso di contratti di cambio a termine.

Si veda "Classi disponibili" nella Parte I e/o "Elenco di Classi di Azioni" in Appendice II del Prospetto per le classi di Azioni con copertura.

Quando la copertura è in corso, i suoi effetti vengono rispecchiati nel Valore Patrimoniale Netto e, pertanto, nelle performance delle classi di Azioni. Analogamente, le eventuali spese derivanti dalle transazioni di copertura sono a carico delle classi relativamente alle quali sono state sostenute.

Occorre tenere presente che queste transazioni di copertura possono essere effettuate se la valuta di negoziazione principale diminuisce o aumenta di valore rispetto ad altre valute. Occorre notare inoltre che se la copertura è in corso può proteggere sostanzialmente gli investitori delle rispettive classi da un calo del valore dell'esposizione valutaria delle partecipazioni del portafoglio sottostante rispetto alla valuta di negoziazione principale, ma può anche impedire agli investitori di beneficiare dell'aumento del valore della valuta delle partecipazioni del portafoglio sottostante.

Non si ha la certezza che la copertura valutaria impiegata eliminerà completamente l'esposizione al rischio di cambio relativamente alle valute dell'investimento sottostante.

2.2. Negoziazione di Azioni**Procedure di negoziazione**

Generalmente, le Azioni possono essere acquistate, vendute o convertite presso uno qualsiasi dei Collocatori oppure possono essere sottoscritte o rimborsate o convertite dalla Società di gestione in un qualsiasi giorno di apertura dei Collocatori o della Società di gestione e secondo le procedure definite dai Collocatori o dalla Società di gestione. Possono essere utilizzate altre procedure se la negoziazione delle Azioni viene effettuata tramite Collocatori. Per ulteriori informazioni in proposito rivolgersi al consueto contatto Fidelity.

Prezzo unico

Il prezzo per l'acquisto e la vendita delle Azioni è unico ed è costituito dal Valore Patrimoniale Netto della relativa Azione. Se applicabile, verrà aggiunta una commissione di sottoscrizione/vendita iniziale in caso di acquisto o sottoscrizioni, una commissione di conversione in caso di conversione e una commissione di uscita o di rimborso in caso di vendita o rimborso.

Nota d'eseguito

Di norma, le note d'eseguito devono essere emesse entro 24 ore dalla ripartizione delle Azioni in caso di acquisto o della determinazione del prezzo in caso di rimborso o conversione.

Orari di chiusura delle negoziazioni

Gli orari standard di chiusura delle negoziazioni sono illustrati nella tabella seguente.

	Tutte le transazioni:
Tutti i comparti	prima delle 12:00 ora del Regno Unito (di norma le 13:00 ora dell'Europa centrale)

2.2.1. COME ACQUISTARE LE AZIONI

Sottoscrizioni

Gli investitori che acquistano le Azioni per la prima volta devono compilare un modulo di sottoscrizione. Le istruzioni per gli acquisti successivi devono di norma contenere tutti i dati di registrazione, il nome del comparto o dei comparti, la classe di Azioni, la valuta o le valute di pagamento e il valore delle Azioni da comprare. Le istruzioni di acquisto verranno di regola eseguite solo dopo la comunicazione da parte della banca del ricevimento del pagamento effettuato.

In caso di partecipazione congiunta e salvo diversa indicazione scritta al momento della richiesta, i singoli Azionisti cointestatari registrati sono autorizzati a sottoscrivere qualsiasi documento o a dare istruzioni in relazione alla partecipazione per conto degli altri Azionisti cointestatari. Tale autorizzazione si intende permanente a meno che il Collocatore non riceva una revoca a mezzo comunicazione separata.

Gli ordini di acquisto contenuti nei moduli di sottoscrizione debitamente compilati e ricevuti, unitamente all'importo corrispondente, da un Collocatore o dalla Società di gestione, nel caso in cui l'investitore sottoscriva le Azioni direttamente presso la Società di gestione, in un Giorno di Apertura del Collocatore e della Società di gestione (o dalla Società di gestione soltanto nel caso in cui l'ordine di acquisto sia indirizzato alla stessa) e prima dell'orario di chiusura delle negoziazioni previsto in un qualsiasi Giorno di Valutazione, verranno generalmente eseguiti in tale data al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva classe di Azioni successivamente calcolato, maggiorato delle eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili.

Di norma la Società di gestione e/o il Collocatore di competenza non accettano e non erogano pagamenti da e a persone diverse dall'Azionista registrato o da qualsiasi Azionista cointestatario.

Prezzo

Il prezzo d'acquisto è costituito dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della classe interessata calcolato in un Giorno di Valutazione, maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili. Il numero di Azioni verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Azione più vicino.

Informazioni sull'ultimo Valore Patrimoniale Netto delle Azioni delle singole classi sono disponibili presso i Collocatori o la Società di gestione. I Valori Patrimoniali Netti delle varie classi vengono pubblicati con le modalità di volta in volta decise dagli Amministratori.

Valute

Oltre che nella valuta principale di negoziazione dei singoli comparti e/o classi di Azioni, gli investitori possono ordinare le Azioni presso i Collocatori in ognuna delle principali valute liberamente convertibili. Gli investitori possono mettersi in contatto con i Collocatori per ricevere informazioni su tali valute. I Collocatori possono pubblicare informazioni relative ad altre valute da loro accettate. Le operazioni di cambio estero necessarie per gestire le operazioni di acquisto/rimborso del cliente possono essere aggregate e verranno effettuate dall'ufficio centrale di tesoreria di Fidelity a condizioni di mercato tramite le società di Fidelity, le quali potranno trarre benefici dalle predette operazioni. I pagamenti devono essere effettuati nella stessa valuta in cui è stato effettuato l'ordine.

Gli investitori che sottoscrivono le Azioni direttamente tramite la Società di gestione possono effettuare il pagamento esclusivamente nella valuta principale di transazione del rispettivo comparto o della rispettiva classe applicabile.

Liquidazione

La liquidazione dev'essere effettuata tramite bonifico bancario elettronico al netto delle commissioni bancarie. Il pagamento dev'essere effettuato sul conto bancario indicato dal Collocatore per la valuta di liquidazione.

Per eventuali altri metodi di pagamento è richiesta la preventiva approvazione del Collocatore o della Società di gestione. L'evasione delle richieste verrà normalmente effettuata solo dopo aver incassato il pagamento. L'importo ricevuto verrà investito al netto delle commissioni bancarie d'incasso.

Dopo l'acquisto o la sottoscrizione, gli Azionisti devono attendere almeno quattro Giorni Lavorativi prima di convertire o vendere ulteriormente le Azioni o chiederne il rimborso. Di norma, la proprietà delle Azioni viene trasferita all'investitore al ricevimento del corrispondente importo.

Tipo di Azioni

Le Azioni vengono emesse in forma registrata e conservate in un registro aperto dalla SICAV o da un suo delegato a nome dell'investitore. Non viene emesso alcun certificato azionario. In genere, le Azioni delle classi A, E ed Y sono disponibili anche tramite Clearstream ed Euroclear.

È possibile richiedere una certificazione del possesso azionario nominativo, che viene spedita circa quattro settimane dopo il pagamento delle Azioni e la comunicazione dei dettagli per l'intestazione al Collocatore o alla Società di gestione.

Procedure per la prevenzione del riciclaggio e dei finanziamenti ad organizzazioni terroristiche

Il diritto internazionale e le leggi e i regolamenti lussemburghesi (compresa, senza intento limitativo, la legge 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento delle organizzazioni terroristiche e successive integrazioni e modificazioni (la "Legge 2004")) e le circolari in materia emanate dall'autorità di controllo lussemburghese prevedono determinati obblighi per tutti i professionisti del settore finanziario per impedire che gli organismi d'investimento collettivo, come la SICAV, vengano utilizzati per il riciclaggio o il finanziamento di organizzazioni terroristiche. In quest'ottica la Società di gestione e/o il Collocatore interessato hanno messo a punto una procedura di identificazione degli investitori. A tal fine il modulo di richiesta dell'investitore dev'essere corredato da una serie di documenti decisi di volta in volta. Agli investitori può essere inoltre richiesto di fornire ulteriori documenti o estremi di identificazione aggiornati di volta in volta sulla base dei requisiti di due diligence per i clienti al momento in vigore ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. Per qualsiasi chiarimento in ordine ai documenti di identificazione richiesti rivolgersi all'Agente per i trasferimenti o a un funzionario Fidelity di fiducia.

2.2.2. COME VENDERE LE AZIONI

Istruzioni di vendita

Le istruzioni di vendita delle Azioni devono essere indirizzate a un Collocatore o alla Società di gestione.

Le istruzioni devono contenere tutti i dati di registrazione, il nome dei comparti, le classi di Azioni le valute di pagamento, il numero o il valore delle Azioni da vendere e le coordinate bancarie. Le istruzioni ricevute in un giorno di apertura del Collocatore o della Società di gestione, prima dei rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni di un Giorno di Valutazione vengono di norma regolate al Valore Patrimoniale Netto successivamente calcolato della rispettiva classe. Di norma, la Società di gestione e/o il Collocatore interessato non accettano e non erogano pagamenti da e a persone diverse dall'Azionista registrato o da qualsiasi Azionista cointestatario.

Gli Azionisti devono inviare istruzioni scritte e sottoscritte. In caso di partecipazione congiunta e salvo diversa indicazione scritta al momento della richiesta, i singoli Azionisti cointestatari sono autorizzati a sottoscrivere qualsiasi documento o a dare istruzioni in relazione alla partecipazione per conto degli altri Azionisti cointestatari. Tale autorizzazione si intende permanente a meno che il Collocatore non riceva una revoca a mezzo comunicazione separata.

Il valore minimo di una partecipazione in un qualsiasi comparto deve essere pari all'importo dell'investimento minimo iniziale.

Liquidazione

Solitamente la liquidazione si effettua tramite bonifico bancario elettronico. All'atto della ricezione di istruzioni scritte, il pagamento avviene normalmente in una delle principali valute di negoziazione della rispettiva classe di Azioni entro quattro Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione. Qualora in circostanze eccezionali al di fuori della possibilità di controllo della SICAV, non dovesse essere possibile effettuare il pagamento nel periodo prestabilito, lo stesso dovrà essere effettuato non appena ragionevolmente possibile e senza interessi. Gli importi delle liquidazioni possono essere soggetti a commissioni bancarie da parte della banca dell'Azionista (o da una banca corrispondente). I pagamenti possono essere effettuati anche in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili qualora richiesto dall'Azionista (o dagli Azionisti) al momento di consegna dell'istruzione.

Prezzo

Potrà essere applicata una commissione di uscita o di rimborso d'importo massimo pari all'1% del Valore Patrimoniale Netto, spese comprese, entrambe di competenza del Collocatore generale.

Rimborso in natura ("in specie")

La SICAV e/o la Società di gestione avranno facoltà, qualora il Consiglio o la Società di gestione lo decidano, di corrispondere il prezzo di rimborso a un Azionista che richieda il rimborso delle proprie Azioni (ma previo consenso dell'Azionista), "in specie" assegnandogli investimenti di pari valore facenti parte del pool di attività costituito in relazione a tale classe o classi di Azioni (in base al calcolo di cui all'Art. 23 dell'Atto Costitutivo) al Giorno di Valutazione in cui viene calcolato il prezzo di rimborso rispetto al valore delle Azioni da rimborsare. La natura e il tipo di attività che verranno trasferite in tali casi saranno stabiliti secondo equità e ragionevolezza e senza recare pregiudizio agli interessi degli altri titolari delle Azioni della relativa classe o classi di Azioni; la valutazione sarà confermata da una apposita relazione del revisore nella misura richiesta dalla legge o dalle normative vigenti. I costi di trasferimento saranno a carico del beneficiario.

2.2.3. COME EFFETTUARE LA CONVERSIONE

Azioni di classe A

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di un comparto o classe in un altro comparto o classe di Azioni purché siano soddisfatti i requisiti d'investimento minimo del comparto o della classe di Azioni esistenti e quelli del nuovo comparto o della nuova classe di Azioni.

Azioni di classe E

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe E di un comparto in Azioni di classe E di un altro comparto a condizione che le stesse siano state emesse.

Azioni di classe I

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe I di un comparto in Azioni di classe I di un altro comparto, a condizione che le stesse siano state emesse.

Azioni di classe J

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe J di un comparto in Azioni di classe J di un altro comparto a condizione che le stesse siano state emesse.

Azioni di classe P

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe P di un comparto in Azioni di classe P di un altro comparto a condizione che le stesse siano state emesse.

Azioni di classe Y

Gli Azionisti possono convertire interamente o in parte le loro Azioni di classe Y di un comparto in Azioni della di Y di un altro comparto, a condizione che le stesse siano state emesse.

Il Consiglio o le persone da esso delegate possono, a propria discrezione, e nel rispetto dei criteri di autorizzazione indicati nel Prospetto, decidere di accettare istruzioni di convertire Azioni di un comparto in Azioni di un'altra classe di Azioni in un altro comparto, o nello stesso, a patto che tutti gli azionisti di una particolare classe che richiedono di effettuare la conversione nello stesso Giorno di Valutazione, vengano trattati ugualmente.

Procedure

Istruzioni di conversione delle Azioni devono essere indirizzate a un Collocatore o alla Società di gestione. Le istruzioni devono riportare tutti i dettagli relativi al conto e al numero o al valore delle Azioni oggetto della conversione tra i comparti e le classi specificati. In caso di partecipazione congiunta e salvo diversa indicazione scritta all'atto della richiesta, i singoli Azionisti cointestatari sono autorizzati a sottoscrivere qualsiasi documento o ad impartire istruzioni in relazione alla partecipazione in questione per conto degli altri Azionisti. Tale autorizzazione si intende permanente a meno che il Collocatore non riceva una revoca a mezzo comunicazione separata.

Gli Azionisti non possono essere registrati quali proprietari delle nuove Azioni nel comparto in cui è stata effettuata la conversione fino al momento in cui il Collocatore o la Società di gestione non avrà ricevuto una liquidazione relativa alle Azioni del comparto dal quale gli Azionisti interessati hanno effettuato la conversione. In genere, prima di poter vendere o convertire le nuove Azioni in quelle di un altro comparto, gli Azionisti devono attendere fino a tre Giorni Lavorativi dal ricevimento delle istruzioni complete da parte del Collocatore o della Società di gestione.

Importi da convertire

Il valore minimo di una partecipazione in un qualsiasi comparto deve essere pari all'importo dell'investimento minimo iniziale.

Gli Azionisti devono pertanto convertire l'investimento iniziale minimo applicabile, oppure – nel caso d'investimento in un comparto in cui già possiedono una partecipazione azionaria – l'investimento successivo minimo applicabile. Quando si converte una partecipazione parziale, il valore minimo della partecipazione rimanente deve essere uguale all'investimento minimo iniziale.

Prezzo

Le istruzioni di conversione ricevute in un Giorno di Apertura del Collocatore o della Società di gestione prima dei rispetti orari di chiusura delle negoziazioni in un Giorno di Valutazione, vengono regolate al Valore Patrimoniale Netto calcolato in quella data per ciascuno dei relativi comparti. Le istruzioni di conversione ricevute dopo i rispetti orari di chiusura delle negoziazioni vengono regolate al Valore Patrimoniale Netto calcolato al Giorno di Valutazione successivo.

Nei confronti di alcuni comparti si applicano le commissioni di conversione indicate nella tabella seguente, le quali vengono pagate al Collocatore generale.

		VERSO	
		Classe di Azioni senza commissione di sottoscrizione	Tutte le altre classi di Azioni
D A	Classe di Azioni senza commissione di sottoscrizione	fino al 2%	fino al 2%
	Tutte le altre classi di Azioni	fino al 2%	fino al 2%

Una commissione di conversione massima del 2% può essere applicata a tutte le conversioni tra comparti e, se del caso, tra classi di Azioni di un comparto.

Il tasso di cambio da applicare qualora i prezzi dei relativi comparti siano denominati in valute differenti è quello stabilito per l'acquisto delle Azioni per il giorno in questione. Il numero di Azioni verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Azione più vicino.

2.3. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto di ogni comparto è determinato nella valuta di riferimento del rispettivo comparto ai sensi dell'Atto Costitutivo. La determinazione avviene normalmente nei singoli Giorni di Valutazione. L'importo così calcolato sarà diviso per il numero di Azioni del relativo comparto in circolazione alla chiusura delle attività per quanto fattibile.

L'Atto Costitutivo contiene le Norme di valutazione, le quali, al fine di determinare il Valore Patrimoniale Netto, prevedono che:

1. titoli e strumenti derivati negoziati in borse valori devono essere valutati all'ultimo prezzo disponibile il giorno in cui viene effettuata la valutazione, oppure devono essere valutati al valore equo di mercato a giudizio degli Amministratori o del loro delegato.
2. i titoli e gli strumenti derivati non scambiati presso le borse siano valutati, qualora trattati su un qualsiasi altro mercato regolamentato, nella maniera più possibile simile a quella descritta nel paragrafo precedente, a meno che gli Amministratori o loro delegati decidano che un altro metodo di quotazione rifletta in maniera più adeguata i loro giusti valori, nel qual caso tale criterio di quotazione sarà adottato ai fini della valutazione.
3. gli strumenti derivati non scambiati in borsa o in altri mercati regolamentati devono essere valutati in riferimento al valore di mercato delle attività sottostanti determinato in buona fede dagli Amministratori secondo regole di valutazione generalmente accettate verificabili dalla società di revisione.
I contratti swap verranno valutati al valore di mercato determinato in buona fede dagli Amministratori secondo regole di valutazione generalmente accettate verificabili dalla società di revisione. I contratti di swap basati su attività verranno valutati in riferimento al valore di mercato delle attività sottostanti. I contratti di swap basati su cashflow verranno valutati in riferimento al valore attuale netto dei futuri cashflow sottostanti.
4. i titoli condizionati posseduti dalla SICAV siano valutati al loro equo valore determinato dagli Amministratori o loro delegati. Tra i fattori che potranno essere presi in considerazione nel procedere a tale determinazione vi sono: (a) natura e durata delle limitazioni alla cessione di titoli, (b) esistenza di un mercato per titoli della stessa classe o per i titoli nei quali convertire i titoli condizionati, (c) sconto iniziale rispetto all'eventuale valore di mercato al quale quei titoli sono stati acquistati rispetto al valore di mercato di titoli non condizionati della stessa classe o nei quali siano convertibili.
5. il valore degli investimenti, titoli o altre attività trattate in via principale su un mercato sul quale agiscano operatori professionisti e investitori istituzionali sia determinato con riferimento all'ultimo prezzo disponibile.
6. azioni o quote di organismi di investimento collettivo siano valutate sulla base del rispettivo ultimo valore patrimoniale netto conosciuto.
7. il valore di somme di denaro liquide o in deposito, delle cambiali, dei titoli pagabili a vista e dei crediti esigibili, degli anticipi sulle spese, dei dividendi e degli interessi dichiarati o maturati, come sopra specificato, e non ancora riscossi sarà considerato valore del patrimonio complessivo; se, tuttavia, dovesse risultare improbabile che gli stessi fossero pagati o riscossi integralmente, il suddetto valore verrebbe calcolato dopo avere effettuato una detrazione per un ammontare ritenuto, dal Consiglio, adeguato a riflettere il valore effettivo degli stessi.
8. tutte le altre attività compresi i titoli ristretti e non immediatamente commercializzabili siano valutate nel modo che gli Amministratori o loro delegati ritengano in buona fede adatto a rispecchiare il valore equo di mercato delle singole attività.

Il Consiglio è autorizzato ad utilizzare altri metodi di valutazione adeguati con riferimento alle partecipazioni della SICAV qualora i metodi di valutazione sopra riportati non possano essere applicati a causa di eventi straordinari del mercato o altre circostanze, o qualora siano tali da comportare una valutazione di una partecipazione diversa dal valore equo.

Se, ad esempio, un mercato in cui investe la SICAV è chiuso nel momento in cui la SICAV viene valutata, gli ultimi prezzi di mercato disponibili potrebbero non rispecchiare esattamente il valore equo delle partecipazioni della SICAV. Una situazione di questo tipo si può verificare se in altri mercati, aperti nel momento in cui la SICAV viene valutata, con i quali il mercato chiuso ha una stretta correlazione, si sono avuti movimenti dei prezzi (dopo l'orario di chiusura del mercato in cui la SICAV ha investito). Per stabilire il valore equo delle partecipazioni in un mercato chiuso possono essere presi in considerazione anche altri fattori. Il mancato aggiustamento dei prezzi di chiusura al valore equo potrebbe essere sfruttato da alcuni investitori a spese degli azionisti di lungo periodo in un'attività nota come market timing.

Di conseguenza, gli Amministratori o i loro delegati possono aggiustare l'ultimo prezzo di mercato disponibile per tener conto del mercato e di altri eventi verificatisi tra la chiusura del mercato ed il momento in cui la SICAV viene valutata. Tali aggiustamenti vengono effettuati sulla base di una politica e di una serie di procedure concordate trasparenti al depositario ed ai revisori della SICAV. Gli eventuali aggiustamenti vengono applicati coerentemente a tutti i comparti e classi di azioni.

Anche altre situazioni possono dar luogo ad un analogo processo di aggiustamento, ad esempio quando una partecipazione è stata sospesa, non è stata negoziata per un certo periodo o per la quale non è disponibile un prezzo di mercato aggiornato. Gli investitori devono tener presente che può succedere che i pagamenti da fare ad un comparto, ad esempio quelli in relazione ad una classe di Azioni, possono non essere compresi nel Valore Patrimoniale Netto di un comparto fino a quando non sono stati effettivamente ricevuti per via dell'incertezza intrinseca in detti pagamenti.

Il valore di tutte le attività e passività non espresso nella valuta di riferimento di un comparto o nella valuta di negoziazione principale di una classe sarà convertito nella valuta di riferimento di quel comparto o nella valuta di negoziazione principale di una classe agli ultimi cambi quotati da qualsiasi primaria banca. Qualora tali quotazioni non siano disponibili, il cambio sarà determinato in buona fede dal Consiglio o secondo le procedure da esso stabilite.

Per "attività relative ad un comparto" s'intendono le attività attribuite a quel comparto meno le passività attribuite a tale comparto e, qualora un'attività o passività della SICAV non sia ritenuta attribuibile ad un dato comparto, essa sarà attribuita alle attività o passività relative all'intera SICAV o a tutti i comparti interessati in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di questi. Le passività sono vincolanti solo per il comparto interessato, fermo restando che, in circostanze eccezionali, gli Amministratori hanno facoltà di assumere obbligazioni in solido che possono essere vincolanti per vari comparti o per tutti i comparti, se ciò è nell'interesse degli Azionisti interessati.

I calcoli del Valore Patrimoniale Netto sono effettuati per conto della SICAV dalla Società di gestione o da un'organizzazione da essa incaricata a tale scopo (il "delegato") in conformità ai principi contabili generalmente riconosciuti. In assenza di malafede, negligenza o errori palesi, ogni decisione di calcolo del Valore Patrimoniale Netto presa dalla Società di gestione o dal suo delegato sarà definitiva e vincolante per la SICAV e gli Azionisti passati, presenti e futuri.

2.4. Politica di Adeguamento del Prezzo (Swing Pricing)

Le transazioni importanti di un comparto, attive e passive, possono comportarne la diluizione del patrimonio poiché il prezzo al quale un investitore compra o vende le Azioni di un comparto può non rispecchiare completamente i costi di negoziazione e di altro tipo che si hanno quando il gestore del portafoglio deve negoziare i titoli per tener conto di ingenti afflussi o deflussi di denaro. Per poter contrastare questa situazione e migliorare la protezione degli Azionisti esistenti, a partire dal 22 febbraio 2008 è stata adottata una politica intesa a consentire adeguamenti di prezzo nell'ambito del regolare processo di valutazione per contrastare l'impatto dei costi di negoziazione e di altro tipo, nel caso in cui gli stessi siano considerati significativi.

Se in un qualsiasi giorno di negoziazione il volume delle transazioni nette complessive in Azioni di un comparto supera la soglia di volta in volta prestabilita dagli Amministratori per i singoli comparti, il valore patrimoniale può essere rivisto in più o in meno nella misura necessaria a rispecchiare i costi presumibilmente da sostenere nella liquidazione o nell'acquisto di investimenti per soddisfare le transazioni nette quotidiane a livello di comparto. La soglia viene definita dagli Amministratori tenendo conto di fattori quali le condizioni di mercato in essere, i costi stimati della diluizione e l'entità dei comparti, la cui applicazione verrà innescata meccanicamente o su base coerente. L'adeguamento sarà in più quando le transazioni totali nette comporteranno un aumento del numero di Azioni, mentre sarà in meno quando le transazioni totali nette comporteranno una diminuzione del numero di Azioni. Il valore patrimoniale aggiustato sarà applicabile a tutte le transazioni di quel determinato giorno.

Alcuni comparti sono attualmente cogestiti, nel qual caso i gruppi di asset aggregati vengono indicati con il termine "gruppo". I singoli comparti possono investire i loro patrimoni in uno o più gruppi. Ai fini dell'attuazione di una politica di adeguamento del prezzo, il Consiglio può decidere di stabilire una soglia per l'adeguamento prezzi a livello di gruppo.

L'adeguamento dei prezzi non supererà il 2% del valore patrimoniale netto originario. Dal momento che gli adeguamenti di prezzo verranno decisi in risposta a cashflow importanti e non a volumi normali, non è possibile prevedere con esattezza se si avranno in futuro rettifiche di prezzo. Di conseguenza non è neppure possibile prevedere esattamente con quale frequenza verranno effettuate tali rettifiche.

2.5. Cogestione delle Attività

Ai fini di una gestione efficace, il Consiglio e/o la Società di gestione possono scegliere che le attività di determinati comparti della gamma FAST siano cogestite. In tal caso, le attività di più comparti verranno gestite in comune. Le attività cogestite vengono indicate con il termine "gruppo", indipendentemente dal fatto che tali gruppi vengano utilizzati esclusivamente a scopo di gestione interna. I gruppi non costituiscono entità separate e non sono direttamente accessibili agli investitori. Ad ogni comparto cogestito verranno assegnate le rispettive attività specifiche.

Ove le attività di più comparti vengano raggruppate a scopo di gestione comune, le attività attribuibili a ogni comparto partecipante al gruppo verranno determinate inizialmente facendo riferimento alla composizione iniziale delle attività del comparto stesso e cambieranno a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni o disinvestimenti.

I diritti dei singoli comparti partecipanti alle attività cogestite si applicano a ogni e qualsiasi linea d'investimento del gruppo in questione.

Gli investimenti successivi effettuati per conto dei comparti cogestiti verranno allocati ai comparti in base ai rispettivi diritti, mentre le attività cedute verranno similmente imputate alle attività attribuibili ai singoli comparti partecipanti.

2.6. Sospensione Temporanea della Determinazione del Valore Patrimoniale Netto e dell'Emissione, Conversione e Rimborso delle Azioni

La Società di gestione e/o la SICAV possono sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di qualsiasi comparto e l'emissione, la conversione e il rimborso di tali Azioni:

- durante qualsiasi periodo di chiusura (ad eccezione delle normali festività o delle consuete chiusure per il weekend) dei mercati o delle borse presso cui è quotata una parte significativa degli investimenti della SICAV relativa a quel comparto e che sia il mercato o la borsa principali per tali investimenti, a condizione che la chiusura di tale borsa o mercato influisca sulla valutazione degli investimenti ivi quotati; o durante i periodi in cui le attività in tale mercato o borsa vengano sostanzialmente limitate o sospese, a condizione che tale limitazione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della SICAV relativi a quel comparto ivi quotato;
- durante un periodo in cui sussista una situazione d'emergenza in conseguenza della quale l'alienazione da parte della SICAV di investimenti relativi a quel comparto e rappresentanti una porzione sostanziale dei beni del comparto stesso non sia praticamente fattibile o possa essere gravemente pregiudizievole per gli Azionisti;
- durante interruzioni dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo di qualunque investimento della SICAV relativo a quel dato comparto o dei prezzi correnti su qualsiasi mercato o borsa;
- quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di qualunque investimento posseduto dalla SICAV e relativi a quel dato comparto non possano essere prontamente o accuratamente accertati;
- durante un periodo in cui la rimessa di somme destinate effettivamente o potenzialmente alla realizzazione o pagamento di qualunque investimento della SICAV relativi a quel dato comparto non possa essere effettuata, a giudizio della Società di gestione, in base ai normali cambi; e
- in caso di pubblicazione di avviso di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti allo scopo di procedere alla liquidazione della SICAV a partire dalla data di tale pubblicazione.

Inoltre, qualora in un qualsiasi Giorno di Valutazione le richieste di rimborso e le richieste di conversione riguardino più del 10% delle Azioni in emissione in relazione a un dato comparto, la Società di gestione e/o la SICAV potranno dichiarare che tutte o parte delle Azioni destinate al rimborso o alla conversione siano prorogate pro rata per un periodo ritenuto dalla Società di gestione, per conto della SICAV, il più conveniente nell'interesse della SICAV e/o la Società di gestione, per conto della SICAV, potrà tenere in sospeso eventuali richieste di rimborso che superino il 3% delle Azioni in emissione in relazione a un comparto o classe di Azioni o 5 milioni di Dollari USA (o l'equivalente in altra valuta). Detto periodo non potrà, di norma, superare 20 Date di Valutazione. In tali Date di Valutazione, queste richieste di rimborso e di conversione saranno soddisfatte con priorità rispetto a richieste successive.

La sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un comparto non implicherà la sospensione per altri comparti non interessati dagli eventi che ad essa hanno dato origine.

Agli Azionisti che hanno chiesto la conversione o il rimborso delle loro Azioni o che hanno presentato domanda di sottoscrizione di Azioni verrà data comunicazione scritta di qualsiasi sospensione del diritto di sottoscrivere, di convertire o di chiedere il rimborso delle Azioni e tempestiva comunicazione della fine di tale sospensione. Qualora a giudizio della Società di gestione una sospensione possa durare più di una settimana, tale sospensione verrà pubblicata con le modalità decise dalla Società di gestione, per conto della SICAV.

In caso di prevista liquidazione della SICAV, non saranno ammesse ulteriori emissioni, conversioni o rimborsi di Azioni dopo la spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti allo scopo di procedere alla liquidazione della SICAV. Tutte le Azioni circolanti alla data di tale pubblicazione parteciperanno alla distribuzione dei proventi derivanti dalla liquidazione della SICAV.

Ciascun Collocatore si riserva il diritto di sospendere o cessare la vendita di Azioni in uno o più comparti e di non accettare richieste. Le vendite saranno di norma sospese quando la SICAV sospenderà la determinazione del Valore Patrimoniale Netto.

2.7. Restrizioni Applicabili all'Acquisto, alla Sottoscrizione e al Passaggio in Alcuni Comparti

Il Consiglio e/o la Società di gestione potrebbero precludere parzialmente gli acquisti, le sottoscrizioni e i passaggi in entrata di un comparto o una classe di azioni solo ai nuovi investitori, oppure di precludere totalmente gli acquisti, le sottoscrizioni o i passaggi in entrata di un fondo o di una classe di azioni (in nessun caso, né nella limitazione parziale né in quella totale, è possibile impedire i rimborsi o i passaggi in uscita dal comparto).

Laddove ciò accada, il sito internet www.fidelity-international.com sarà aggiornato al fine di indicare le modifiche applicabili al Comparto o alla Classe di Azioni. Gli azionisti e i potenziali sottoscrittori dovranno ottenere conferma dalla Società di gestione o dai Collocatori o verificare sul sito internet l'attuale stato del comparto o delle Classi di Azioni. Una volta chiuso, il comparto o la classe di azioni non sarà riaperta fin quando il Consiglio non ritiene che le circostanze che hanno determinato la chiusura non sussistano più.

PARTE III

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1. Dividendi

Tipo di Azione	Nome dell'Azione	Pagamenti
Azioni a capitalizzazione	A A (hedged) E E (hedged) Y Y (hedged) I I (hedged) P	Non verranno pagati dividendi per le Azioni a capitalizzazione. Tutti gli interessi e altri redditi derivanti dagli investimenti verranno capitalizzati.
Azioni a distribuzione (da reddito netto)	A-DIST A-DIST (hedged) J-DIST I-DIST I-DIST (hedged)	Gli Amministratori intendono consigliare la distribuzione di praticamente tutti gli utili netti degli investimenti (annuali) di ogni classe. I dividendi di tutte le Azioni a distribuzione vengono dichiarati nel primo Giorno Lavorativo del mese di dicembre.

Azioni nominative

Reinvestimento dei dividendi

I dividendi vengono reinvestiti in ulteriori Azioni dello stesso comparto, salvo diversa disposizione scritta degli Azionisti.

I dividendi da reinvestire vengono accreditati presso l'Agente per i Trasferimenti che agisce per conto degli Azionisti e investe l'importo dei dividendi in ulteriori Azioni dello stesso comparto. Le Azioni vengono emesse al Valore Patrimoniale Netto determinato alla data in cui è stato dichiarato il dividendo, sempre che si tratti di un Giorno di Valutazione, altrimenti al Giorno di Valutazione successivo.

Su tali Azioni non si applica alcuna commissione di vendita. Le Azioni emesse a seguito del reinvestimento dei dividendi vengono depositate su un conto a nome dell'investitore. Le Azioni vengono calcolate fino a due decimali e la rimanente parte di liquidità (il cui valore sia quindi inferiore allo 0,01 di un'Azione) viene trattenuta presso la SICAV per essere inserita nei calcoli successivi.

Pagamento dei dividendi

I possessori di Azioni a distribuzione possono decidere di ricevere il pagamento dei dividendi che normalmente viene effettuato entro dieci Giorni Lavorativi, o appena possibile trascorso tale termine, mediante bonifico elettronico, al netto delle commissioni bancarie. In questo caso, salvo diversa indicazione, il pagamento viene generalmente effettuato nella valuta principale di negoziazione della classe di Azioni a distribuzione del comparto. Su richiesta, il pagamento può essere effettuato in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile al tasso di cambio in vigore.

Nel caso in cui il pagamento dell'importo dei dividendi per classi di Azioni maturati tra la data di lancio e la prima data di distribuzione prevista non fosse economicamente efficiente, il Consiglio si riserva il diritto di differire tale pagamento ad un periodo successivo.

Ove il pagamento dei dividendi sia inferiore a USD 50 (o all'importo equivalente in un'altra valuta) il dividendo verrà automaticamente reinvestito in ulteriori Azioni a distribuzione dello stesso comparto anziché essere pagato direttamente agli Azionisti.

Accordi di perequazione del reddito

Gli accordi di perequazione del reddito si applicano a tutte le classi di Azioni (a capitalizzazione e a distribuzione) e a tutti i comparti. Per le Azioni a distribuzione questi accordi sono volti ad assicurare che il reddito per Azione distribuito in relazione ad un dato periodo di distribuzione non sia influenzato da variazioni nel numero di Azioni in emissione durante quel periodo. L'importo della prima distribuzione percepito da un Azionista dopo l'acquisto di Azioni a distribuzione in quel comparto rappresenta in parte la partecipazione all'utile percepito dal comparto e in parte un reddito di capitale ("importo della perequazione"). In genere, l'importo della perequazione rappresenta l'importo medio dell'utile della classe di Azioni compresa nel Valore Patrimoniale Netto di ogni Azione emessa durante la distribuzione in questione. Si prevede che l'importo della perequazione non sarà tassabile come reddito percepito dall'Azionista, ma che sarà calcolato per ridurre il costo base di acquisizione delle Azioni ai fini del calcolo delle plusvalenze. Il trattamento fiscale degli importi della perequazione potrà tuttavia differire in alcuni paesi. Gli Azionisti che desiderano ottenere informazioni sull'importo della perequazione da essi percepito come parte della loro distribuzione potranno rivolgersi al Collocatore o alla Società di gestione, ai loro indirizzi.

3.2. Assemblea degli Azionisti e Relazioni

L'Assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene in Lussemburgo alle ore 9 del secondo giovedì di Marzo di ogni anno o, se il giorno in questione non è un Giorno Lavorativo in Lussemburgo, alla stessa ora del Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli Azionisti verranno pubblicati sul *Mémorial* ai sensi delle leggi lussemburghesi e negli altri quotidiani di volta in volta decisi dagli Amministratori e verranno inviati agli Azionisti con almeno 8 giorni di anticipo sulle rispettive assemblee. Tutti gli avvisi di convocazione devono specificare l'orario, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea, oltre al quorum e alle percentuali di voto richieste. Gli Azionisti di qualsiasi comparto possono indire, in ogni momento, assemblee generali per prendere decisioni in merito a questioni legate esclusivamente al comparto in questione.

L'esercizio della SICAV si chiude al 30 settembre di ogni anno. La relazione annuale della SICAV, comprensiva del bilancio, viene pubblicata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed almeno due settimane prima dell'Assemblea generale annuale degli azionisti. I libri contabili della SICAV vengono conservati separatamente nelle valute di riferimento di ogni comparto. I bilanci d'esercizio vengono presentati nelle valute di riferimento dei comparti, mentre il bilancio consolidato viene presentato in Dollari USA. La SICAV pubblica ogni sei mesi ed entro due mesi dalla data di redazione un rendiconto finanziario non sottoposto a revisione contenente un elenco dei beni di ogni comparto con i rispettivi valori di mercato.

Su richiesta, le relazioni annuali e semestrali possono essere scaricate dal sito <http://www.fidelity-international.com> o possono essere ottenuti gratuitamente presso la Società di gestione, i Collocatori e i Rappresentanti della SICAV.

3.3. Regime Fiscale

Regime fiscale della SICAV

La SICAV non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale lussemburghese sul reddito o sui redditi da capitale realizzati o non realizzati, né a ritenute fiscali lussemburghesi. I comparti sono soggetti ad una imposta annuale di sottoscrizione pari allo 0,05%, calcolata e pagabile ogni tre mesi sull'attivo netto del comparto così come determinato nell'ultimo giorno di ciascun trimestre fiscale.

Un'aliquota di imposta ridotta dello 0,01% annuo del patrimonio netto sarà applicata a classi di Azioni che vengono solo vendute o detenute da investitori istituzionali ai sensi del disposto dell'art. 174 della Legge del 2010.

Detta imposta non sarà applicabile in relazione alle attività investite in organismi di investimento collettivo lussemburghesi già di per sé soggetti a tale imposta.

I redditi da capitale, i dividendi e gli interessi relativi ai titoli posseduti dalla SICAV possono essere soggetti ad imposta sui redditi da capitale, a ritenuta d'acconto o ad altre imposte dal paese d'origine di volta in volta interessato e tali imposte non possono essere recuperate dalla SICAV né dagli Azionisti.

Imposte applicabili agli Azionisti persone fisiche

(i) Azionisti persone fisiche non residenti

Ai sensi delle leggi in vigore, gli azionisti persone fisiche non residenti in Lussemburgo ai fini fiscali non sono soggetti, con riferimento alle loro Azioni, alle seguenti imposte lussemburghesi: imposta sui redditi da capitale, ritenuta d'acconto, imposta sulle donazioni, imposta sulle proprietà immobiliari, imposta di successione né a qualsiasi altro tipo di imposta della SICAV.

Azionisti persone fisiche residenti in Lussemburgo

Regime fiscale dei dividendi ricevuti

Il reddito prodotto da Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo è soggetto a imposta sul reddito in Lussemburgo. Gli Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo possono beneficiare tuttavia di un'esenzione fiscale annuale applicabile alle distribuzioni imponibili fino a un importo massimo di 1.500 Euro (3.000 Euro per contribuenti coniugati che presentano dichiarazione congiunta). Le distribuzioni superiori al massimale annuo esente vengono tassate secondo l'aliquota progressiva. L'aliquota marginale massima sarà pari al 41,34% per il 2011. Inoltre sulla distribuzione lorda è dovuto un contributo per familiare a carico dell'1,4%, se gli Azionisti sono soggetti al regime previdenziale lussemburghese. Alla distribuzione lorda si applica un nuovo contributo pro crisi dello 0,8%.

Regime fiscale delle plusvalenze realizzate

Plusvalenze realizzate da Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo sono esentasse nel caso in cui:

- (a) la loro partecipazione (detenuta direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente con le rispettive famiglie (coniuge/partner e figli minori)) nella SICAV non superi il 10% del capitale versato della SICAV, e
- (b) la cessione abbia luogo dopo più di sei mesi dall'acquisto della stessa.

Plusvalenze realizzate da Azionisti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Lussemburgo sono tassabili nel caso in cui:

- (a) le Azioni della SICAV vengono cedute entro sei mesi dall'acquisto (indipendentemente dal livello di partecipazione), oppure
- (b) le Azioni della SICAV vengono cedute sei mesi dopo l'acquisto e la partecipazione (detenuta direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente con le rispettive famiglie (coniuge/partner e figli minori)) rappresenta più del 10% del capitale versato della SICAV.

Nel caso (a) le plusvalenze realizzate saranno soggette a imposta sul reddito fino al 41,34%.

Nel caso (b) le plusvalenze realizzate saranno soggette a imposta sul reddito previa deduzione di un importo massimo di 50.000 Euro (100.000 Euro per contribuenti coniugati/conviventi che presentano dichiarazione congiunta) disponibile per un periodo superiore a 10 anni. Il saldo risultante sarà soggetto a imposta sul reddito alla metà dell'aliquota applicabile per il rispettivo contribuente.

L'aliquota di imposta sul reddito marginale in Lussemburgo per il 2011 è del 41,34%. Inoltre, sulla distribuzione lorda è dovuto un contributo per familiare a carico pari all'1,4% se gli Azionisti sono soggetti al regime previdenziale lussemburghese. Viene applicato inoltre il nuovo contributo pro crisi dello 0,8%.

Azionisti persone fisiche residenti nel Regno Unito

I comparti a distribuzione e le classi di Azioni a distribuzione della SICAV registrati nel Regno Unito e che, successivamente alla fine dell'esercizio, sono certificati dall'HMRC come "comparti a distribuzione" per il periodo fiscale chiuso il 30 settembre 2010 verranno considerati anche come "comparti dichiaranti" ai fini delle *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009* per quel periodo. Tutti i comparti e classi di Azioni della SICAV sono stati certificati come "comparti dichiaranti nel regno Unito" dall'HM Revenue & Customs per l'esercizio finanziario con inizio al 1° ottobre 2010. Lo status di "comparto dichiarante" sarà valido anche per gli esercizi finanziari successivi salvo conformità con i requisiti di relazione annuale indicati nelle *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*.

Direttiva UE sui Risparmi

La Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento d'interessi (di seguito la "Direttiva"), stabilisce che agli Agenti per il Pagamento stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in determinati territori dipendenti o associati agli Stati membri che effettueranno pagamenti di reddito da risparmio a soggetti persone fisiche residenti in un altro Stato membro o agli enti residuali ai sensi della Direttiva (e, a seconda dello Stato di residenza dell'Agente per i Pagamenti, eventualmente anche a soggetti e agli enti residuali ai sensi della Direttiva residenti in determinati territori dipendenti o associati agli Stati membri) saranno obbligati, a seconda del paese ove tale Agente per i Pagamenti sia stabilito, o a comunicare alle autorità fiscali gli estremi del pagamento e del beneficiario o ad operare una trattenuta. L'Austria e il Lussemburgo hanno diritto ad attuare un sistema di "ritenuta fiscale di risparmio" per un periodo di transizione. Quando trova applicazione la ritenuta fiscale di risparmio, l'aliquota applicabile è del 20% a partire dal 1° luglio 2008 fino al 30 giugno 2011 e aumenterà al 35% a partire dal 1° luglio 2011. Vi sono tuttavia alcune procedure che consentono la non applicazione della ritenuta fiscale di risparmio. Occorre notare che il Consiglio d'Europa ha pubblicato una bozza di proposta di modifica della Direttiva. Pertanto, dovranno essere monitorate costantemente eventuali future implicazioni delle direttive UE sui risparmi.

La legge lussemburghese del 21 giugno 2005 ha recepito nella legislazione nazionale la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio.

I seguenti soggetti sono stati designati quali Agenti per il Pagamento:

- i) Per gli Azionisti che abbiano sottoscritto direttamente quote della Società di gestione od abbiano acquistato Azioni attraverso FIL (Luxembourg) S.A.
 FIL (Luxembourg) S.A.
 2a, Rue Albert Borschette
 BP 2174
 L-1021 Lussemburgo
- ii) Per tutti gli altri Azionisti che rientrano nella categoria prevista dalla Direttiva UE sul risparmio
 FIL Investments International
 Oakhill House
 130 Tonbridge Road
 Hildenborough
 Kent TN11 9DZ
 Regno Unito

Imposte applicabili agli Azionisti persone giuridiche

(i) Azionisti persone giuridiche non residenti

Ai sensi della legislazione corrente, gli azionisti persone giuridiche non residenti in Lussemburgo ai fini fiscali non sono soggetti a imposta sui redditi da capitale, ritenuta d'acconto, imposta sulle proprietà immobiliari, imposta di successione né a qualsiasi altro tipo di imposta della SICAV.

(ii) Azionisti persone giuridiche residenti e Azionisti persone giuridiche non residenti in Lussemburgo che detengono le Azioni mediante una stabile organizzazione in Lussemburgo

Le distribuzioni di dividendi e le plusvalenze realizzate da Azionisti persone giuridiche residenti in Lussemburgo ai fini fiscali sono tassabili ad un'aliquota complessiva del 28,80% (a partire dal 1° gennaio 2011).

Le conseguenze fiscali delle operazioni di acquisto, sottoscrizione, acquisizione, possesso, conversione, vendita, rimborso o lasciate in eredità delle Azioni della SICAV per ogni Azionista dipendono dalle leggi in materia applicabili nel paese d'appartenenza di detto Azionista. Gli investitori come gli interessati all'investimento devono ottenere personalmente una consulenza professionale in materia, come anche in relazione ad un eventuale controllo dei cambi o ad altre leggi o normative applicabili. Le leggi e la prassi fiscale, come pure le aliquote d'imposta applicabili alla SICAV e agli Azionisti, possono variare nel tempo.

3.4. Investitori Autorizzati

Sebbene le Azioni siano liberamente trasferibili, l'Atto Costitutivo riserva alla SICAV il diritto di limitare la proprietà effettiva delle Azioni da parte di qualsiasi persona a non più del 3% delle Azioni circolanti alla data di emissione o successivamente ad essa. L'Atto Costitutivo riserva inoltre alla SICAV il diritto di impedire la proprietà effettiva di Azioni da parte di qualsiasi "Soggetto statunitense" (secondo la definizione fornita). Il Consiglio ha adottato la definizione di "Soggetto statunitense" di seguito riportata. In virtù dei poteri suddetti, la SICAV può rimborsare le Azioni possedute oltre il limite suddetto o detenute da detto "Soggetto statunitense" secondo i termini dell'Atto Costitutivo e può limitare l'esercizio dei diritti relativi a tali Azioni.

“Investitore autorizzato” indica qualsiasi persona che non sia un Soggetto statunitense e che sottoscriva o acquisti le Azioni (indifferentemente dalla SICAV o da altro soggetto) purché non:

- a. mentre tale soggetto si trovi fisicamente presente negli Stati Uniti d’America o
- b. in relazione ad una sollecitazione a sottoscrivere mentre tale soggetto era fisicamente presente negli Stati Uniti d’America;
- c. e inoltre purché tale soggetto non sia tale che il suo acquisto di azioni possa risultare in una violazione delle leggi della giurisdizione in cui tale soggetto risiede o sia fisicamente presente.

Come utilizzato nel Prospetto, ma subordinatamente alla legge applicabile e ai cambiamenti che possano essere comunicati ai richiedenti o ai trasferenti le azioni, il termine “Soggetto statunitense” indica:

- a. un cittadino o residente degli Stati Uniti d’America;
- b. una società di persone, società di capitali, società a responsabilità limitata o entità simile, organizzata o costituita ai sensi del diritto degli Stati Uniti d’America oppure un’entità tassata come tale o assoggettata come tale a dichiarazione delle imposte ai sensi della legislazione statunitense delle imposte sul reddito;
- c. un patrimonio o un trust il cui esecutore, curatore o fiduciario sia un Soggetto statunitense a meno che, nel caso di trust il cui fiduciario sia un affidatario di professione rispondente ai criteri di Soggetto statunitense, un fiduciario che non sia Soggetto statunitense abbia discrezionalità esclusiva o condivisa in materia di investimenti in relazione all’attivo del trust, il trust non abbia scelto di essere un Soggetto statunitensi ai fini dell’imposta federale sul reddito, e nessun beneficiario del trust (e nessun costituente se il trust è revocabile) sia un Soggetto statunitense;
- d. un patrimonio o trust il cui reddito da fonti esterne agli Stati Uniti d’America si possa includere nel reddito lordo ai fini del calcolo delle imposte statunitensi sul reddito da esso dovute;
- e. un’agenzia o filiale di un’entità straniera situata negli Stati Uniti d’America;
- f. un conto amministrato o non amministrato oppure un conto simile (ad eccezione di un patrimonio o un trust) tenuto da un intermediario o altro fiduciario situato negli o al di fuori degli Stati Uniti d’America a favore o per conto di un Soggetto statunitense;
- g. un conto amministrato o un conto simile (ad eccezione di un patrimonio o un trust) tenuto da un intermediario o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti d’America, a eccezione di un conto amministrato o conto simile (ad eccezione di un patrimonio o trust) tenuto a favore o per conto di un Soggetto non statunitense da un intermediario o altro fiduciario professionista organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti d’America, che non sarà considerato Soggetto statunitense;
- h. un’impresa, società o altra entità, indipendentemente da cittadinanza, domicilio, stato o residenza qualora, ai sensi della legislazione statunitense delle imposte sul reddito al momento vigente, una percentuale del reddito corrispondente sia tassabile per un Soggetto statunitense anche in caso di mancata distribuzione, ad eccezione di una società d’investimento estera passiva;
- i. una società di persone, società di capitali o altra entità se (A) organizzata o costituita ai sensi del diritto di qualsiasi paese estero e (B) posseduta o formata da un Soggetto statunitense o da Soggetti statunitensi principalmente al fine di investire in titoli non registrati ai sensi dello *US Securities Act* del 1933 (incluse – senza intento limitativo – Azioni della SICAV);
- j. un piano previdenziale per i dipendenti, a meno che siffatto piano non sia costituito e amministrato in conformità alle leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti d’America e alla documentazione e prassi consuete in tale paese e sia tenuto principalmente a favore di soggetti tutti sostanzialmente stranieri non residenti in riferimento agli Stati Uniti d’America, e
- k. qualsiasi altra persona fisica o giuridica il cui possesso di Azioni o la cui richiesta di possedere Azioni in Fidelity Investments Institutional Services Company Inc., FIL Distributors International Limited o SICAV, agendo tramite i rispettivi Funzionari o Amministratori, possa violare il diritto dei valori mobiliari degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi stato o giurisdizione statunitense.

(Salvo che un Soggetto statunitense non includa un Investitore autorizzato o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, nonostante siffatta persona fisica o giuridica possa rientrare in una delle categorie suddette, in relazione alla quale FIL Distributors International Limited o la SICAV, agendo tramite i rispettivi Funzionari o Amministratori, decidano che il possesso di Azioni o la richiesta di possedere Azioni non violi il diritto dei valori mobiliari degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi stato o giurisdizione statunitense.)

Ai sensi del presente documento, con Stati Uniti d’America si intendono compresi i relativi stati, unioni, territori, possedimenti e il District of Columbia.

3.5. Liquidazione di FAST, Chiusura dei Comparti e delle Classi di Azioni

Un comparto o una classe di Azioni possono essere chiusi da a) una delibera dell’assemblea degli Azionisti di quel dato comparto o classe o, b) da delibera degli Amministratori che lo ritengano opportuno qualora il Valore Patrimoniale Netto di un comparto o di una classe sia inferiore a USD 50.000.000 o ad importo equivalente. In ogni caso, le attività del comparto o classe saranno realizzate, le passività estinte e i proventi netti dalla realizzazione saranno distribuiti agli Azionisti in proporzione al loro possesso di Azioni in quel comparto o classe. Il pagamento dei proventi agli Azionisti sarà effettuato a fronte della consegna alla SICAV dei certificati relativi alle Azioni in quel dato comparto o classe, ove opportuno e di altre prove di estinzione ragionevolmente richieste dagli Amministratori.

In caso di chiusura di un comparto o di una classe di Azioni, ne verrà dato avviso scritto agli Azionisti registrati. In caso di chiusura di un comparto, gli avvisi saranno inoltre pubblicati su *Mémorial* e “*d’Wort*” in Lussemburgo e, a scelta degli Amministratori, su altre testate in circolazione nei paesi nei quali la SICAV è registrata.

Gli Azionisti di uno o più comparti potranno altresì decidere, su deliberazione dell’assemblea di categoria del comparto o dei comparti interessati, di assegnare le attività di tale comparto o comparti ad un altro comparto e di riqualificare le Azioni di tale comparto o comparti interessati come Azioni di un altro comparto (dopo eventuale frazionamento o consolidamento necessario e il pagamento dell’importo corrispondente all’eventuale conferimento frazionario agli Azionisti o all’assegnazione, qualora così deliberato, di diritti a conferimenti frazionari come previsto nell’Atto Costitutivo della SICAV).

Gli Azionisti di uno o più comparti potranno inoltre decidere mediante delibera di un'assemblea di categoria di conferire le attività e passività attribuibili al comparto o ai comparti in questione ad un altro organismo d'investimento collettivo a fronte dell'emissione di Azioni di tale organismo da distribuire ai detentori di Azioni della categoria o delle categorie in questione.

Qualora venga deciso di fondere uno o più comparti con un altro organismo di investimento collettivo, la SICAV pubblicherà un avviso contenente informazioni relative al nuovo comparto di quell'organismo di investimento collettivo entro un mese prima della data in cui la fusione diventi effettiva, allo scopo di consentire ai detentori di Azioni di chiedere il rimborso gratuito delle loro Azioni prima dell'attuazione della fusione.

L'assemblea generale convocata per deliberare sul consolidamento di varie classi di Azioni all'interno della SICAV non sarà subordinata ad obblighi di quorum. Le delibere su questo argomento potranno essere prese a maggioranza semplice.

Le delibere da approvare da parte dell'assemblea di categoria in relazione ad un conferimento delle attività e passività attribuibili a un dato comparto o comparti ad un'altra impresa per investimenti collettivi saranno subordinate ai requisiti di quorum e maggioranza specificati nell'Atto Costitutivo, salvo in caso di fusione con un fondo comune d'investimento (*fonds commun de placement*) o un'impresa per investimenti collettivi con sede all'estero, nel qual caso le delibere saranno vincolanti solo per gli Azionisti che abbiano votato a favore delle proposte di fusione.

La SICAV ha durata illimitata ma può essere liquidata in qualsiasi momento mediante delibera degli Azionisti ai sensi della legge lussemburghese. I proventi netti dalla liquidazione corrispondenti a ogni comparto saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori di Azioni in quel dato comparto in proporzione al loro possesso di Azioni in quel comparto. Gli importi non rivendicati sollecitamente dagli Azionisti saranno tenuti in conti fiduciari dalla *Caisse des Consignations*. Gli importi non rivendicati da conti fiduciari entro il periodo stabilito per legge potranno essere confiscati secondo le disposizioni della legge lussemburghese.

Verrà convocata un'assemblea generale degli Azionisti per valutare la liquidazione della SICAV qualora il Valore Patrimoniale Netto della SICAV scenda a meno di due terzi del capitale minimo richiesto dalla legge. Il capitale minimo richiesto dalla legge lussemburghese è pari attualmente all'equivalente di Euro 1.250.000.

PARTE IV

4. DETTAGLI SULL'AMMINISTRAZIONE, COMMISSIONI E SPESE

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio è responsabile della strategia generale della SICAV.

La composizione generale del Consiglio è indicata nella sezione "Generalità: Gestione della SICAV".

Il Consiglio ha affidato alla Società di gestione la responsabilità della gestione e dell'amministrazione quotidiana e delle attività di marketing in relazione alla SICAV. La Società di gestione può delegare interamente o parzialmente a terzi le sue funzioni a condizione che mantenga il controllo e la supervisione generali.

Un Amministratore può ricoprire qualsiasi altra carica o incarico retribuito per la SICAV (ad eccezione della carica di Revisore) e può stipulare contratti con la SICAV senza correre il rischio di decadere dalla sua carica di Amministratore secondo i termini stabiliti dagli Amministratori. Un Amministratore potrà inoltre operare in qualità di professionista (ma non come Revisore) e in tal caso lui o la sua azienda avranno diritto ad un compenso per tali prestazioni come se non fosse un Amministratore.

Di norma, un Amministratore non può votare in relazione ad eventuali contratti nei quali è personalmente interessato. Eventuali contratti saranno riportati nei rapporti finanziari della SICAV.

Gli Amministratori non assunti dalla Società di gestione, dal Gestore degli investimenti o un Collocatore o le sue controllate saranno legittimati a percepire una retribuzione annua in qualità di Amministratori ed un compenso per ogni partecipazione ad un'Assemblea del Consiglio. La retribuzione totale riconosciuta agli Amministratori è esposta nella relazione e nei dati contabili annuali. Tutti gli Amministratori possono essere rimborsati di tutte le spese di viaggio, albergo e di altro tipo sostenute per la partecipazione alle assemblee del Consiglio o comunque attinenti all'attività della SICAV.

Gli Amministratori della SICAV saranno risarciti dalla SICAV per qualsiasi responsabilità e spesa connessa in relazione a reclami avanzati contro di loro per il fatto di ricoprire tali cariche, tuttavia non saranno concessi risarcimenti per responsabilità verso la SICAV o i suoi Azionisti in caso di esercizio arbitrario di un diritto, malafede, negligenza o grave inadempimento dei doveri in relazione a qualsiasi materia per la quale venga sentenziato in maniera definitiva che quell'Amministratore non ha agito in buona fede o nell'interesse della SICAV.

Società di gestione e funzionari supervisor

La SICAV ha nominato Società di gestione con un Contratto di incarico alla Società di gestione del 1° luglio 2011 la FIL Investment Management (Luxembourg) S.A, ai sensi del quale la SICAV paga commissioni in base alle aliquote commerciali concordate di volta in volta tra le parti più le ragionevoli spese vive come meglio precisato nella sezione Agente per l'amministrazione centrale e i servizi.

La Società di gestione è una *Société Anonyme* di diritto del Granducato del Lussemburgo costituita con atto notarile del 14 agosto 2002, pubblicato nel *Mémorial* del 23 agosto 2002. La società è stata costituita a tempo indeterminato ed è iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* al n. B 88 635. Le ultime modifiche allo Statuto apportate il 22 giugno 2011 saranno pubblicate nel *Mémorial* del 22 luglio 2011. La Società di gestione possiede un capitale azionario autorizzato ed emesso di EUR 500.000.

La Società di gestione è autorizzata a svolgere le sue funzioni ai sensi della Direttiva CE 2009/65 e come tale soddisfa i requisiti del Capitolo 15 della Legge del 2010. L'oggetto sociale della Società di gestione è la gestione ai sensi dell'art. 101(2) della Legge del 2010, compresi senza intento limitativo la creazione, l'amministrazione, la gestione e il marketing di organismi di investimento collettivo.

La Società di gestione è responsabile della gestione, dell'amministrazione – compresa l'amministrazione generale degli investimenti della SICAV – e delle attività di marketing.

Con il consenso della SICAV la Società di gestione ha incaricato il Gestore degli investimenti, il Conservatore del registro, Agente per i Trasferimenti, Agente per i Servizi Amministrativi e il Collocatore generale. I particolari relativi agli accordi con le suddette parti e la descrizione delle commissioni e delle spese a carico della SICAV sono di seguito indicati.

La Società di gestione e i suoi Funzionari supervisor avranno il compito di garantire in qualsiasi momento che le mansioni del Gestore degli investimenti, Collocatore e Conservatore del registro, Agente per i Trasferimenti e Agente per i Servizi Amministrativi, vengano svolte nel rispetto del diritto lussemburghese, dello Statuto e del Prospetto. Tra l'altro, la Società di gestione e i Funzionari supervisor dovranno garantire la conformità della SICAV alle limitazioni di investimento (vedere Parte V) e supervisionare l'attuazione della politica di investimento dei singoli comparti.

La Società di gestione e/o i Funzionari supervisor dovranno riferire al Consiglio in via trimestrale e informare tempestivamente la Società di gestione e il Consiglio su eventuali aspetti sostanzialmente negativi derivanti dall'attività di Gestore degli investimenti, Collocatore o Conservatore del registro, Agente per i Trasferimenti e Agente per i Servizi Amministrativi.

Gestore degli investimenti

La Società di gestione con il consenso della SICAV ha incaricato FIL Fund Management Limited ("Gestore degli investimenti"), mediante un Contratto di Gestione degli investimenti del 1° luglio 2011 stipulato tra la Società di gestione, la SICAV e il Gestore degli investimenti ("Contratto di Gestione degli investimenti"), di fornire alla SICAV la gestione quotidiana degli investimenti di ogni comparto, sotto la supervisione e l'esposizione al controllo della Società di gestione e dei suoi funzionari supervisor. Il Gestore degli investimenti è autorizzato ad agire per conto della SICAV e a selezionare agenti, operatori o intermediari tramite i quali svolgere operazioni e a fornire alla Società di gestione e agli Amministratori i rapporti che essi potranno richiedere.

La SICAV, unitamente ad altri OIC oggetto di consulenza o gestiti da FIL Fund Management Limited, potrà effettuare ordini di acquisto o vendita di titoli in cui la SICAV possa investire insieme a società collegate di FIL Fund Management Limited e altre società collegate della FMR LLC di Boston, Massachusetts, purché, fra le altre condizioni, sia ragionevolmente prevedibile che effettuino l'operazione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle prevedibilmente ottenibili da altri intermediari qualificati ad effettuare l'operazione e in base a percentuali di commissione paragonabili a quelle applicate da tali altri intermediari. Subordinatamente all'ottenimento della migliore esecuzione, la SICAV potrà prendere in considerazione la vendita di Azioni da parte di intermediari e operatori al momento della loro selezione per l'esecuzione delle operazioni.

Il Gestore degli investimenti fornisce inoltre servizi di gestione e di consulenza ad altri Fidelity Mutual Funds e Unit Trust, e d investitori istituzionali e privati.

Il Gestore degli investimenti potrà ricevere pareri sugli investimenti, e operare sulla base dei pareri ricevuti, da qualsiasi Persona collegata (ad es., qualsiasi società all'interno dell'organizzazione Fidelity) al Gestore degli investimenti e potrà svolgere, espletare e adempiere le sue funzioni, compiti e obblighi con o tramite qualsiasi Persona collegata (come tale definita). Il Gestore degli investimenti rimarrà responsabile del corretto adempimento di tali responsabilità da parte di detta società.

Risoluzione o modifica

Il Contratto di Gestione degli investimenti è stato stipulato per 30 anni a partire dal 1° luglio 2011, salvo risoluzione da parte di una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Qualora il Contratto di Gestione degli investimenti venga risolto per qualsiasi ragione, la SICAV, su richiesta del Gestore degli investimenti, dovrà modificare sollecitamente il proprio nome con uno non contenente la parola "Fidelity" né qualsiasi altro nome connesso al Gestore degli investimenti.

Commissione per la gestione dell'investimento e commissione di performance

La SICAV corrisponde al Gestore degli investimenti una commissione calcolata separatamente riguardo a ciascun comparto e maturata in ciascun Giorno di Valutazione nella valuta di riferimento e pagata mensilmente di norma in Dollari USA, alla percentuale annua dell'1,50% del patrimonio netto. La commissione potrà essere aumentata di volta in volta in relazione ad uno o più comparti, a condizione che la commissione non superi una percentuale annua del 3% (esclusa qualsiasi eventuale commissione di performance) del patrimonio netto del comparto. L'eventuale aumento comporta il preavviso agli Azionisti e la modifica del Prospetto.

Il Gestore degli investimenti riceverà inoltre un rimborso per le spese sostenute per la gestione delle operazioni di prestito su titoli, pari allo 0,50% dei ricavi lordi dei rispettivi comparti derivanti dalla loro partecipazione a tali operazioni.

Inoltre, il Gestore degli investimenti può anche incassare una commissione di performance. La base di calcolo della commissione di performance dei comparti con benchmark azionario è diversa da quella dei comparti con benchmark in contanti. I due metodi sono spiegati dettagliatamente qui di seguito.

Ai fini del calcolo della rispettiva commissione di performance, l'aliquota della commissione di performance, il tasso di rendimento minimo e il benchmark per ogni comparto dovranno essere quelli di seguito indicati:

Comparti con benchmark azionario	Aliquota della commissione di performance	Tasso di rendimento minimo	Benchmark
FAST – Emerging Markets Fund	20%	2%	MSCI Emerging Markets
FAST – Europe Fund	20%	2%	MSCI Europe
FAST – Japan Fund	20%	2%	MSCI Japan
FAST – UK Fund	20%	2%	FTSE All-Share
FAST – US Fund	20%	2%	Standard & Poor 500
Comparti con benchmark in contanti	Aliquota della commissione di performance	Tasso di rendimento minimo	Benchmark
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	20%	n/d	Per classi di Azioni in Euro: Tasso overnight LIBOR BBA Euro Per classi di Azioni in USD: Tasso overnight LIBOR BBA USD Per classi di Azioni in GBP: Tasso overnight LIBOR BBA GBP
FAST – Global Alpha Fund	20%	n/d	Per classi di Azioni in Euro: Tasso overnight LIBOR BBA Euro Per classi di Azioni in USD: Tasso overnight LIBOR BBA USD Per classi di Azioni in GBP: Tasso overnight LIBOR BBA GBP
FAST – Japan Alpha Fund	n/d	n/d	Per classi di Azioni in JPY: Tasso overnight LIBOR BBA JPY

A scanso d'equivoci, i benchmark suindicati vengono utilizzati esclusivamente per il calcolo della commissione di performance, e non devono pertanto in nessuna circostanza essere considerati indicativi di uno specifico stile di investimento.

Il Gestore degli investimenti e gli istituti che forniscono gli indici non saranno responsabili (per negligenza o altro) nei confronti degli Azionisti per eventuali errori, ritardi o variazioni della frequenza di comunicazione, messa a disposizione, composizione, calcolo o trasmissione degli indici di riferimento e non saranno tenuti a dare comunicazione in tal senso agli Azionisti.

La SICAV, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non sono patrocinati, sottoscritti, venduti o promossi dai rispettivi istituti che forniscono gli indici e questi ultimi non rilasciano alcuna garanzia, dichiarazione o valutazione della SICAV, della Società di gestione e del Gestore degli Investimenti o dell'uso degli indici di riferimento.

Il Gestore degli investimenti potrà rinunciare interamente o in parte alle sue commissioni in relazione a qualsiasi comparto, di volta in volta e a propria discrezione. Il Gestore degli investimenti si fa carico di tutte le spese sostenute da lui e da sue collegate e da consulenti e da qualsiasi Persona collegata relativamente ai servizi da lui prestati per la SICAV. Commissioni d'intermediazione, spese per le operazioni ed altri costi di esercizio della SICAV sono a carico della SICAV.

Metodo di determinazione della commissione di performance per Comparti con Benchmark azionario

Il Gestore degli investimenti ha diritto a ricevere una commissione di performance annuale calcolata in relazione al patrimonio netto di classi di Azioni dei comparti con benchmark azionario. Tale commissione di performance sarà equivalente all'aliquota della commissione di performance data moltiplicata per l'aumento del Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni classe di Azioni relativamente all'esercizio finanziario della SICAV, fermo restando un Tasso di rendimento minimo rispetto al relativo benchmark azionario. In tal caso, occorre tenere presente che il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni classe di Azioni non è necessariamente il più elevato Valore Patrimoniale Netto per Azione in assoluto.

L'uso di un Tasso di rendimento minimo, anziché di un High Water Mark, è adatto per determinare la commissione di performance di una classe di Azioni di un comparto che cerca di ottenere un rendimento relativo positivo superiore a quello di un benchmark azionario, dato che il benchmark presenta un livello di rischio inerente relativo alla classe di asset azionari sottostante. L'uso del Tasso di rendimento minimo intende garantire che agli investitori non verrà addebitata alcuna commissione di performance fino a quando il Gestore degli investimenti non avrà raggiunto un maggior rendimento rispetto al benchmark azionario commensurato, a giudizio del Gestore degli investimenti, di un particolare comparto o classe di Azioni. Occorre tener presente che se una classe di Azioni è stata lanciata parzialmente nell'esercizio finanziario della SICAV, il Tasso di rendimento minimo verrà calcolato in proporzione alla lunghezza di detto periodo.

Dopo un periodo di maggior rendimento negativo in cui la commissione di performance maturata è stata azzerata non potranno maturare commissioni di performance fino a quando il rendimento cumulativo di una classe di Azioni dal lancio o dal pagamento dell'ultima commissione di performance non risulta più elevato del rendimento cumulativo del benchmark in misura superiore al tasso di rendimento minimo cumulativo nello stesso periodo.

In ogni Giorno di Valutazione, viene calcolata la commissione di performance maturata per il Giorno di Valutazione precedente e, se opportuno, la commissione di performance diventa pagabile nell'ultimo Giorno di Valutazione dell'esercizio finanziario della SICAV. Se il rendimento cumulativo di una classe di Azioni non ha superato il rendimento cumulativo del benchmark in misura superiore al tasso di rendimento minimo cumulativo alla fine dell'esercizio finanziario della SICAV, e non viene pertanto pagata alcuna commissione di performance, non può maturare alcuna commissione di performance nel successivo esercizio finanziario della SICAV, fino a quando il rendimento cumulativo di una classe di Azioni dal lancio o dalla data di pagamento dell'ultima commissione di performance non risulta più elevato del rendimento cumulativo del benchmark in misura superiore al tasso di rendimento minimo cumulativo nello stesso periodo.

In caso di liquidazione o fusione di un comparto o di una classe di Azioni su cui è pagabile una commissione di performance, questa verrà pagata in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione prima della liquidazione o della fusione.

Il calcolo della commissione di performance avviene come di seguito descritto.

Rendimenti cumulativi

1. Ad ogni Giorno di Valutazione vengono determinati l'aumento o la diminuzione percentuali del valore di una classe di Azioni tra il Giorno di Valutazione precedente e il Giorno di Valutazione in occasione del lancio della stessa classe di Azioni o il Giorno di Valutazione dal pagamento dell'ultima commissione di performance. Tale misurazione viene effettuata in riferimento al Valore Patrimoniale Netto delle singole classi di Azioni aggiustato per i dividendi eventualmente distribuiti dal lancio o da quando è stata pagata l'ultima commissione di performance, l'eventuale commissione di performance, maturata e non ancora pagata, senza tener conto dell'eventuale aggiustamento al valore equo di mercato di cui alla sezione 2.3 e dell'eventuale adeguamento dei prezzi di cui alla sezione 2.4 nella Parte II del Prospetto, che corrisponde al "Valore Patrimoniale Netto aggiustato" diviso per il numero di Azioni in circolazione per ogni classe di Azioni alle rispettive Date di Valutazione per ottenere il "Valore Patrimoniale Netto aggiustato per Azione". Il risultato viene arrotondato a sei decimali.
2. Ad ogni Giorno di Valutazione vengono determinati l'aumento o la diminuzione percentuali dei singoli indici di riferimento per le singole classi di Azioni nello stesso periodo di cui al precedente punto 1. Il risultato viene arrotondato a sei decimali.
3. Ad ogni Giorno di Valutazione viene determinato in proporzione alla lunghezza di detto periodo il tasso di rendimento minimo cumulativo per le singole classi di Azioni nello stesso periodo di cui al precedente punto 1. La determinazione avviene moltiplicando il tasso di rendimento minimo per il numero effettivo di giorni trascorsi dal Giorno di Valutazione in occasione del lancio della stessa classe di Azioni, o dal Giorno di Valutazione in cui è stata pagata l'ultima commissione di performance, diviso per 365 (o 366 se l'anno è bisestile). Il risultato viene arrotondato a sei decimali.

Rendimenti giornalieri

4. Ad ogni Giorno di Valutazione vengono determinati l'aumento o la diminuzione percentuali del valore delle singole classi di Azioni tra il Giorno di Valutazione precedente e il Giorno di Valutazione precedente il Giorno di Valutazione precedente. Tale misurazione viene effettuata in riferimento al Valore Patrimoniale Netto delle singole classi di Azioni aggiustato per i dividendi eventualmente distribuiti dal lancio o da quando è stata pagata l'ultima commissione di performance, l'eventuale commissione di performance, maturata e non ancora pagata, senza tener conto dell'eventuale aggiustamento al valore equo di cui alla sezione 2.3 e dell'eventuale adeguamento dei prezzi di cui alla sezione 2.4 nella Parte II del Prospetto, che corrisponde al "Valore Patrimoniale Netto aggiustato" diviso per il numero di Azioni in circolazione per ogni classe di Azioni alle rispettive Date di Valutazione per ottenere il "Valore Patrimoniale Netto aggiustato per Azione. Il risultato viene arrotondato a sei decimali.
5. Ad ogni Giorno di Valutazione vengono determinati l'aumento o la diminuzione percentuali dei singoli indici di riferimento per le singole classi di Azioni nello stesso periodo di cui al precedente punto 4. Il risultato viene arrotondato a sei decimali.
6. Ad ogni Giorno di Valutazione viene determinato il tasso di rendimento minimo aggiustato per le singole classi di Azioni nello stesso periodo di cui al precedente punto 4 e in proporzione alla lunghezza di detto periodo. La determinazione avviene moltiplicando il tasso di rendimento minimo per il numero effettivo di giorni trascorsi dal Giorno di Valutazione precedente il Giorno di Valutazione precedente, diviso per 365 (o 366 se l'anno è bisestile). Il risultato viene arrotondato a sei decimali.

Calcolo della commissione di performance

7. Se il valore di cui al precedente punto 1. supera quello di cui al precedente punto 2. in misura superiore a quello di cui al precedente punto 3., e il valore di cui al precedente punto 4. supera quello di cui al precedente punto 5. in misura superiore a quello di cui al precedente punto 6., la commissione di performance è dovuta sulla misura in cui il valore di cui al precedente punto 4. è superiore al totale dei valori di cui ai precedenti punti 5. e 6. (maggior rendimento). La commissione di performance maturata viene maggiorata dell'aliquota della commissione di performance moltiplicata per il maggior rendimento moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto aggiustato al Giorno di Valutazione precedente per quella classe di Azioni aggiustato per eventuali sottoscrizioni o rimborsi negoziati al Valore Patrimoniale Netto del giorno precedente il Giorno di Valutazione.
8. Se il valore di cui al precedente punto 1. non supera quello di cui al precedente punto 2. in misura superiore a quello di cui al precedente punto 3., o se il valore di cui al precedente punto 1. supera quello di cui al precedente punto 2. in misura superiore a quello di cui al precedente punto 3., ma il valore di cui al punto 4. non supera quello di cui al precedente punto 5. in misura superiore a quello di cui al precedente punto 6., la commissione di performance è ridotta (ma non inferiore a zero¹) dell'aliquota della commissione di performance moltiplicata per il maggior rendimento negativo nella misura in cui il precedente punto 4. è inferiore al totale dei precedenti punti 5. e 6., moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto aggiustato al Giorno di Valutazione precedente per quella classe di Azioni aggiustato per eventuali sottoscrizioni o rimborsi negoziati al Valore Patrimoniale Netto del giorno precedente il Giorno di Valutazione.
9. La commissione di performance annuale dovuta al Gestore degli investimenti è pari alla complessiva commissione di performance maturata in occasione dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto al Giorno di Valutazione dell'esercizio finanziario della SICAV.

La commissione di performance può essere dovuta nel caso in cui il rendimento assoluto di una classe di Azioni risulti negativo. Per tutta una serie di ragioni, diverse classi di Azioni dello stesso comparto possono essere soggette ad importi di commissioni di performance diverse.

Durante periodi di volatilità dei mercati, possono verificarsi fluttuazioni inconsuete del Valore Patrimoniale Netto per Azione delle singole classi di Azioni per le quali viene addebitata una commissione di performance. Queste fluttuazioni possono verificarsi quando l'impatto di una commissione di performance provoca la riduzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione mentre i rendimenti delle attività sottostanti sono aumentati. Per contro, l'impatto della riduzione della commissione di performance maturata può far sì che il Valore Patrimoniale Netto per Azione aumenti mentre i rendimenti delle attività sottostanti sono diminuiti. Inoltre, gli investitori che acquistano Azioni in un momento in cui il rendimento cumulativo di una classe di Azioni – dal lancio o da quando è stata pagata l'ultima commissione di performance – è inferiore o uguale al rendimento cumulativo del benchmark maggiorato del tasso di rendimento minimo cumulativo su base annualizzata beneficeranno dell'eventuale successivo apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto per Azione in quanto non saranno maturate commissioni di performance fino a quando il rendimento cumulativo di una classe di Azioni dal lancio o da quando è stata pagata l'ultima commissione di performance non avrà superato il rendimento cumulativo del benchmark maggiorato del tasso di rendimento minimo cumulativo su base annualizzata.

Tuttavia, gli investitori devono tenere altresì presente che possono verificarsi fluttuazioni inconsuete quando una classe di Azioni passa da una situazione cumulativamente sottoperformante ad una situazione cumulativamente sovraperformante rispetto al rendimento del benchmark maggiorato del tasso di rendimento minimo cumulativo nello stesso periodo.

Non esiste alcun tetto massimo di commissione di performance dovuto al Gestore degli investimenti. Le commissioni di performance pagate al Gestore degli investimenti in un qualsiasi esercizio finanziario non sono rimborsabili negli esercizi finanziari successivi. Il Consiglio può effettuare gli aggiustamenti, a livello di ratei e risconti, nella misura da esso ritenuta opportuna per garantire che venga contabilizzato in modo esatto ed accurato il debito in termini di commissione di performance eventualmente dovuta al Gestore degli investimenti da una classe di Azioni di un comparto con benchmark azionario.

¹ Occorre tenere presente che mentre la commissione di performance maturata per una classe di Azioni non può scendere al di sotto di zero, l'eventuale sottoperformance viene monitorata e tenuta in considerazione nei successivi calcoli.

Metodo di determinazione della commissione di performance per Comparti con Benchmark in contanti

Il Gestore degli investimenti ha diritto a ricevere una commissione di performance annuale calcolata in relazione al patrimonio netto di classi di Azioni dei comparti con benchmark in contanti. Tale commissione di performance sarà equivalente all'aliquota della commissione di performance data moltiplicata per l'aumento del Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni classe di Azioni di un comparto relativamente all'esercizio finanziario della SICAV, fermo restando un High Water Mark aggiustato per il rendimento del relativo benchmark. In tal caso, occorre tenere presente che il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni classe di Azioni non è necessariamente il più elevato Valore Patrimoniale Netto per Azione in assoluto.

L'uso di un High Water Mark è adatto per determinare la commissione di performance di una classe di Azioni di un comparto che cerca di ottenere un rendimento assoluto annuale. L'uso di un High Water Mark intende garantire che agli investitori non verranno addebitate commissioni di performance fintantoché non saranno state recuperate eventuali perdite pregresse. L'High Water Mark è la soglia sopra la quale la commissione di performance diventa esigibile. L'High Water Mark corrisponde al valore più elevato del Valore Patrimoniale Netto per Azione al lancio di una classe di Azioni o del Valore Patrimoniale Netto per Azione per Azione di una classe di Azioni al quale è stata corrisposta l'ultima commissione di performance. Occorre tenere presente che l'High Water Mark pertanto non è necessariamente il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato in assoluto di una classe di Azioni. L'High Water Mark viene aggiustato in proporzione alla lunghezza di detto periodo per il rendimento cumulativo del benchmark dal lancio o dall'ultimo pagamento della commissione di performance ("High Water Mark aggiustato"). L'High Water Mark non può essere aggiustato in modo che l'High Water Mark aggiustato risulti inferiore all'High Water Mark. Non potranno maturare commissioni di performance a meno che il rendimento cumulativo di una classe di Azioni dal lancio o dall'ultimo pagamento della commissione di performance non sia superiore all'High Water Mark aggiustato. Ciò garantisce che dopo un periodo di maggior rendimento negativo in cui la commissione di performance maturata è stata azzerata non potranno maturare commissioni di performance fino a quando il rendimento cumulativo di una classe di Azioni dal lancio o dal pagamento dell'ultima commissione di performance non risulta più elevato del rendimento cumulativo del benchmark nello stesso periodo.

In ogni Giorno di Valutazione, viene calcolata la commissione di performance maturata per il Giorno di Valutazione precedente e, se opportuno, la commissione di performance diventa pagabile nell'ultimo Giorno di Valutazione dell'esercizio finanziario della SICAV. In caso di liquidazione o fusione di un comparto o di una classe di Azioni su cui è pagabile una commissione di performance, questa verrà pagata in occasione dell'ultimo Giorno di Valutazione prima della liquidazione o della fusione.

Il calcolo della commissione di performance avviene come di seguito descritto.

1. Ad ogni Giorno di Valutazione vengono determinati l'aumento o la diminuzione percentuali del valore delle classi di Azioni tra il Giorno di Valutazione precedente e il Giorno di Valutazione al momento del lancio della stessa classe di Azioni o al Giorno di Valutazione da quando è stata pagata l'ultima commissione di performance. Tale misurazione viene effettuata in riferimento al Valore Patrimoniale Netto delle singole classi di Azioni aggiustato per i dividendi eventualmente distribuiti dal lancio o da quando è stata pagata l'ultima commissione di performance, l'eventuale commissione di performance, maturata e non ancora pagata e senza tener conto dell'eventuale aggiustamento al valore equo di mercato di cui alla sezione 2.3 e dell'adeguamento dei prezzi di cui alla sezione 2.4 della Parte II del Prospetto, che corrisponde al "Valore Patrimoniale Netto aggiustato" diviso per il numero di Azioni in circolazione per ogni classe di Azioni alle rispettive Date di Valutazione per ottenere il "Valore Patrimoniale Netto aggiustato per Azione". Il risultato viene arrotondato a sei decimali.
2. Ad ogni Giorno di Valutazione viene determinato il rendimento dell'indice di riferimento per le singole classi di Azioni. A tal fine si calcola il tasso del benchmark (a sei decimali) al Giorno di Valutazione precedente per la potenza dell'effettivo numero di giorni trascorsi dal Giorno di Valutazione precedente il Giorno di Valutazione precedente, diviso per 365 (o 366 se si tratta di anno bisestile). Il risultato viene arrotondato a sei decimali.
3. Se il Valore Patrimoniale Netto aggiustato per Azione di una classe di Azioni supera l'High Water Mark aggiustato, e se il valore di cui al precedente punto 1. supera quello di cui al precedente punto 2., la commissione di performance è dovuta sulla misura in cui il valore di cui al precedente punto 1. è superiore a quello di cui al precedente punto 2. (maggior rendimento). La commissione di performance maturata viene maggiorata dell'aliquota della commissione di performance moltiplicata per il maggior rendimento moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto aggiustato al Giorno di Valutazione precedente per quella classe di Azioni, aggiustato per eventuali sottoscrizioni o rimborsi negoziati al Valore Patrimoniale Netto di quel Giorno di Valutazione.
4. Se il Valore Patrimoniale Netto aggiustato per Azione di una classe di Azioni non supera l'High Water Mark aggiustato, e se il valore di cui al precedente punto 1. non supera quello di cui al precedente punto 2., la commissione di performance è ridotta (ma non inferiore a zero²) dell'aliquota della commissione di performance moltiplicata per il maggior rendimento negativo nella misura in cui il valore di cui al precedente punto 1. è inferiore a quello di cui al precedente punto 2., moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto aggiustato al Giorno di Valutazione precedente per quella classe di Azioni, aggiustato per eventuali sottoscrizioni o rimborsi negoziati al Valore Patrimoniale Netto di quel Giorno di Valutazione.
5. La commissione di performance annuale dovuta al Gestore degli investimenti è pari alla complessiva commissione di performance totale maturata in occasione del Valore Patrimoniale Netto all'ultimo Giorno di Valutazione dell'esercizio finanziario della SICAV.

Per tutta una serie di ragioni, diverse classi di Azioni dello stesso comparto possono essere soggette ad importi di commissioni di performance diverse.

Durante periodi di volatilità dei mercati, possono verificarsi fluttuazioni inconsuete del Valore Patrimoniale Netto per Azione delle singole classi di Azioni per le quali viene addebitata una commissione di performance. Queste fluttuazioni possono verificarsi quando l'impatto di una commissione di performance provoca la riduzione del Valore Patrimoniale Netto per Azione mentre i rendimenti delle attività sottostanti sono aumentati. Per contro, l'impatto della riduzione della commissione di performance maturata può far sì che il Valore Patrimoniale Netto per Azione aumenti mentre i rendimenti delle attività sottostanti sono diminuiti. Inoltre, gli investitori che acquistano Azioni in un momento in cui il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una classe di Azioni è inferiore all'High Water Mark aggiustato per quella classe di Azioni beneficeranno dell'eventuale successivo apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto per Azione in quanto non saranno maturate commissioni di performance fino a quando non sarà stato raggiunto l'High Water Mark aggiustato.

² Occorre tenere presente che mentre la commissione di performance maturata per una classe di Azioni non può scendere al di sotto di zero, l'eventuale sottoperformance viene monitorata e tenuta in considerazione nei successivi calcoli.

Tuttavia, gli investitori devono tenere altresì presente che possono verificarsi fluttuazioni inconsuete quando una classe di Azioni passa da una situazione cumulativamente sottoperformante ad una situazione cumulativamente sovraperformante rispetto al rendimento del benchmark maggiorato del tasso di rendimento minimo cumulativo nello stesso periodo.

Non esiste alcun tetto massimo di commissione di performance dovuto al Gestore degli investimenti. Le commissioni di performance pagate al Gestore degli investimenti in un qualsiasi esercizio finanziario non sono rimborsabili negli esercizi finanziari successivi. Il Consiglio può effettuare gli aggiustamenti, a livello di ratei e risconti, nella misura da esso ritenuta opportuna per garantire che venga contabilizzato in modo esatto ed accurato il debito in termini di commissione di performance eventualmente dovuta al Gestore degli investimenti da una classe di Azioni di un comparto con benchmark cash.

Depositario

Con il Contratto di incarico al Depositario stipulato in data 15 settembre 2004 la SICAV ha incaricato la Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (il "Depositario") di agire in qualità di Depositario della SICAV e di custodire tutta la liquidità, i titoli ed altre proprietà della SICAV per conto della SICAV stessa. Il Depositario può affidare ad altre banche e istituti finanziari la custodia dei beni della SICAV. Il Depositario è tenuto a svolgere tutte le funzioni di Depositario prescritte dall'Articolo 33 della Legge del 2010. Il Depositario è una banca costituita in data 9 febbraio 1989 come *société anonyme* secondo le leggi del Granducato del Lussemburgo e successivamente trasformata in *société en commandite par actions*. Il Depositario è una sussidiaria della Brown Brothers Harriman & Co. La SICAV paga una commissione mensile di deposito calcolata in riferimento al Valore Patrimoniale Netto della SICAV l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese e pagata mensilmente per l'importo che il Depositario e la SICAV determineranno di volta in volta alla luce delle aliquote di mercato applicabili in Lussemburgo. La commissione del Depositario generalmente comprende le commissioni di deposito ed alcune commissioni applicabili a transazioni di altre banche ed istituti finanziari. Le spese per le operazioni e gli esborsi e le spese dirette ragionevolmente sostenute dal Deposito o da altre banche e istituti finanziari ai quali sia affidata la custodia dei beni della SICAV, saranno a carico della SICAV. Le commissioni pagate per questo servizio dalla SICAV variano a seconda dei mercati in cui viene investito il patrimonio della stessa e tipicamente vanno dallo 0,003% del patrimonio netto della SICAV nei mercati sviluppati allo 0,40% in quelli emergenti (escluse le commissioni di transazione e le ragionevoli spese e le spese vive). La commissione di deposito pagata in un esercizio finanziario sarà riportata nella relazione annuale della SICAV. L'incarico al Depositario potrà essere risolto dal Depositario o dalla SICAV mediante preavviso scritto di 90 giorni. La risoluzione è subordinata tuttavia alla condizione che, salvo per cause di forza maggiore, venga incaricato un nuovo Depositario che operi in luogo del Depositario uscente con effetto dalla data di risoluzione. Il Depositario uscente prenderà tutte le iniziative necessarie ad assicurare la tutela degli interessi degli Azionisti per il periodo occorrente a provvedere al corretto trasferimento dei beni al nuovo Depositario.

Collocatore generale e Collocatori

La Società di gestione con il consenso della SICAV ha nominato il Collocatore generale quale suo assistente nella promozione delle Azioni della SICAV. Il Collocatore generale ha nominato i Collocatori per la distribuzione delle Azioni. I Collocatori agiscono sempre in qualità di agenti del Collocatore generale. Il Collocatore generale agisce quale mandante nelle transazioni di acquisto e di vendita di Azioni tramite i Collocatori e le Azioni vengono emesse o rimborsate dalla SICAV al Collocatore generale alle condizioni riportate nel Prospetto. Il Collocatore generale non può riconoscere agli ordini ricevuti un prezzo meno favorevole di quello ottenibile direttamente presso la SICAV.

Il Collocatore generale e i Collocatori delle Azioni sono stati nominati Collocatori delle Azioni in base ai seguenti contratti in vigore: Contratto di incarico al Collocatore generale; Contratti di incarico ai Sub-Collocatori di Azioni stipulati con FIL (Luxembourg) S.A., FIL Investments International, FIL Investment Services GmbH, FIL Distributors International Limited, FIL Investment Management (Singapore) Limited, FIL Investissements e FIL Pensions Management.

I singoli contratti possono essere risolti da ognuna delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Al Collocatore generale viene riconosciuta l'eventuale commissione di sottoscrizione (fino al 5,25% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni) raccolta dai Collocatori delle Azioni (in quanto agenti del Collocatore generale). Al Collocatore generale viene riconosciuta l'eventuale commissione di sottoscrizione delle Azioni, se effettuata direttamente attraverso la Società di gestione, nonché le eventuali commissioni di distribuzione e di conversione, rimborso e vendita. La commissione di distribuzione per le Azioni di classe E matura quotidianamente e viene pagata ogni 3 mesi al Collocatore generale. Il Collocatore generale remunera i Collocatori delle Azioni attingendo alle eventuali commissioni di sottoscrizione. Dalle commissioni di sottoscrizione possono essere pagate commissioni iniziali ad intermediari o istituti finanziari. Nel caso in cui agli intermediari finanziari vengano pagate commissioni di natura continuativa o altre commissioni e spese, tali commissioni e spese di norma sono a carico del Gestore degli investimenti a fronte della commissione di gestione e/o del Collocatore generale a fronte della commissione di distribuzione e in ogni caso vengono pagate tramite il Collocatore generale.

Ai sensi dell'Atto Costitutivo, la commissione di sottoscrizione può eventualmente essere aumentata fino a un massimo dell'8% del Valore Patrimoniale Netto.

Salvo quanto descritto nel Prospetto, nessuna commissione, sconto, intermediazione o altra condizione speciale è stata concessa dalla Società di gestione in relazione ad Azioni emesse o da emettere dalla SICAV. Su qualsiasi emissione o vendita di Azioni, un Collocatore (compreso il Collocatore generale) potrà, attingendo ai fondi propri o alle eventuali commissioni di sottoscrizione, pagare commissioni o altri oneri su richieste ricevute tramite intermediari ed altri agenti professionisti o concedere sconti.

Agente per l'amministrazione centrale e i servizi

Conservatore del registro, Agente per i Trasferimenti, Agente per i Servizi Amministrativi ed Agente Domiciliatore

In base al Contratto d'agenzia del 1° luglio 2011, e con effetto da tale data, la Società di gestione con il consenso della SICAV ha nominato FIL (Luxembourg) S.A. quale Conservatore del registro e Agente per i Trasferimenti, Agente per i Servizi Amministrativi e Agente Domiciliatore per la SICAV. FIL (Luxembourg) S.A. tratta sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti di Azioni ed iscrive queste operazioni nel Registro degli Azionisti della SICAV. La stessa fornisce servizi alla Società di gestione in relazione alla tenuta dei conti della SICAV, alla determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni in ogni comparto ad ogni Giorno di Valutazione, all'invio di pagamenti dei dividendi agli Azionisti, alla preparazione e distribuzione di rapporti agli Azionisti ed alla fornitura di altri servizi amministrativi.

La SICAV paga delle commissioni in base alle aliquote commerciali di volta in volta concordate fra le parti più le ragionevoli spese vive.

Contratti di servizi

Con un accordo del 1° luglio 2011 (Contratto di servizi), la Società di gestione e la SICAV hanno incaricato FIL Limited di fornire servizi in relazione agli investimenti dei comparti, comprese valutazioni, statistiche, assistenza tecnica, reportistica ed altri tipi di assistenza.

A fronte dei servizi di cui al Contratto con la Società di gestione, al Contratto d'agenzia e al Contratto di servizi, la SICAV paga delle commissioni in base alle aliquote commerciali di volta in volta concordate fra le parti più le ragionevoli spese vive. La commissione massima pagata dalla SICAV per tali servizi sarà dello 0,35% delle attività nette (escluse le ragionevoli spese vive).

I contratti possono essere risolti da ognuna delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Revisori

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Lussemburgo, è stata nominata Revisore della SICAV. La nomina è subordinata ad approvazione da parte degli Azionisti in occasione di ogni Assemblea generale annuale.

Informazioni generali su commissioni e spese

I costi, gli oneri e le spese che possono essere imputabili alla SICAV includono: tutte le imposte pagabili sulle attività e gli utili della SICAV; le consuete commissioni bancarie e d'intermediazione dovute per operazioni relative ai titoli in portafoglio della SICAV (queste ultime da includere nel prezzo di acquisizione e da detrarre dal prezzo di vendita); le spese assicurative, postali e telefoniche; i compensi per gli Amministratori, quelli per la Società di gestione e le retribuzioni per dirigenti e impiegati della SICAV; il compenso per il Gestore degli investimenti, il Depositario, il Conservatore del registro, l'Agente per i Trasferimenti, l'Agente per i Servizi Amministrativi, l'Agente Domiciliatore, ogni Agente per i Pagamenti ed eventuali rappresentanti in altri paesi in cui le Azioni sono ammesse alla vendita, e tutti gli altri agenti incaricati per conto della SICAV; detto compenso potrà essere calcolato sull'attivo netto della SICAV o in base alle operazioni o potrà essere un importo fisso; spese di costituzione; costi di preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie e distribuzione di informazioni o documenti di offerta relativi alla SICAV, di relazioni annuali e semestrali e ad altri rapporti o documenti richiesti o previsti dalle leggi o norme applicabili dalle suddette autorità; costo di stampa di certificati e deleghe; costo di preparazione e deposito dell'Atto Costitutivo e di tutti gli altri documenti relativi alla SICAV, compresi gli atti di registrazione e i prospetti d'offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori finanziari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni; costo di abilitazione della SICAV o di abilitazione alla vendita di Azioni in qualsiasi paese o di quotazione presso qualsiasi borsa; costi di contabilità e di tenuta libri; costi di calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni comparto; costi di preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione o invio di avvisi pubblici ed altre comunicazioni (comprese documentazione elettronica o documentazione contrattuale convenzionale) agli Azionisti; spese legali e di revisione contabile; spese di registro; tutti gli altri costi e spese analoghi. Le spese amministrative e di altra natura, sia regolari che ricorrenti, potranno essere calcolate in via estimativa relativamente a periodi annuali o di altra durata e contabilizzate, in eguali proporzioni, in tali periodi.

Costi, oneri e spese attribuibili ad un comparto saranno sostenuti da quel comparto. In caso contrario, saranno attribuiti, proporzionalmente in Dollari Usa, al Valore Patrimoniale Netto di tutti i comparti, o di tutti quelli appropriati, in base al metodo giudicato ragionevole dagli Amministratori.

Parte delle commissioni pagate a intermediari selezionati per certe operazioni di portafoglio potranno essere rimborsate ai comparti che hanno generato le commissioni a favore di quegli intermediari e utilizzate per bilanciare le spese.

Salvo quanto descritto nel Prospetto, nessuna commissione, sconto, intermediazione o altra condizione speciale è stata concessa dalla SICAV e dalla Società di gestione in relazione ad Azioni emesse o da emettere dalla SICAV. Su qualsiasi emissione o vendita di Azioni, un Collocatore (compreso il Collocatore generale) potrà, attingendo ai fondi propri o alle eventuali commissioni sulle vendite, pagare commissioni o altri oneri e spese su richieste ricevute tramite intermediari ed altri agenti professionisti o concedere sconti.

Le transazioni in valuta estera a condizioni di mercato da o mediante società di Fidelity le quali società potranno trarre benefici dalle predette operazioni.

Le commissioni di cui sopra possono essere oggetto di rinuncia permanente o temporanea o sostenute dal Gestore degli investimenti.

PARTE V

5. LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI

5.1. Poteri e Garanzie di Investimento

L'Atto Costitutivo conferisce agli Amministratori, in base al principio di ripartizione del rischio e ferme restando le disposizioni dell'Atto Costitutivo stesso e delle leggi lussemburghesi, ampi poteri di stabilire le politiche societarie e d'investimento della SICAV e dei singoli comparti nonché le limitazioni agli investimenti di volta in volta applicabili.

A. Limitazioni agli investimenti

- I 1. La SICAV può investire in:
- Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un Mercato autorizzato;
 - Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché i termini di emissione comprendano l'impegno a chiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in un Mercato autorizzato e tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
 - quote/azioni di OICVM e/o altri OIC, situati o meno in uno Stato membro, purché:
 - detti OIC siano stati autorizzati ai sensi di leggi che sanciscono che gli stessi sono soggetti alla supervisione considerate dalla CSSF equivalenti a quelle emanate in base al diritto comunitario e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita,
 - il livello di tutela dei possessori di quote/azioni di detti OIC sia equivalente a quello riconosciuto ai possessori di unità/azioni di un OICVM e, in particolare, che le regole sulla separazione del patrimonio, sul prestito e la vendita allo scoperto di Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE,
 - l'attività di detti altri OIC sia attestata da bilanci annuali e situazioni semestrali che consentano la valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle operazioni nel periodo contabile,
 - non più del 10% del patrimonio di OICVM o degli altri OIC, di cui sia prevista l'acquisizione, possa, sulla base dei documenti costitutivi, essere investito complessivamente in unità/azioni di altri OICVM o altri OIC;
 - depositi presso istituti di credito, ripagabili o ritirabili a prima richiesta e con scadenza non superiore ai 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede in uno Stato membro o, nel caso in cui la sede dell'istituto di credito si trovi in un paese terzo, a condizione che sia soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF, equivalenti a quelle emanate in base al diritto comunitario;
 - strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti con regolamento in contanti negoziati su un Mercato autorizzato e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("derivati OTC"), a condizione che:
 - il sottostante sia costituito da strumenti contemplati in questa sezione I 1., indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute estere, in cui i comparti possono investire in conformità ai rispettivi obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle transazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a prudenziale supervisione ed appartengano alle categorie approvate dall'autorità di controllo lussemburghese;
 - i derivati OTC siano soggetti ad una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi mediante una transazione di compensazione in qualsiasi momento al valore equo su decisione della SICAV;
- e/o
- Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato autorizzato, di cui alle "Definizioni", se l'emissione o l'emittente di detti strumenti siano essi stessi regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, ed a condizione che tali strumenti siano:
 - emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca d'investimento Europea, da uno Stato non membro o, nel caso degli Stati federali, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un ente pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati membri, o
 - emessi da un organismo di cui qualsiasi titolo venga negoziato sui Mercati autorizzati, o
 - emessi o garantiti da un'organizzazione soggetta alla supervisione prudenziale, in conformità ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un'organizzazione soggetta e aderente a regole prudenziali considerate dalla CSSF altrettanto rigorose quanto quelle definite dal diritto comunitario, o
 - emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dal CSSF, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti ad una protezione dell'investitore equivalente a quella definita nel primo, nel secondo o nel terzo comma ed a condizione che l'emittente sia una società con capitale e riserve almeno pari a Euro 10.000.000 (diconsi dieci milioni di Euro) e che presenti e pubblici i bilanci annuali ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE, sia un organismo che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si occupi del finanziamento del gruppo, o un organismo che si occupi del finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che utilizzano una linea di credito bancaria.
2. Inoltre, la SICAV potrà investire fino al 10% del patrimonio netto di ogni comparto in Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al precedente punto 1.
- II La SICAV potrà detenere attività liquide ausiliarie fino al 49% del patrimonio netto di ogni comparto, percentuale che potrà in via eccezionale essere superata nel caso in cui gli Amministratori dovessero considerare ciò nel superiore interesse degli azionisti.
- III 1. a) La SICAV investirà non più del 10% del patrimonio netto di qualsiasi comparto in Titoli trasferibili o Strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente emittente.
- b) La SICAV non investirà più del 20% del patrimonio netto di qualsiasi comparto in depositi presso lo stesso ente emittente.
- c) L'esposizione al rischio di una controparte di un Comparto in una transazione su derivati OTC non potrà superare il 10% del suo patrimonio netto quando la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto I 1. d), il 5% del patrimonio netto negli altri casi.
2. Inoltre, se la SICAV deterrà per conto di un comparto investimenti in Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario di enti emittenti che singolarmente superano il 5% del patrimonio netto di tale comparto, il totale di tutti gli investimenti non dovrà essere superiore al 40% del patrimonio netto totale del comparto.
- Questa limitazione non trova applicazione in caso di a depositi e transazioni su derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.
- Indipendentemente dai limiti individuali di cui al paragrafo 1, la SICAV non potrà combinare per ogni comparto:

- investimenti in Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario emessi da un unico ente,
 - depositi presso un unico ente, e/o
 - esposizioni derivanti da transazioni in derivati OTC effettuate con un unico ente in misura superiore al 20% del suo patrimonio netto.
3. Il limite del 10% di cui al precedente sottoparagrafo 1. a) viene aumentato fino al 35% in relazione a Titoli trasferibili o Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dalle relative autorità locali, da uno Stato autorizzato o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.
4. Il limite del 10% di cui al precedente sottoparagrafo 1. a) viene aumentato fino al 25% per determinate obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede in uno Stato membro e soggetto per legge ad uno speciale regime di controllo pubblico inteso a tutelare i portatori di obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di queste obbligazioni dovranno essere investite a norma di legge in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di far fronte a rivendicazioni in relazione alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, possano essere utilizzate su base prioritaria per il rimborso del capitale e degli interessi maturati.
- Se un comparto investirà più del 5% del patrimonio netto nelle obbligazioni di cui al presente sottoparagrafo emesse da un unico emittente, il valore totale degli investimenti non potrà superare l'80% del patrimonio netto del comparto medesimo.
- Fermo restando quanto precede, la SICAV è autorizzata ad investire fino al 100% del patrimonio netto di ogni comparto, in conformità al principio della diversificazione del rischio, in Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dalle relative autorità o enti locali o da uno Stato membro dell'OCSE o da enti pubblici di carattere internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che ogni comparto investa in titoli provenienti da almeno sei emissioni diverse e che i valori di una unica emissione non superino il 30% del patrimonio netto del comparto.**
5. I Titoli trasferibili e gli Strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non verranno inseriti nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo 2.
- I limiti definiti ai sottoparagrafi 1., 2., 3. e 4. non potranno essere accorpati e, di conseguenza, gli investimenti in Titoli trasferibili o Strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente emittente, in depositi o strumenti derivati effettuati con lo stesso ente emittente non potranno, in nessun caso, superare un totale del 35% del patrimonio netto dei singoli comparti.
- Le società che fanno parte dello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la definizione della Direttiva 83/349/CEE o secondo regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate come singolo ente ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente paragrafo III.
- La SICAV può investire cumulativamente fino al 20% del patrimonio netto di un comparto in Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.
- IV 1. Fermi restando i limiti di cui al paragrafo V, i limiti previsti al paragrafo III vengono aumentati al massimo del 20% per investimenti in azioni e titoli di debito emessi dallo stesso ente emittente, nel caso in cui l'obiettivo della politica d'investimento di un comparto consista nel riprodurre la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario che sia sufficientemente diversificato, rappresenti un parametro adeguato per il mercato a cui si riferisce e sia pubblicato in modo adeguato e dichiarato nella politica d'investimento del comparto corrispondente.
2. Il limite di cui al paragrafo 1. è aumentato al 35% nel caso in cui ciò risulti giustificato da eccezionali condizioni di mercato, in particolare su Mercati regolamentati in cui determinati Titoli trasferibili o Strumenti del mercato monetario siano decisamente predominanti. Gli investimenti fino a questo limite sono consentiti solamente per un singolo emittente.
- V 1. La SICAV non può acquisire azioni con diritto di voto tali da metterla in condizione di esercitare una significativa influenza sulla gestione di un ente emittente.
2. La SICAV non potrà acquisire più del:
- 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente;
 - 10% dei titoli di debito dello stesso emittente;
 - 10% degli Strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.
3. I limiti di cui ai precedenti numeri 2 e 3 potranno venire ignorati se, all'atto dell'acquisto, l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del mercato monetario non sia valutabile.
- Le disposizioni del paragrafo V non saranno applicabili a Titoli trasferibili e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle sue autorità locali o da qualsiasi altro Stato non membro dell'UE, o emessi da enti pubblici di carattere internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE.
- Queste disposizioni vengono derogate anche per quanto riguarda azioni detenute dalla SICAV e facenti parte del capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE che investa le proprie attività primariamente in titoli di enti emittenti aventi sede legale nello stesso Stato, nel caso in cui, secondo la legislazione di detto Stato, detta partecipazione azionaria rappresenti l'unica modalità d'investimento della SICAV nei titoli di emittenti di tale Stato, fermo restando sempre che la politica d'investimento della società dello Stato non membro dell'UE rispetti i limiti indicati ai paragrafi III, V 1. e 2. e VI.
- I limiti qui sopra definiti non trovano applicazione quando gli investimenti dei singoli comparti vengono fatti nel capitale di società controllate che svolgano in via esclusiva per conto della SICAV o di detto comparto attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui ha sede la controllata, per quanto riguarda il rimborso di Azioni su richiesta degli Azionisti.
- VI 1. La SICAV può acquistare unità/azioni dell'OICVM e/o di altri OIC di cui al paragrafo I 1. c), a patto che non venga investito più del 10% del patrimonio netto di un comparto nelle unità di un OICVM o di altri OIC. Complessivamente, la SICAV non potrà investire più del 10% delle attività in unità di altri OICVM o altri OIC.
- Ai fini dell'applicazione di tale limite d'investimento, ogni comparto di un OIC multicomparto dev'essere considerato come un emittente separato a patto che sia garantita l'osservanza del principio di separazione degli obblighi dei diversi comparti nei confronti di terzi.
2. Gli investimenti sottostanti detenuti dall'OICVM o altro OIC in cui la SICAV investe non devono essere considerati ai fini delle limitazioni d'investimento di cui al precedente punto III.
3. Quando la SICAV investe in unità di OICVM e/o altro OIC gestiti, direttamente o per delega, dal Gestore degli Investimenti o da qualsiasi altra società alla quale il Gestore degli Investimenti sia collegato mediante gestione o controllo comuni, o una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, non possono essere applicate alla SICAV commissioni di sottoscrizione o di rimborso per conto dei suoi investimenti nelle unità di detti OICVM e/o altro OIC.
- Nel caso in cui un comparto investa una parte considerevole delle sue attività in OICVM e altro OIC collegati alla SICAV come descritto al paragrafo precedente, la commissione di gestione totale (esclusa l'eventuale commissione di performance) applicata a detto comparto e ai singoli OICVM o altro OIC in questione non potrà superare il 3% dei rispettivi patrimoni netti in gestione. La SICAV indicherà nel bilancio annuale le commissioni di gestione totali applicate al rispettivo comparto e all'OICVM e altro OIC in cui detto comparto ha investito durante l'esercizio.
4. La SICAV non può acquisire più del 25% delle unità dello stesso OICVM e/o altro OIC. Questo limite può essere ignorato al momento dell'acquisizione se in quel momento non sia possibile calcolare l'importo netto delle unità in emissione. Nel caso di un OICVM o altro OIC con più comparti, questa limitazione è applicabile in riferimento a tutte le unità emesse dall'OICVM o altro OIC in questione, tenendo conto di tutti i comparti combinati.
- VII La SICAV garantirà per ogni comparto che l'esposizione globale relativa a strumenti derivati non superi il patrimonio netto del relativo comparto. L'esposizione globale di un comparto non potrà pertanto superare il 200% delle sue attività totali nette. Inoltre, questa esposizione globale non potrà essere aumentata di oltre il 10% tramite mutui temporanei (cfr. sezione B. 2.), per cui l'esposizione massima totale di un comparto non potrà in nessun caso superare il 210% delle sue attività totali nette.

L'esposizione verrà calcolata tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio della controparte, dei prevedibili movimenti del mercato e del tempo disponibile per liquidare le posizioni. La presente disposizione trova applicazione anche ai sottoparagrafi che seguono.

Se la SICAV investe in strumenti finanziari derivati, l'esposizione alle attività sottostanti non può superare complessivamente i limiti d'investimento stabiliti al precedente paragrafo III. Se la SICAV investe in strumenti finanziari derivati basati su indice, tali strumenti non devono essere accorpai ai limiti stabiliti al precedente paragrafo III.

Quando un Titolo trasferibile o uno Strumento del mercato monetario contengono uno strumento derivato, quest'ultimo dev'essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti di questo paragrafo VII.

- VIII
1. La SICAV non può prendere a prestito per nessun comparto importi che superino il 10% del patrimonio netto del comparto stesso, e gli eventuali prestiti dovranno essere effettuati con banche e solo su base temporanea, a condizione che la SICAV possa acquistare valuta estera mediante mutui back to back.
 2. La SICAV non può concedere mutui né agire come garante per conto di terzi. Questa limitazione non impedisce alla SICAV di acquisire Titoli trasferibili, Strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti l 1 c), e) ed f) che non siano stati completamente pagati.
 3. La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto di Titoli trasferibili, Strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari.
 4. La SICAV non può acquisire beni mobili o immobili.
 5. La SICAV non può acquisire metalli preziosi né certificati che li rappresentino.
- IX
1. La SICAV non è tenuta a rispettare i limiti indicati nel presente capitolo in sede di esercizio dei diritti di sottoscrizione spettanti a Titoli trasferibili o Strumenti del mercato monetario facenti parte del suo patrimonio. Fermo restando l'obbligo di garantire il principio della ripartizione del rischio, i comparti di recente costituzione possono derogare dai paragrafi III, IV e VI 1., 2. e 3. per un periodo di sei mesi dalla loro data di costituzione.
 2. Se i limiti di cui al paragrafo 1 vengono superati per motivi al di fuori del controllo della SICAV o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la stessa deve adottare come obiettivo prioritario per le sue transazioni di vendita le opportune misure per rimediare a questa situazione, tenendo conto degli interessi degli azionisti.
 3. Nella misura in cui un emittente sia un organismo legale multicomparto nel quale il patrimonio del comparto sia esclusivamente riservato agli investitori di detto comparto e ai creditori le cui rivendicazioni siano state avanzate in relazione alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione del comparto medesimo, i singoli comparti devono essere considerati come emittenti separati ai fini dell'applicazione delle regole di ripartizione del rischio di cui ai paragrafi III, IV e VI.

B. Altre garanzie

Inoltre, la SICAV non potrà:

1. prendere denaro in prestito se non a breve termine, e in tal caso a concorrenza del 10% del Valore Patrimoniale Netto totale della SICAV;
2. impegnare, ipotecare, vincolare o comunque cedere a titolo di garanzia del suo debito qualsiasi delle attività della SICAV se non nella misura necessaria in relazione all'indebitamento consentito (entro il predetto limite del 10%), fermo restando che quanto precede non impedirà alla SICAV di accantonare o impegnare attività nella misura necessaria a costituire margini allo scopo di utilizzare operazioni e strumenti finanziari derivati come più dettagliatamente descritto al successivo punto D.;
3. sottoscrivere o partecipare (se non in qualità d'investitore) alla commercializzazione di titoli di altre società;
4. concedere prestiti né garantire obblighi di terzi, fermo restando che potrà effettuare depositi presso il Depositario o qualsiasi banca o istituto di deposito approvato dal Depositario o detenere titoli di debito. Il prestito di titoli non rappresenta un prestito ai fini della presente limitazione;
5. emettere warrant o altri diritti di sottoscrizione di azioni nella SICAV a favore dei propri Azionisti o di terzi;
6. salvo col consenso degli Amministratori, acquistare, vendere, prendere o dare in prestito investimenti di portafoglio ed effettuare comunque operazioni con qualsiasi gestore o consulente degli investimenti della SICAV, regolarmente incaricato, od altra Persona collegata (secondo la definizione di cui alla Parte V, 5.1, E. "Varie" del Prospetto) ad uno di essi;
7. investire in documenti rappresentativi di merci.

C. Procedure di gestione del rischio

La SICAV adotterà un processo di gestione del rischio che consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni ed il rispettivo contributo al profilo di rischio globale dei singoli comparti. La SICAV adotterà, se del caso, un processo di valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. La struttura di gestione del rischio è disponibile su richiesta presso la sede legale della SICAV.

D. Operazioni di prestito e di Transazioni di Riacquisto

Nella misura massima consentita, ed entro i limiti definiti dalla Legge del 2010 e da eventuali leggi o regolamenti d'attuazione lussemburghesi presenti o futuri, circolari e prese di posizione della CSSF (i "Regolamenti"), ed in particolare dal disposto (i) dell'articolo 11 del Regolamento del 2008 relativo ad alcune definizioni della Legge 2002 riguardanti gli organismi di investimento collettivo (riformulato dalla Legge del 2010) e (ii) della Circolare CSSF 08/356 relativa ai regolamenti applicabili agli organismi d'investimento collettivo relativamente all'impiego da parte loro di determinate tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (e successive integrazioni e modificazioni), la Società di gestione in relazione ai singoli comparti può, ai fini di una Gestione efficace del portafoglio, (a) effettuare, come acquirente o venditore, transazioni di riacquisto (*opérations à réméré*) e transazioni di riacquisto su contratti reverse e su contratti di riacquisto repo (*opérations de prise/mise en pension*) e (b) effettuare transazioni di prestito titoli. Una sintesi dei Regolamenti può essere richiesta alla sede legale del Comparto.

In nessun caso tali operazioni possono comportare lo scostamento di un comparto dagli obiettivi d'investimento definiti nel Prospetto né ulteriori rischi rispetto a quanto quivi indicato.

La Società di gestione garantirà il mantenimento del volume di tali transazioni a un livello tale da poter far fronte in qualsiasi momento alle richieste di rimborso.

Le controparti di tali transazioni devono essere soggette ai regolamenti di controllo prudenziale previsti dalla CSSF, equivalenti a quelli prescritti dal diritto comunitario e specifici per questo tipo di transazioni.

Il collaterale delle transazioni di prestito titoli dev'essere sotto forma di: (i) asset liquidi (vale a dire, contante e certificati bancari a breve, strumenti del mercato monetario come definito nella Direttiva del Consiglio 2007/16/CE del 19 marzo 2007) e loro equivalenti (comprese lettere di credito e fidejussioni a prima richiesta concesse da un primario istituto di credito non consociato con la controparte); (ii) obbligazioni emesse da uno stato membro dell'OCSE o un suo ente locale o da istituzioni sovranazionali o da imprese operanti nell'UE o su scala regionale o mondiale; (iii) azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario che calcolino il valore patrimoniale netto su base giornaliera e abbiano ricevuto un rating AAA o equivalente; (iv) azioni o quote emesse da OICVM che investano principalmente in obbligazioni/azioni conformi ai requisiti di cui ai successivi punti (v) e (vi); (v) obbligazioni emesse o garantite da primari emittenti con un sufficiente grado di liquidità, o (vi) azioni ammesse o scambiate su un mercato regolamentato o in una borsa valori di uno stato membro dell'OCSE, a condizione che le stesse facciano parte di un indice principale. I titoli soggetti ad acquisto con opzione di riacquisto o acquistabili a fronte di contratti repo sono limitati ai tipi di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v) e (vi).

Il collaterale cash ricevuto dal Comparto a fronte di tali transazioni non verrà reinvestito, salvo esplicita autorizzazione per un comparto specifico ai sensi del Prospetto. In tal caso, il collaterale cash ricevuto dal comparto in relazione alle transazioni in discorso potrà essere reinvestito in modo coerente con gli obiettivi d'investimento del comparto medesimo in (a) azioni o quote emesse da organismi d'investimento collettivo operanti sul mercato monetario che calcolino il valore patrimoniale netto su base giornaliera ed abbiano ricevuto un rating AAA o equivalente, (b) depositi bancari a breve, (c) strumenti del mercato monetario secondo la definizione del citato Regolamento del 2008, (d) obbligazioni a breve emesse o garantite da uno Stato membro dell'UE, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti o da un loro ente locale da istituzioni sovranazionali o da imprese operanti nell'UE o su scala regionale o mondiale, (e) obbligazioni emesse o garantite da primari emittenti con un sufficiente grado di liquidità, e (f) transazioni su contratti reverse repo secondo quanto previsto dalla sezione I.C.a) della citata Circolare CSSF. Tali reinvestimenti verranno considerati ai fini del calcolo dell'esposizione globale dei singoli comparti interessati, in particolare qualora dovessero indurre un effetto leva.

E. Varie

1. La SICAV non è tenuta a rispettare le percentuali massime d'investimento sopra fissate quando eserciti i diritti di sottoscrizione connessi ai titoli che fanno parte del suo patrimonio.
2. Tali limitazioni si applicheranno a ogni comparto, e alla SICAV nella sua globalità.
3. Qualora le percentuali massime d'investimento sopra fissate siano superate a séguito di eventi o atti successivi all'investimento indipendenti dalla volontà della SICAV o in ragione dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione connessi ai titoli da essa posseduti, la SICAV darà priorità, nell'interesse superiore degli Azionisti, rispetto alla vendita, alla cessione di tali titoli nella misura in cui essi superino le predette percentuali; tuttavia, nei casi in cui le predette percentuali siano inferiori a quelle imposte dalla legge Lussemburghese, la SICAV non sarà tenuta a dare priorità alla cessione di detti titoli fino a quando i maggiori limiti di legge non siano stati superati e in tal caso solo nella misura della loro eccedenza.
4. La SICAV segue una strategia di ripartizione dei rischi per quanto riguarda gli investimenti di liquidità ed altre attività liquide.
5. La SICAV non acquisterà o venderà proprietà immobiliari o diritti d'opzione o partecipazioni in tali proprietà, ma potrà investire in titoli garantiti da proprietà immobiliari o relative partecipazioni o emessi da società che investono in proprietà immobiliari o relative partecipazioni.
6. Il Gestore degli investimenti e qualsiasi delle sue Persone collegate possono effettuare operazioni tramite altra persona con la quale il Gestore degli investimenti e qualsiasi delle sue Persone collegate abbia un accordo in forza del quale quella persona di volta di volta fornisce o procura al Gestore degli investimenti e qualsiasi delle sue Persone collegate beni, servizi o altri benefici (come prestazioni di ricerca e sviluppo) la cui natura sia tale per cui la loro fornitura possa essere ragionevolmente considerata proficua per la SICAV nella sua globalità e possa contribuire ad un miglioramento della performance della SICAV e di quella del Gestore degli investimenti o qualsiasi delle sue Persone collegate in termini di prestazione di servizi alla SICAV e per i quali non venga effettuato alcun pagamento diretto ma, al contrario, il Gestore degli investimenti e qualsiasi delle sue Persone collegate si impegnino a svolgere operazioni con tale persona. A scanso di equivoci, i beni e servizi suddetti non includono viaggi, soggiorni, spese voluttuarie, beni o servizi amministrativi di natura generale, attrezzature o locali per ufficio in senso generale, tasse d'iscrizione, retribuzioni a dipendenti o pagamenti diretti.
7. Il Gestore degli investimenti e qualsiasi Persona collegata non tratterranno i benefici di eventuali sconti su commissioni in contanti (quando il rimborso in contanti delle commissioni viene effettuato da un operatore o intermediario al Gestore degli investimenti e/o Persona collegata) pagati o pagabili da qualsiasi detto operatore o intermediario in relazione a qualsiasi transazione d'affari svolta con tale operatore o intermediario da parte del Gestore degli investimenti o qualsiasi Persona collegata per o a nome della SICAV. Qualsiasi sconto su commissioni in contanti percepito da un operatore o intermediario sarà trattenuto dal Gestore degli investimenti e qualsiasi Persona collegata per conto della SICAV. Le percentuali d'intermediazione non saranno superiori alle consuete analoghe percentuali. Tutte le operazioni saranno svolte al meglio.

Appendice I

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI IN ALCUNI PAESI

AUSTRIA	50
FINLANDIA	53
iSlandA	56
IRLANDA	56
ITALIA	58
JERSEY	58
NORVEGIA	59
PAESI BASSI	61
REGNO UNITO	63
SINGAPORE	66
SVEZIA	66

AUSTRIA

Fidelity Active SStrategy Fund ha comunicato all'Autorità per i Mercati Finanziari austriaca l'intenzione di vendere le sue Azioni dei comparti nella Repubblica Austriaca ai sensi della Sezione 36 paragrafo 1 della Legge sui fondi d'investimento (InvFG 1993).

Solo i seguenti comparti come di seguito specificato sono autorizzati alla distribuzione nella Repubblica Austriaca:

FAST – Europe Fund, FAST – Global Alpha Fund, FAST – Japan Fund, FAST – Optimised European Market Neutral Fund, FAST – US Fund, FAST – UK Fund e FAST – Emerging Markets Fund. Le informazioni che seguono sono destinate agli investitori che intendono acquistare o vendere le Azioni dei comparti nella Repubblica Austriaca e spiegano quali altri accordi e procedure sono disponibili.

Agente per i Pagamenti e Agente per le informazioni

Gli investitori hanno diritto al rimborso e alla conversione di Azioni tramite Unicredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna ("Unicredit Bank Austria"). Unicredit Bank Austria ha assunto per la SICAV la funzione di Agente per i Pagamenti ai sensi della Sezione 23 paragrafo 1 in relazione alla Sezione 34 della Legge sui fondi d'investimenti del 1993 e di conseguenza si è assunta l'obbligo di ricevere ed inoltrare le richieste di rimborso e di conversione. Il Prospetto completo, i Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi), l'Atto costitutivo della SICAV, i bilanci annuali e semestrali aggiornati ed i prezzi d'offerta e di rimborso sono disponibili presso Unicredit Bank Austria AG all'indirizzo specificato.

I pagamenti dei proventi dei rimborsi e della distribuzione degli utili agli investitori possono, se lo si desidera, essere effettuati anche tramite Unicredit Bank Austria con accreditato su un conto indicato dall'investitore e, su apposita richiesta, anche in contanti. In linea di massima agli investitori austriaci viene anche offerta l'opportunità di acquistare, vendere e convertire Azioni tramite FIL Investments International o l'European Service Centre, FIL (Luxembourg) S.A.

FIL Investments International è il collocatore per l'Austria e funge da rappresentante del collocatore generale FIL Distributors. Tutte le disposizioni possono essere indirizzate a FIL Investments International o all'agente del collocatore, FIL Investment Services GmbH, presso:

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Telefono: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

Pubblicazione dei prezzi

I prezzi d'offerta e di rimborso della SICAV di cui al Prospetto (ad eccezione dei comparti non disponibili per la distribuzione in Austria) vengono pubblicati quotidianamente in "Die Presse" e sono disponibili anche presso tutti i collocatori. Inoltre, vengono pubblicati alla Borsa valori lussemburghese.

Regime fiscale

Le seguenti informazioni sono finalizzate a fornire indicazioni generali sui principi di tassazione dei redditi derivati dai comparti della SICAV in vigore in Austria per gli investitori soggetti a tassazione illimitata in quel paese e si basano sullo status legale attuale e futuro.

Il 30 dicembre 2010 è stata pubblicata in Austria una nuova legge finanziaria ("Budgetbegleitgesetz 2011") che prevede, tra l'altro, alcuni importanti cambiamenti a livello di tassazione dei fondi d'investimento esteri. La pubblicazione dei dati relativi a questi cambiamenti è prevista in un decreto del Ministero delle Finanze austriaco entro la prima metà del 2011.

Non vengono presi in considerazione casi specifici. Quindi, non viene qui fornita alcuna consulenza fiscale per i singoli investitori. **In relazione alla Budgetbegleitgesetz 2011 occorre notare che la data dell'acquisto e quella del rimborso delle unità del fondo d'investimento sono fattori decisivi per il relativo status.** Si consiglia pertanto agli investitori di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia per quanto riguarda la tassazione delle loro partecipazioni.

Cambiamenti significativi introdotti dalla Budgetbegleitgesetz 2011

Nel regime precedente, per le persone fisiche le plusvalenze dalla vendita di titoli sono tassabili solo a determinate condizioni, vale a dire se i titoli vengono venduti entro un anno dall'acquisizione o se viene venduta una partecipazione in cui almeno l'1% del capitale azionario della società era stata detenuta negli ultimi cinque anni prima della vendita. In futuro le plusvalenze della vendita di titoli saranno tassabili per investitori privati indipendentemente dal periodo di detenzione. L'aliquota fiscale applicabile sulle plusvalenze realizzate sarà quella del 25%.

Se i titoli vengono detenuti in un deposito austriaco, l'imposta del 25% verrà trattenuta dalla banca austriaca depositaria. Nel caso in cui i titoli siano detenuti in un deposito estero, le plusvalenze realizzate devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi della persona fisica. Le minusvalenze realizzate possono essere portate in detrazione solo previo accertamento.

Il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze per le persone fisiche ha un effetto significativo sulla tassazione dei fondi d'investimento. Gli investitori devono anche tenere presente che Fidelity Active SStrategy Fund ha nominato PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Erdbergstrasse 200, 1030 Vienna, quale rappresentante fiscale ai sensi del § 42 in relazione al § 40 sottosezione 2 n. 2 dell'*Investment Fund Act*.

1. Informazioni generali

Ai sensi della normativa fiscale austriaca, i fondi d'investimento sono trasparenti. Ciò significa che i redditi derivanti da un fondo non vengono tassati a livello di fondo, ma a livello di investitore.

Secondo la normativa fiscale austriaca, interessi, dividendi ed altri redditi, al netto delle spese, ricevuti dal fondo ("Reddito Netto da Investimenti") nonché determinate porzioni delle plusvalenze realizzate sono considerati reddito imponibili, indipendentemente dal fatto che vengano distribuiti all'investitore o reinvestiti ("Reddito distribuito presunto, DDI") dal fondo.

2. Status fiscale attuale (fino al 30 settembre 2011)

L'attuale status fiscale trova applicazione nei seguenti casi:

- Acquisto di quote di fondi prima del 1° gennaio 2011.
- Acquisto di quote di fondi dopo il 31 dicembre 2010 e rimborso delle stesse prima del 1° ottobre 2011.

2.1 Investitori privati

2.1.1 Fondi non dichiaranti

Se il fondo è considerato un fondo non-dichiarante¹, si applica il seguente regime fiscale:

La banca depositaria austriaca dell'investitore deve operare una ritenuta fiscale del 25% sulla distribuzione. La ritenuta fiscale ha un effetto impositivo finale per i fondi esteri. Le parti della distribuzione già tassate come reddito distribuito presunto sono esentasse. Il reddito distribuito presunto (DDI) calcolato dal rappresentante fiscale dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'investitore e viene tassato all'aliquota speciale del 25%.

Se le partecipazioni nel fondo sono custodite su un deposito estero, tutte le distribuzioni e il Reddito distribuito presunto devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'investitore e vengono tassati all'aliquota speciale del 25%.

Il Reddito distribuito presunto si considera ricevuto quattro mesi dopo la chiusura del periodo fiscale per gli investitori privati.

Se l'aliquota fiscale progressiva dell'imposta sui redditi personale risulta essere inferiore, questa minore aliquota può essere applicata mediante compilazione della dichiarazione dei redditi (accertamento su richiesta). Tuttavia, si deve tenere presente che tutto il reddito soggetto a tassazione finale e/o all'aliquota speciale del 25% dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è soggetto all'aliquota personale progressiva.

Tassazione dei redditi dell'esercizio finanziario in corso in caso di acquisto e rimborso

Se i certificati relativi alle partecipazioni nel fondo vengono venduti durante l'esercizio finanziario del fondo, tutte le distribuzioni effettuate tra il 1° gennaio dell'anno in corso e il giorno in cui vengono venduti i certificati sono completamente tassabili. Inoltre, l'investitore è soggetto ad una tassazione del 25% sulla base del più elevato degli importi seguenti:

- differenza tra l'ultimo prezzo di rimborso dell'anno solare e il prezzo di rimborso del giorno in cui vengono venduti i certificati;
- 0,8% del prezzo di rimborso per ogni mese dell'esercizio finanziario in corso del fondo (anno solare in caso di fondi occulti).

In alternativa, possono essere scelti come base imponibili i dati sul Reddito distribuito presunto per l'intero esercizio finanziario del fondo, o può essere calcolato l'esatto Reddito distribuito presunto per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario del fondo e la data di vendita.

Gli stessi principi sopra descritti *mutatis mutandis* trovano applicazione in caso d'acquisto.

Safeguard Tax

Per gli investitori privati, la *safeguard tax* (che è applicabile solo ai fondi non-dichiaranti) in ragione dell'1,5% annuo del valore patrimoniale netto a fine esercizio (0,125% per mese del valore patrimoniale netto alla data della cessione nel caso in cui i certificati del fondo vengano venduti o trasferiti su un deposito estero) dev'essere applicata dalla banca austriaca se i certificati relativi alle partecipazioni nel fondo non sono dichiarati all'ufficio fiscale. La *safeguard tax* è considerata come un pagamento anticipato dell'imposta sui redditi.

2.1.2 Fondi dichiaranti

Se il fondo è considerato un fondo dichiarante², trova applicazione il seguente regime fiscale:

Per gli investitori privati il reddito del fondo (indipendentemente dal fatto che venga distribuito o reinvestito) viene tassato come segue: interessi, dividendi³ ed altri redditi al netto delle spese, nonché il 20% delle plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni e derivati legati ad azioni sono imponibili al 25%. Le plusvalenze realizzate dalla vendita di obbligazioni e derivati legati ad obbligazioni sono esentasse per gli investitori privati. Se sulle distribuzioni al fondo è stata operata la ritenuta d'acconto estera, la stessa può essere portata a credito (a fronte dell'imposta austriaca del 25%) nella misura del 15% del Reddito Netto da Investimenti.

La banca depositaria austriaca dell'investitore deve operare una ritenuta fiscale del 25% sulle parti imponibili delle distribuzioni e sul Reddito distribuito presunto. La ritenuta fiscale ha un effetto impositivo finale ai fini dell'imposta sui redditi per investitori privati. Di conseguenza, gli investitori privati non devono indicare il reddito derivante dal fondo nella loro dichiarazione dei redditi. Se le partecipazioni nel fondo vengono custodite su un deposito estero, tutte le distribuzioni e il Reddito distribuito presunto devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell'investitore e vengono tassati all'aliquota speciale del 25%.

Il Reddito distribuito presunto si considera ricevuto quattro mesi dopo la chiusura del periodo fiscale per gli investitori privati.

Se l'aliquota fiscale progressiva dell'imposta sui redditi personale risulta essere inferiore, questa minore aliquota può essere applicata mediante compilazione della dichiarazione dei redditi (accertamento su richiesta). Tuttavia, si deve tenere presente che tutto il reddito soggetto a tassazione finale e/o all'aliquota speciale del 25% dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è soggetto all'aliquota personale progressiva.

Tassazione dei redditi dell'esercizio finanziario in corso in caso di acquisto e rimborso

Gli investitori privati che investono in fondi dichiaranti ricevono un credito d'imposta sugli interessi attivi pagati dal fondo dall'inizio dell'esercizio fiscale fino alla data dell'acquisto. Questa procedura garantisce che l'investitore non venga tassato per gli interessi ricevuti dal fondo prima dell'acquisto.

Analogamente, in caso di rimborso, l'investitore subisce una ritenuta fiscale sugli interessi ricevuti dal fondo dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla data di vendita.

¹ Il fondo non dichiara alla Oesterreichische Kontrollbank interessi netti su base giornaliera, quote di distribuzione imponibili su base periodica e il reddito distribuito una volta all'anno.

² Il fondo dichiara alla Oesterreichische Kontrollbank interessi netti su base giornaliera, quote di distribuzione imponibili su base periodica e il reddito distribuito una volta all'anno. Sulla base di tali informazioni la banca austriaca depositaria dell'investitore opera la ritenuta fiscale prevista dalle leggi austriache.

³ I redditi realizzati dal comparto in paesi a bassa imposizione fiscale non dovrebbero essere soggetti all'imposta del 25%. Poiché tali quote di reddito non sono soggette a oneri fiscali comparabili, saranno tassate all'aliquota progressiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. In tal caso l'imposta estera può essere accreditata a fronte dell'imposta austriaca dovuta. Il Ministero delle Finanze austriaco ha facoltà di pubblicare l'elenco dei paesi o degli investimenti a bassa imposizione fiscale. Il Ministero delle Finanze austriaco ad oggi non ha ancora pubblicato tale elenco.

Tassazione speculativa

Se l'investitore vende le partecipazioni nel fondo entro un anno dall'acquisto, l'utile speculativo è tassabile all'aliquota progressiva dell'imposta sui redditi dell'investitore e dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi dello stesso. Gli utili speculativi possono essere accreditati solo a fronte di minusvalenze speculative nello stesso anno solare. Le perdite speculative non possono essere riportate ad esercizi successivi.

Safeguard Tax

Per i fondi dichiaranti, diversamente da quelli non dichiaranti, non viene operata la ritenuta fiscale per la *safeguard tax* a fine anno da parte della banca depositaria dell'investitore.

2.2 Persone fisiche che detengono azioni della SICAV come proprietà aziendali

Se le partecipazioni nel fondo sono detenute da persone fisiche come proprietà aziendali (azionista unico o società di persone), il regime fiscale sopra descritto per gli investitori privati trova in genere applicazione con le seguenti eccezioni.

Mentre il Reddito netto da investimenti (interessi, dividendi ed altri redditi al netto delle spese) del fondo è soggetto all'imposta del 25%, il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate è diverso.

Tutte le plusvalenze realizzate (indipendentemente dal fatto che risultino dalla vendita di obbligazioni o di azioni) sono tassate all'aliquota progressiva dell'imposta sui redditi e devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi della persona fisica che possiede le partecipazioni nel fondo come proprietà aziendale. L'eventuale ritenuta fiscale operata sulle plusvalenze realizzate può essere accreditata a fronte dell'imposta sul reddito dell'investitore.

2.3 Investitori persone giuridiche

Il Reddito netto da investimenti nonché tutte le plusvalenze realizzate sono soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche del 25% e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi della società. Per evitare la doppia imposizione in caso di rimborso, il Reddito distribuito presunto, che dev'essere tassato su base annuale, può essere capitalizzato. Questa procedura garantisce che la plusvalenza tassabile in caso di rimborso venga ridotta dal Reddito distribuito presunto già tassato negli anni precedenti.

Gli investitori persone giuridiche possono evitare la ritenuta fiscale presentando alla banca austriaca un certificato di esenzione. Altrimenti, la ritenuta operata può essere accreditata a fronte dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il Reddito presunto distribuito si considera ricevuto quattro mesi dopo la chiusura del periodo fiscale per gli investitori privati.

3. Status fiscale previsto (dal 1° ottobre 2011)

Il nuovo status fiscale previsto trova applicazione nei seguenti casi:

- Acquisto di quote di fondi dopo il 1° gennaio 2011 e vendita dopo il 30 settembre 2011.

Dal punto di vista fiscale austriaco, i fondi d'investimento sono ancora considerati trasparenti, il che implica un'attribuzione diretta del reddito del fondo agli investitori. Pertanto, i redditi da certificati del fondo verranno in futuro tassati secondo il principio di trasparenza a livello dell'investitore.

Sarà abolita la differenziazione tra fondi "bianchi" (weiße) e "candidi" (blütenweiße) e vi saranno solo due categorie di fondi di investimento esteri (al posto delle tre attuali):

- i fondi di investimento, che hanno un rappresentante fiscale che calcola la ritenuta fiscale del 25% su distribuzione e reddito distribuito presunto (DDI) e dichiara i dati fiscali alla OeKB e
- i fondi di investimento che non hanno un rappresentante fiscale e sono pertanto soggetti a tassazione forfettaria.

Tassazione del reddito distribuito presunto

Come in precedenza, il reddito cumulativo prodotto da un fondo d'investimento è tassabile come reddito distribuito presunto (nel prosieguo, "DDI") una volta all'anno. Il DDI tassabile è soggetto all'imposta del 25%. Per gli investitori privati i cui certificati di fondi sono depositati in Austria l'imposta del 25% viene trattenuta dalla banca depositaria austriaca. Nel caso in cui i certificati di fondi sono tenuti su un deposito estero il DDI tassabile dev'essere considerato nella denuncia dei redditi della persona fisica. Questa disposizione si applica indipendentemente dal fatto che i certificati di fondi siano detenuti come attivo privato o attivo societario. Se i certificati di fondi sono detenuti da persone giuridiche, il DDI imponibile è soggetto all'imposta sul reddito delle società del 25%.

Il DDI tassabile è costituito da

- reddito ordinario (interessi attivi, reddito da dividendi, altri redditi ordinari) meno le spese del comparto e
- 60% delle plusvalenze realizzate dalla vendita di titoli e del reddito da strumenti derivati (per quanto riguarda la maggiorazione della base fiscale al 60% vedere Periodi di transizione).

Se i certificati di fondi sono detenuti come attivo societario, è tassabile il 100% delle plusvalenze realizzate dalla vendita di titoli e del reddito da strumenti derivati.

In base al nuovo regime, le minusvalenze realizzate (dopo aver dedotto le plusvalenze realizzate) possono essere portate in detrazione sul reddito ordinario (dividendi, interessi e altri redditi meno le spese). Se le minusvalenze superano il reddito ordinario, la quota eccedente può essere riportata a livello di classi di azioni. Negli esercizi fiscali successivi questi riporti devono essere compensati in primo luogo a fronte delle plusvalenze realizzate e in secondo luogo a fronte del reddito ordinario.

Tassazione delle distribuzioni

Sulla base della nuova legge il reddito ordinario distribuito e il 100% delle plusvalenze realizzate distribuite sono soggetti all'imposta del 25%. Se i titoli sono tenuti in un deposito in Austria, l'imposta del 25% verrà trattenuta dalla banca depositaria austriaca. Nel caso in cui i titoli siano tenuti in un deposito estero, la distribuzione dovrà essere considerata nella denuncia dei redditi della persona fisica. Se i certificati di fondi sono detenuti da persone giuridiche, la distribuzione tassabile è soggetta all'imposta sui redditi delle persone giuridiche del 25%.

Vendita di certificati di fondi

Nel caso in cui le persone fisiche vendono i loro certificati di fondi, la differenza tra il prezzo di vendita e quello d'acquisto, maggiorata del DDI già tassato, è soggetta all'imposta del 25% indipendentemente dal periodo di detenzione. Se i certificati di fondi sono tenuti in un deposito in Austria, l'imposta del 25% verrà trattenuta dalla banca depositaria austriaca. Occorre considerare che in base alla nuova legge gli oneri (preliminari) di vendita non possono in genere essere considerati costi d'acquisto accessori.

Per evitare la doppia imposizione sulle plusvalenze realizzate i costi d'acquisto dei certificati di fondi devono essere aumentati del DDI tassato annualmente.

Prova del reddito imponibile

L'imposta sulle distribuzioni e sul DDI dev'essere calcolata e dichiarata alla Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) da un rappresentante fiscale austriaco. Si attende nelle prossime settimane la pubblicazione di una circolare da parte del Ministero delle Finanze contenente chiarimenti sulle informazioni richieste, sul modello e sulle scadenze della dichiarazione.

I fondi di investimento, per i quali il DDI non viene dichiarato alla OeKB su base annuale da un rappresentante fiscale austriaco sono soggetti a tassazione forfettaria decisamente sfavorevole.

Abolizione della dichiarazione KEST giornaliera per fondi austriaci e fondi "candidi"

In futuro, per le persone fisiche che venderanno certificati di fondi, sarà tassabile la differenza tra il prezzo di vendita e quello d'acquisto maggiorato del DDI già tassato. Ciò significa che la dichiarazione giornaliera non sarà più necessaria in caso di vendita. Pertanto, la dichiarazione giornaliera verrà abolita il 1° ottobre 2011. La dichiarazione giornaliera dei dati sulle ritenute fiscali UE dovrebbe presumibilmente restare invariata. In futuro, dovranno essere dichiarati alla OeKB solo i dati DDI (che resteranno tassabili su base annua) e i dati delle distribuzioni.

Safeguard Tax

Poiché, secondo il nuovo regime di tassazione dei fondi di investimento il reddito da certificati di fondi è sempre soggetto all'effettuazione della ritenuta fiscale da parte della banca depositaria (per i certificati di fondi tenuti in deposito in Austria), la *safeguard tax* verrà abolita.

Persone fisiche in possesso di quote di fondi come proprietà aziendali

Tutte le plusvalenze realizzate sono adesso soggette alla ritenuta fiscale del 25%.

4. Periodi di transizione

In base alla nuova legge, a partire dal 2011 la base fiscale delle plusvalenze realizzate aumenterà progressivamente fino al 60% in funzione dell'esercizio finanziario del fondo (valido anche per i certificati di fondi acquistati prima del 1° gennaio 2011):

- Per gli esercizi finanziari dei fondi con inizio prima del 1° luglio 2011, tutte le plusvalenze realizzate da azioni e derivati legati alle azioni resteranno tassabili al 20% (tassazione prima della "Budgetbegleitgesetz 2011").
- Per gli esercizi finanziari dei fondi con inizio dopo il 30 giugno 2011, l'aliquota suddetta verrà portata al 30%.
- Per gli esercizi finanziari dei fondi con inizio nel 2012 tutte le plusvalenze realizzate (da obbligazioni, azioni e derivati secondo la nuova legge) verranno tassate al 40%.
- Per gli esercizi finanziari dei fondi con inizio nel 2013 tutte le plusvalenze realizzate verranno tassate al 50%.
- Per gli esercizi finanziari dei fondi con inizio nel 2014 tutte le plusvalenze realizzate verranno tassate al 60%.

5. Declino di responsabilità

Si tenga presente che le informazioni sugli effetti fiscali sulla base di quanto sopra riportato sono riferite alle normative fiscali vigenti al marzo 2011. La correttezza di queste informazioni può risentire di cambiamenti a livello di leggi o di applicazione delle stesse successivamente introdotti.

FINLANDIA

Registrazione e controllo

Il nome ufficiale del comparto è Fidelity Active Strategy ("FAST") (la "SICAV"). La SICAV è una società d'investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo il 14 settembre 2004 e, a partire dal 1° luglio 2011, soddisfa le condizioni di cui alla Direttiva 2009/65/CE.

Ai sensi di una delibera dell'Autorità di controllo finanziario finlandese ("FSA") la SICAV è autorizzata a vendere Azioni al pubblico in Finlandia.

Gli investitori finlandesi hanno a disposizione i seguenti comparti nell'ambito della SICAV: FAST – Europe Fund, FAST – Japan Fund, FAST – US Fund, FAST – Optimised European Market Neutral Fund, FAST – Global Alpha Fund, FAST – Emerging Markets Fund e FAST – UK Fund.

Di seguito sono descritti gli strumenti a disposizione degli investitori residenti in Finlandia e le procedure relative alle operazioni di compravendita delle Azioni della SICAV. Tali informazioni vanno ad aggiungersi a quanto illustrato nel Prospetto attualmente vigente e nei Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi), all'ultima relazione e alle registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle registrazioni contabili semestrali. Eventuali modifiche sostanziali al Prospetto, ai Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi), all'Atto Costitutivo della SICAV, come pure alle relazioni e alle registrazioni contabili annuali e semestrali saranno depositate presso la FSA. Gli investitori saranno informati circa i cambiamenti sostanziali della SICAV o nella misura richiesta dalle leggi dello stato di appartenenza o secondo quando disposto dall'Atto costitutivo o dal Prospetto, in vigore di volta in volta.

Marketing e acquisto di azioni

I canali di investitori/distribuzione del Comparto includeranno i gestori patrimoniali, banche grandi e piccole, compagnie di assicurazioni sulla vita e IFA. Ci si avvarrà di marketing sia ordinario che straordinario per la promozione del Comparto, inclusi commercio e stampa nazionale, cartelloni e pubblicità online, nonché brochure, mail, teleconferenze ed eventi.

FIL Investments International è il Collocatore per la Finlandia ed opera in nome e per conto del Collocatore generale, FIL Distributors. Un elenco completo dei Rappresentanti di Vendita finlandesi è disponibile contattando il seguente numero verde: 0800 113 582.

Gli investitori possono impartire istruzioni per iscritto o nella forma prevista (direttamente, tramite la propria banca o altro rappresentante finanziario) al Collocatore per la Finlandia sopra indicato o a qualsiasi altro Collocatore elencato nel Prospetto, a un Rappresentante di Vendita finlandese o al Centro Servizi Europeo all'indirizzo riportato di seguito:

European Service Centre
2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Lussemburgo
Telefono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Gli investitori che acquistano le Azioni per la prima volta devono compilare il modulo di sottoscrizione. Le istruzioni per acquisti successivi generalmente contengono tutti i dettagli della registrazione, il nome del/dei comparto/i, classe/i di azioni, valuta/e di rimborso e il valore delle azioni da acquistare. Le istruzioni di acquisto verranno di regola eseguite solo dopo la comunicazione da parte della banca del ricevimento del pagamento effettuato.

Gli ordini di acquisto contenuti nei moduli di sottoscrizione compilati unitamente al corrispondente importo che siano ricevuti da parte del Collocatore durante l'orario lavorativo del Collocatore e della Società di gestione prima dell'orario di chiusura degli scambi in un qualsiasi Giorno di Valutazione, verranno generalmente eseguiti in giornata a un prezzo pari al valore patrimoniale netto dell'azione determinato in occasione del primo calcolo successivo, oltre le eventuali commissioni di vendita applicabili.

Il pagamento dovrebbe essere effettuato a mezzo bonifico bancario al netto di tutte le commissioni bancarie e sul conto bancario indicato dal Collocatore in base alla valuta del pagamento.

Per eventuali altri metodi di pagamento è richiesta la preventiva approvazione del Collocatore. L'evasione delle richieste verrà normalmente effettuata solo dopo aver incassato il pagamento. L'importo ricevuto verrà investito al netto delle commissioni bancarie d'incasso.

Dopo l'acquisto o la sottoscrizione, gli Azionisti devono attendere almeno quattro Giorni Lavorativi prima di convertire o vendere ulteriormente le Azioni o chiederne il rimborso.

Il prezzo d'acquisto è costituito dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della classe interessata calcolato in un Giorno di Valutazione, maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili. La Commissione di sottoscrizione per Azioni di classe A può essere al massimo del 5,25% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni, mentre per le Azioni di classe I e di classe P può essere al massimo dell'1,00% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni.

Gli investitori possono conferire un ordine per delle azioni ai Collocatori in qualsiasi valuta tra le principali convertibili oltre alla principale valuta di negoziazione dei singoli comparti e/o classi di azioni. Gli investitori possono contattare i Collocatori per ottenere informazioni sulle valute. I Collocatori possono pubblicare dettagli di altre valute che possono essere accettate.

Il Depositario

Il Comparto ha nominato Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. come Depositario del Comparto e l'ha incaricata di detenere tutta la liquidità, i titoli e altre proprietà del Comparto per conto dello stesso. Il Depositario può, previa approvazione del Comparto, nominare altre banche e istituzioni finanziarie per detenere le attività del Comparto. Il Depositario deve eseguire tutti i doveri di un depositario così come indicato dall'Articolo 33 della Legge del 2010.

Pagamenti agli Azionisti

Dividendi

Non saranno distribuiti dividendi per azioni a capitalizzazione. Tutti gli interessi e i rendimenti ottenuti dall'investimento saranno capitalizzati.

Per le Azioni a distribuzione gli Amministratori prevedono di raccomandare sostanzialmente la distribuzione dell'intero reddito netto da investimenti della rispettiva classe per l'esercizio. I dividendi vengono dichiarati su tutte le Azioni a distribuzione il primo Giorno Lavorativo di dicembre.

A meno che gli Azionisti non specifichino altrimenti per iscritto, i dividendi delle azioni collocate vengono reinvestiti in ulteriori classi di azioni collocate del comparto.

I dividendi da reinvestire saranno accreditati al Rappresentante per i Trasferimenti che agisce per conto degli azionisti e investe l'importo dei dividendi in ulteriori azioni della stessa classe a distribuzione. Le azioni vengono emesse al Valore Patrimoniale Netto determinato alla data in cui è stato dichiarato il dividendo, sempre che si tratti di un Giorno di Valutazione, altrimenti alla data del Giorno di Valutazione successivo. Su tali Azioni non si applica alcuna commissione di vendita. Le azioni emesse mediante tale servizio legato ai dividendi sono detenute in un conto registrato per l'investitore. Le azioni si calcolano a due punti decimali e la rimanente frazione di contanti che ne risulta (il cui valore è inferiore allo 0,01 di un'azione) è trattenuto dal Comparto per essere incluso nei successivi calcoli.

I possessori di Azioni a distribuzione possono decidere di ricevere il pagamento dei dividendi che normalmente viene effettuato entro dieci Giorni Lavorativi, o appena possibile trascorso tale termine, mediante bonifico elettronico, al netto delle commissioni bancarie. In questo caso, salvo diversa indicazione, il pagamento viene generalmente effettuato nella valuta principale di negoziazione della classe di Azioni a distribuzione del comparto. Su richiesta, il pagamento può essere effettuato in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile al tasso di cambio in vigore.

Ove il pagamento dei dividendi sia inferiore a USD 50 (o all'importo equivalente in un'altra valuta) il dividendo verrà automaticamente reinvestito in ulteriori Azioni a distribuzione dello stesso comparto anziché essere pagato direttamente agli Azionisti.

Rimborso di Azioni

Le istruzioni di vendita delle Azioni devono essere indirizzate a un Collocatore e devono essere ricevute dal Collocatore o dalla Società di gestione prima dei rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni. Le istruzioni devono contenere tutti i dati di registrazione, il nome dei comparti, le classi di Azioni, le valute di pagamento, il numero o il valore delle Azioni da vendere e le coordinate bancarie. Le istruzioni ricevute in un giorno di apertura del Collocatore o della Società di gestione prima dei rispettivi orari di chiusura delle negoziazioni in un Giorno di Valutazione, vengono di norma regolate al Valore Patrimoniale Netto successivamente calcolato della rispettiva classe.

Potrà essere applicata una commissione di uscita o di rimborso di importo massimo pari all'1% del Valore Patrimoniale Netto, spese comprese, entrambe di competenza del Collocatore generale.

Solitamente la liquidazione si effettua tramite bonifico bancario elettronico. All'atto della ricezione di istruzioni scritte, il pagamento avviene normalmente in una delle principali valute di negoziazione della rispettiva classe di Azioni entro quattro Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione. Qualora in circostanze eccezionali al di fuori della possibilità di controllo della Società di gestione, non dovesse essere possibile effettuare il pagamento nel periodo prestabilito, lo stesso dovrà essere effettuato non appena ragionevolmente possibile e senza interessi. Gli importi delle liquidazioni possono essere soggetti a commissioni bancarie da parte della banca dell'Azionista (o da una banca corrispondente).

I pagamenti possono essere effettuati anche in una qualsiasi delle principali valute liberamente convertibili qualora richiesto dall'Azionista (o dagli Azionisti) al momento di consegna dell'istruzione. Le operazioni di cambio estero richieste per gestire gli acquisti/rimborso dei clienti possono essere accumulate ed eseguite dal dipartimento centrale del tesoro di Fidelity, a condizioni di mercato, mediante società di Fidelity, le quali potranno trarre benefici dalle predette operazioni.

Pubblicazione dei prezzi

I prezzi delle Azioni della SICAV si possono richiedere a qualsiasi Collocatore o ai Rappresentanti di Vendita finlandesi. Le Azioni sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Le informazioni relative possono essere pubblicate e su alcuni organi d'informazione decisi di volta in volta.

Documenti a disposizione degli investitori

L'ultimo Prospetto, i Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi), l'Atto Costitutivo, la relazione e le registrazioni contabili annuali certificate e la relazione e le registrazioni contabili semestrali non certificate si possono richiedere gratuitamente presso le sedi dei Rappresentanti di Vendita finlandesi, presso la sede legale della Società di gestione o presso le sedi dei Collocatori.

Regime fiscale

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali per le persone fisiche residenti in Finlandia ("Persone fisiche") e per le società che esercitano l'attività in Finlandia ("Persone giuridiche"):

- a) In una sentenza pronunciata dalla Suprema Corte Amministrativa finlandese in data 12 marzo 2010, le distribuzioni provenienti da una SICAV di diritto lussemburghese sono state equiparate a dividendi ai fini fiscali finlandesi. In quest'ottica, sembra che i dividendi dichiarati in relazione alle Azioni debbano essere considerati reddito da dividendi ai fini fiscali finlandesi.

Qualora tali dividendi dovessero essere considerati come reddito da dividendi ai fini fiscali finlandesi e le Azioni dovessero essere considerate come pubblicamente quotate (secondo la definizione delle normative fiscali finlandesi):

- i. per le Persone fisiche, il 70% di tali dividendi dovrebbe essere imponibile come reddito da capitale e il 30% dovrebbe essere esente e
- ii. per le Persone giuridiche, il 75% dovrebbe essere imponibile e il 25% dovrebbe essere esente.

Nel caso in cui tali dividendi dovessero essere considerati come reddito da dividendi ai fini fiscali finlandesi e le Azioni non dovessero essere considerate come pubblicamente quotate (secondo la definizione delle normative fiscali finlandesi):

- iii. per le Persone fisiche, una porzione di tali dividendi equivalente annualmente al 9% del valore equo di mercato totale delle Azioni, secondo la definizione delle normative finlandesi, dovrebbe essere esentasse. Tuttavia, per i dividendi che superano annualmente 90.000 EUR (compresi altri dividendi di altre società), il 70% dovrebbe essere imponibile come reddito da capitale e il 30% dovrebbe essere esente. Inoltre, per i dividendi che superano il 9% del valore equo di mercato totale delle Azioni, il 70% dovrebbe essere imponibile come reddito e il 30% dovrebbe essere esente e
- iv. per le Persone giuridiche, il 75% dovrebbe essere imponibile e il 25% dovrebbe essere esente.

Ciononostante, nel caso in cui i dividendi dichiarati relativamente alle Azioni non dovessero essere considerati dividendi ai fini fiscali finlandesi, ma distribuzione di utili da parte di un fondo d'investimento, il reddito sarebbe considerato reddito da capitale imponibile, per le Persone fisiche, e reddito completamente tassabile per le Persone giuridiche.

- b) Le plusvalenze realizzate sulle cessioni o sui rimborsi di Azioni sono soggette all'imposta sui redditi finlandese per quanto riguarda le Persone fisiche. Per le Persone fisiche le plusvalenze sono in generale esentasse se il totale dei prezzi di cessione per tutte le cessioni, con determinate eccezioni, non supera 1.000 EUR per l'esercizio fiscale. Ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile percepita dalle Persone fisiche, il maggiore tra il costo di acquisizione reale e il costo di acquisizione presunto dovrà essere dedotto dal prezzo di cessione. Il costo di acquisizione presunto dovrà essere pari al 40% del prezzo di cessione nel caso in cui il periodo di possesso della proprietà ceduta sia almeno di 10 anni e al 20% in altri casi.

Per quanto riguarda le Persone giuridiche le plusvalenze sono soggette all'imposta finlandese sul reddito delle persone giuridiche.

- c) I redditi di capitale delle Persone fisiche sono attualmente tassabili al 28% mentre gli altri redditi sono tassati all'aliquota progressiva. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le Persone giuridiche è pari al 26%.
- d) Le Persone fisiche che abbiano subito una minusvalenza netta di capitale, ad esempio una minusvalenza a seguito di cessione, conversione o rimborso di Azioni in genere dovrebbero detrarre la perdita dalle plusvalenze nello stesso esercizio fiscale e nei cinque successivi. Le minusvalenze non sono tuttavia deducibili per le Persone fisiche nel caso in cui i costi di acquisizione delle proprietà cedute nell'esercizio fiscale corrispondente non superino 1.000 Euro. Pertanto, le minusvalenze sono trattate in modo diverso dalle normali spese in conto capitale. Se le spese in conto capitale incorse da una Persona fisica in un determinato anno fiscale sono superiori ai redditi da capitale, è possibile ottenere una detrazione dall'imposta sulle plusvalenze per lo stesso anno ("credito di imposta per la perdita di capitale").

La deduzione fiscale ottenibile è pari al 28% delle spese in eccesso e il suo ammontare non potrà superare la somma di Euro 1.400. L'importo massimo sarà aumentato di Euro 400 se l'individuo da solo o congiuntamente con il rispettivo coniuge ha mantenuto un figlio nel corso dell'anno. L'aumento è di Euro 800 nel caso in cui, alle stesse circostanze, i figli sono più di uno.

- e) Secondo la legge fiscale finlandese vi sono tre diverse fonti di reddito: reddito societario, reddito da agricoltura e altro reddito. L'investimento nella SICAV può essere considerato come parte del reddito societario o come altro reddito delle Persone Fisiche o delle Persone Giuridiche. Il trattamento fiscale di un investimento nella SICAV può variare a seconda della situazione di ogni Investitore e dovrebbe essere verificato separatamente in ogni caso (un investimento passivo può per esempio essere considerato come fonte di altro reddito di una Persona Giuridica e sarà tassato conformemente alla Legge sulla tassazione dei redditi, mentre le attività d'investimento attivo possono essere considerate come reddito societario e saranno di conseguenza tassate conformemente alla Legge sulla tassazione dei redditi societari).
- f) Qualora le Azioni della SICAV siano considerate come parte delle fonti di reddito societario, le plusvalenze conseguenti alla vendita di tali Azioni potranno essere compensate con altri costi societari e viceversa le perdite conseguenti alla vendita di tali Azioni potranno essere compensate con altri redditi societari. Le perdite di reddito societario potranno esclusivamente essere compensate nello stesso anno fiscale e nei successivi dieci anni.

Le minusvalenze sulle altre fonti di reddito sono deducibili, ma solo come compensazione a fronte delle plusvalenze percepite nello stesso anno fiscale e nei cinque anni successivi.

Pertanto, eventuali perdite nella fonte di reddito societario non possono essere compensate con un profitto da altra fonte di reddito e viceversa.

- g) Alla luce dell'attuale prassi fiscale, il trasferimento di Azioni da un comparto a un altro dovrebbe essere generalmente considerato come evento tassabile, indipendentemente dal fatto che la conversione avvenga nell'ambito della SICAV.
- h) Si noti che la summenzionata analisi delle implicazioni fiscali si basa sulla normativa e sulle prassi fiscali attualmente in essere. Le normative e le prassi fiscali e le aliquote applicabili sono soggette a variazioni nel tempo. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV.

ISLANDA

Registrazione e controllo

Fidelity Active Strategy, ("FAST") (nel prosieguo, la "SICAV") è una società di investimento a capitale variabile. La SICAV è stata costituita in Lussemburgo il 14 settembre 2004 ed è stata convertita in organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") a decorrere dal 22 febbraio 2008.

Le informazioni esposte di seguito descrivono gli strumenti a disposizione degli investitori in Islanda e le procedure applicabili alle operazioni di compravendita di Azioni della SICAV. Le presenti informazioni vanno lette congiuntamente al vigente Prospetto e ai Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) della SICAV e all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale. Tali documenti sono tutti disponibili gratuitamente presso il Fidelity European Service Centre all'indirizzo sotto indicato.

Procedure di negoziazione

FIL Investments International, Oakhill House 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ è il Collocatore per l'Islanda ed opera quale agente per il Collocatore generale, FIL Distributors.

Gli investitori possono impartire istruzioni per iscritto o nella forma prevista nel Prospetto e/o nei Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) al Collocatore per l'Islanda o a qualsiasi altro Collocatore indicato nel Prospetto o al Centro Servizi Europeo (European Service Centre) al seguente indirizzo:

European Service Centre
2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Lussemburgo
Telefono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Il Collocatore intende collocare le Azioni della SICAV esclusivamente presso investitori istituzionali islandesi, comprese le società assicuratrici, i fondi pensione, le banche e i gestori di patrimoni istituzionali islandesi. Inoltre, fra gli investitori previsti figurano banche, società assicuratrici (attraverso prodotti pensionistici), organismi di investimento e gestori di patrimoni islandesi come pure consulenti di investimento che forniscono servizi di consulenza dell'investimento. Al momento, il Collocatore non prevede di collocare le Azioni della SICAV direttamente presso investitori privati. Nella misura in cui terzi incaricati distribuiranno le Azioni della SICAV ad investitori retail in Islanda, gli stessi saranno e resteranno esclusivamente responsabili per i rimborsi delle Azioni ai clienti privati islandesi. I terzi in discorso agiranno quali persone di riferimento per i rispettivi clienti. Fidelity non ha contatti di sorta con investitori privati che acquistano Azioni della SICAV o prodotti pensionistici agevolati dai terzi in discorso.

Gli investitori islandesi potranno richiedere gratuitamente al Collocatore il Prospetto, i Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) in lingua islandese e l'ultimo bilancio annuale e semestrale. Inoltre, qualora il Collocatore dovesse cessare di collocare la SICAV in Islanda, quest'ultimo dovrà garantire su base continuativa agli Azionisti islandesi l'accesso su richiesta alle informazioni e ai documenti legali.

Nell'ambito della collocazione delle Azioni della SICAV presso investitori del mercato islandese, il Collocatore attuerà opportune misure di marketing e consulenza. Gli investitori riceveranno report mensili e aggiornamenti trimestrali sui prodotti e previo appuntamento verranno effettuate visite alla clientela.

Agli investitori, una volta compilato il modulo di sottoscrizione, verrà richiesto di confermare le coordinate bancarie per la liquidazione dei proventi dei rimborsi e l'accredito dei dividendi e di confermare altresì se, per quanto riguarda i dividendi sulle somme investite, gli stessi dovranno essere pagati o reinvestiti in Azioni della SICAV. Gli investitori potranno in qualsiasi momento comunicare al Collocatore o alla Società di gestione che il pagamento dei proventi dei rimborsi, delle vendite o dei dividendi venga effettuato su un altro conto bancario.

Inoltre, gli investitori verranno informati che le informazioni e la documentazione che la SICAV è tenuta a rendere pubbliche in Lussemburgo (l'ultimo Prospetto e i bilanci annuali e semestrali dei comparti, il Contratto d'agenzia, il Contratto d'incarico al Depositario, i Contratti di incarico ai Collocatori, il Contratto di Gestione degli Investimenti, il Contratto di servizi) vengano messi a disposizione in qualsiasi momento dal Collocatore su richiesta. I Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) e altre informazioni importanti per gli investitori islandesi verranno tradotti in lingua islandese.

Nel caso in cui la SICAV dovesse cessare di collocare le Azioni in Islanda, ne verrà data opportuna comunicazione agli investitori. Agli investitori verrà comunicato che le informazioni e la documentazione resteranno disponibili come in precedenza. Tuttavia, verrà sottolineato che i Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) e altre informazioni importanti per gli investitori islandesi non saranno più disponibili in lingua islandese. Inoltre, la procedura per il pagamento dei dividendi e dei proventi dei rimborsi e delle vendite non subirà variazioni per gli investitori irlandesi, a meno che la procedura generale della SICAV o il contesto legislativo islandese non subiscano a loro volta variazioni.

IRLANDA

Registrazione e controllo

La Società di gestione, per conto della SICAV, pur avendo ottemperato agli obblighi di notifica alla Banca Centrale Irlandese (la "Banca Centrale") per l'offerta delle proprie Azioni al pubblico in Irlanda, non è controllata o autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale. Essa è costituita in Lussemburgo e pertanto soggetta alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi. Si noti che i seguenti comparti o classi di Azioni non sono stati autorizzati al collocamento in Irlanda: Azioni di classe E e J.

Di seguito vengono descritti gli strumenti a disposizione degli investitori e le procedure relative alle operazioni di compravendita delle Azioni della SICAV. Le presenti informazioni vanno lette congiuntamente al vigente Prospetto della SICAV, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili semestrali. I termini definiti nel Prospetto hanno lo stesso significato nel testo seguente.

Agente Operativo in Irlanda

FIL Fund Management (Ireland) Limited, First Floor, Marconi House, Digges Lane, Dublin 2, Irlanda, viene nominata Agente Operativo della SICAV in Irlanda. Gli ordini di rimborso delle Azioni possono essere trasmessi tramite l'Agente Operativo. È inoltre possibile sporgere reclami sulla SICAV, sulla Società di gestione o sul Collocatore presso l'Agente Operativo che provvederà a trasmetterli alla società interessata.

Rappresentante irlandese: FIL Fund Management (Ireland) Limited, First Floor, Marconi House, Digges Lane, Dublin 2, Irlanda.

Procedure di negoziazione

Gli investitori possono impartire istruzioni di negoziazione a qualunque Collocatore elencato nel Prospetto o in alternativa possono trattare direttamente con la Società di gestione.

Ulteriori informazioni in merito alla SICAV e sulle procedure di negoziazione sono disponibili presso qualsiasi Collocatore o Agente Operativo.

FIL Investments International è il Collocatore per l'Irlanda. Tutte le istruzioni possono essere inviate al Collocatore al seguente indirizzo:

FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge
Kent TN11 9DZ
Regno Unito
(Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dall'Autorità per i Servizi Finanziari)
Telefono: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Gli investitori devono accertarsi che le sottoscrizioni di Azioni o le istruzioni di negoziazione siano impartite al Collocatore per iscritto, nella forma prescritta dal Collocatore. Appositi moduli sono disponibili su richiesta presso qualsiasi Collocatore.

L'acquisto di Azioni può essere effettuato in una delle valute principali liberamente convertibili. Qualora l'investitore effettui l'acquisto in una valuta diversa dalla valuta principale di negoziazione del comparto in questione, l'importo verrà convertito nella valuta principale di negoziazione prima dell'investimento come specificato nel Prospetto. Analogamente, i proventi delle vendite potranno essere incassati dall'investitore in una qualunque delle valute principali liberamente convertibili.

Verrà rilasciata una nota d'eseguito, di norma entro 24 ore dalla determinazione dei relativi prezzi e tassi di cambio esteri. Le richieste vengono evase di norma al momento dell'incasso del pagamento. Tutti i particolari sono indicati nei moduli di sottoscrizione e nel Prospetto.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sui più recenti prezzi di negoziazione delle Azioni della SICAV sono disponibili presso qualsiasi Collocatore o presso l'Agente Operativo. I Valori Patrimoniali Netti dei vari comparti sono pubblicati con le modalità di volta in volta decise dagli Amministratori.

Regime fiscale

Gli Amministratori intendono condurre gli affari della SICAV in modo che essa non diventi residente in Irlanda per scopi fiscali. Pertanto, a condizione che la SICAV non commerci in Irlanda direttamente o per mezzo di una filiale o di un'agenzia, la SICAV non sarà soggetta a imposte irlandesi sul reddito e sulle plusvalenze se non quelle relative a determinati redditi e plusvalenze aventi origine in Irlanda.

Sulla base di circostanze personali, gli Azionisti residenti in Irlanda per scopi fiscali risponderanno dell'imposta irlandese sul reddito o dell'imposta sulle società in relazione a qualsiasi distribuzione di reddito della SICAV (se distribuito o reinvestito in nuove Azioni).

Si richiama l'attenzione dei soggetti residenti o normalmente residenti in Irlanda per scopi fiscali sul Capitolo I della Parte 33 del *Taxes Consolidation Act* del 1997 (e successive integrazioni e modificazioni), in base al quale possono essere responsabili dell'imposta sul reddito relativamente a redditi o profitti della SICAV non distribuiti. Queste disposizioni mirano a prevenire l'elusione dell'imposta sul reddito da parte di alcune persone fisiche tramite un'operazione che ha come risultato il trasferimento di attività o di reddito a persone (comprese persone giuridiche) residenti o domiciliate all'estero e possono rendere tali persone responsabili dell'imposta sul reddito o sulle società relativamente ai redditi o profitti della SICAV non distribuiti su base annuale.

Si richiama l'attenzione dei soggetti residenti o normalmente residenti in Irlanda (e che, nel caso in cui si tratti di persone fisiche, siano domiciliate in Irlanda) sul fatto che le disposizioni di cui al Capitolo 4 (Sezione 590) della Parte 19 del *Taxes Consolidation Act* del 1997 (e successive integrazioni e modificazioni) potrebbero essere pertinenti a qualsiasi persona che detenga il 5% o più delle Azioni della SICAV nel caso in cui, contemporaneamente, la SICAV sia controllata in modo da renderla una società che, se fosse stata residente in Irlanda, sarebbe stata una società "vicina" ai fini fiscali in Irlanda. Queste disposizioni, se applicate, potrebbero far sì che una persona sia trattata, ai fini della tassazione irlandese degli utili imponibili, come se parte di qualsiasi guadagno della SICAV (come in caso di vendita degli investimenti che costituiscono un utile soggetto ad imposta a quei fini) sia stata percepita direttamente da quella persona; e che quella parte sia uguale alla proporzione delle attività della SICAV cui quella persona avrebbe diritto al momento della liquidazione della SICAV quando l'utile imponibile fu percepito dalla SICAV.

Le Azioni della SICAV costituiranno una "partecipazione sostanziale" in un fondo offshore sito in un luogo qualificato ai fini del Capitolo 4 (Sezioni da 747B a 747E) della Parte 27 del *Taxes Consolidation Act* del 1997 (e successive integrazioni e modificazioni). Tale Capitolo prevede che se un investitore residente o normalmente residente in Irlanda per scopi fiscali detiene una "partecipazione sostanziale" in un fondo offshore e tale comparto si trova in un "luogo qualificato" (ad esempio, un Paese Membro delle Comunità Europee, un Paese Membro dell'Area Economica Europea o un Membro dell'OCSE con cui

l'Irlanda ha concluso trattati in materia di doppia tassazione), allora, i dividendi o altre distribuzioni effettuate annualmente o con maggiore frequenza dalla SICAV all'investitore che sia una persona fisica sono attualmente tassati all'aliquota del 27%. Qualsiasi altro dividendo o distribuzione o eventuali guadagni (calcolati senza il beneficio degli sgravi dell'indicizzazione) attribuiti all'investitore in seguito alla vendita o a qualsiasi atto di disposizione della partecipazione saranno tassati al tasso del 30%. Tali tassi saranno applicati solo se certi dettagli relativi agli atti di disposizione o a proventi derivanti da tale investimento sono inclusi nella dichiarazione dei redditi presentata tempestivamente dall'investitore. Ove un investitore non societario non dovesse soddisfare i necessari requisiti previsti al Capitolo 4, ciò comporterà che il reddito ed i guadagni derivanti dall'investimento saranno tassati secondo l'aliquota di imposta marginale sul reddito attualmente fino al 52% (compresi contributi e oneri previdenziali). I dividendi o altre distribuzioni dalla SICAV a un investitore che sia persona giuridica residente in Irlanda saranno soggetti a un'imposta del 25% se il pagamento non è considerato come introito da operazione commerciale realizzata dalla società. Tutti i guadagni (calcolati senza il beneficio degli sgravi di indicizzazione) derivanti all'investitore in seguito alla vendita o ad atti di disposizione della propria partecipazione nella SICAV sono altresì soggetti all'aliquota del 30%, se il guadagno non è preso in considerazione nel calcolo dei profitti o delle perdite di un'operazione commerciale realizzata dalla società. Se un calcolo produce una perdita, il guadagno sarà considerato come se fosse pari a zero e non si considererà alcuna perdita su tale cessione. Gli investitori persone giuridiche residenti in Irlanda le cui azioni sono detenute in relazione ad un'operazione saranno soggetti all'imposta sui redditi o sulle plusvalenze nell'ambito di detta operazione.

In seguito ai cambiamenti legislativi introdotti dalla legge finanziaria del 2006, la detenzione di quote al termine di un periodo di 8 anni dall'acquisizione (e per i successivi periodi di 8 anni) costituirà una cessione e una riacquisizione al valore di mercato da parte dell'Azionista delle Azioni in questione. Quanto sopra troverà applicazione alle Azioni acquistate a partire dal 1° gennaio 2001. L'importo imponibile sulla suddetta cessione equivarrà alla cessione di un "interesse sostanziale" in un fondo offshore (ad esempio: l'utile ad esso legato è soggetto attualmente a tassazione al tasso del 30%). Nella misura in cui qualsiasi tipo di imposta emerga in relazione alla cessione, suddetta imposta sarà presa in considerazione al fine di assicurare che qualsiasi importo imponibile sul successivo incasso, rimborso, cancellazione o trasferimento delle Azioni rilevanti non ecceda l'imposta che sarebbe stata applicata laddove la cessione non fosse avvenuta.

La legge finanziaria 2007 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tassazione delle persone fisiche residenti o ordinariamente residenti in Irlanda che possiedono Azioni in certi fondi offshore. Le nuove disposizioni introducono il concetto di organismo di investimento di portafogli personali ("PPIU"). Sostanzialmente, i fondi offshore saranno considerati PPIU in relazione ad uno specifico investitore quando questi sia in grado di influenzare la scelta di alcuni o di tutti gli attivi detenuti dal fondo stesso, direttamente o tramite persone che agiscano per conto dell'investitore stesso o siano ad esso collegate. Gli eventuali guadagni derivanti da un evento tassabile in relazione a un fondo offshore considerato un PPIU riguardante una persona fisica saranno tassati con l'aliquota standard dell'imposta sui redditi maggiorata del 28% (attualmente il 48%). Possono essere applicate aliquote maggiori se le persone fisiche non soddisfano i requisiti di cui al Capitolo 4. Trovano applicazione esenzioni speciali nel caso in cui la proprietà investita sia stata chiaramente identificata nella documentazione promozionale e di marketing del fondo offshore e l'investimento sia collocato in misura considerevole tra il pubblico. Ulteriori limitazioni possono trovare applicazione in caso di investimenti in paesi o in azioni non quotate che derivino il loro valore da detti paesi.

Ai fini della tassazione irlandese una conversione di Azioni della SICAV da una classe ad un'altra non costituisce atto di disposizione. Le Azioni oggetto della sostituzione saranno trattate come se fossero state acquisite allo stesso tempo per lo stesso importo della partecipazione di Azioni cui si riferiscono. Ci sono regole speciali relative a situazioni in cui viene pagato un corrispettivo aggiuntivo in relazione alla conversione di Azioni, o nel caso in cui un Azionista riceva un corrispettivo della diverso da Azioni oggetto di sostituzione di un comparto. Possono trovare inoltre applicazione regole speciali quando un comparto opera sulla base di accordi di perequazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le regole summenzionate possono non essere pertinenti a particolari tipi di Azionisti (come gli istituti finanziari) che possono essere soggetti a regole speciali. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV. Le normative e le prassi fiscali e le aliquote applicabili possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Documenti a disposizione degli investitori

I seguenti documenti sono a disposizione e possono essere visionati gratuitamente nei normali orari d'ufficio nei giorni feriali (eccetto sabato, domenica e festività pubbliche) presso la sede dell'Agente Operativo:

- a) atto Costitutivo della SICAV;
- b) i contratti di importanza sostanziale di cui al Prospetto;
- c) le ultime relazioni annuali e semestrali della SICAV;
- d) il testo integrale del Prospetto;
- e) gli ultimi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi).

Le copie dell'Atto Costitutivo della SICAV, del Prospetto e dei Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) (ognuno con le modifiche apportate di volta in volta) e delle ultime relazioni annuali e semestrali della SICAV, possono essere richieste gratuitamente presso la sede dell'Agente Operativo.

ITALIA

Commissioni e spese

Si noti che possono essere imposti costi aggiuntivi da parte degli intermediari per i servizi forniti secondo modelli di distribuzione locale, in base ai requisiti normativi locali.

JERSEY

È stato ottenuto il consenso dalla Commissione per i Servizi Finanziari di Jersey (la "Commissione"), ai sensi del *Control of Borrowing (Jersey) Order* del 1958 e successive modifiche, alla circolazione del Prospetto. Va specificato espressamente che, nel concedere questa autorizzazione, la Commissione non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza finanziaria dei piani o l'esattezza di dichiarazioni rilasciate od opinioni espresse al riguardo. La Commissione è tutelata dalla *Control of Borrowing (Jersey) Law* del 1947, come modificata, contro la responsabilità derivante dall'adempimento delle sue funzioni ai sensi di tale legge.

NORVEGIA

Registrazione e controllo

La Direttiva del Consiglio 85/611 per la commercializzazione in taluni stati membri dell'Unione Europea è stata recepita in Norvegia mediante la disposizione FOR 2002-07-08 n. 799 dell'8 luglio 2002. La SICAV è stata registrata, e la diffusione del Prospetto autorizzata, dall'Autorità norvegese preposta ai controlli finanziari (Finanstilsynet).

Le informazioni esposte di seguito descrivono gli strumenti a disposizione degli investitori in Norvegia e le relative procedure applicabili alle operazioni di compravendita di Azioni della SICAV. Si forniscono inoltre ulteriori informazioni sulle conseguenze dell'acquisto o possesso e alienazione di Azioni. Tali informazioni vanno lette congiuntamente al vigente Prospetto della SICAV. I termini definiti nel Prospetto hanno lo stesso significato nel testo seguente.

Rappresentante

FIL Investments International all'indirizzo specificato di seguito è stata nominata Collocatore delle Azioni e Rappresentante della SICAV:

FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge
Kent TN11 9DZ
Regno Unito

(Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dall'Autorità per i Servizi Finanziari)

Telefono: (44) 1732 777 377

Fax: (44) 1732 777 262

L'elenco dei Rappresentanti di Vendita norvegesi è disponibile contattando il seguente numero verde: (47) 800 11 507.

Procedure di negoziazione

I moduli di sottoscrizione sono disponibili su richiesta presso il Rappresentante nel Regno Unito, la Società di gestione o qualsiasi altro Collocatore elencato nel Prospetto.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e le relative procedure di negoziazione sono disponibili presso qualsiasi Collocatore, presso il Rappresentante della SICAV o presso i Rappresentanti di Vendita.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sugli ultimi prezzi delle Azioni della SICAV sono disponibili presso il Rappresentante nel Regno Unito. Il Valore Patrimoniale Netto dei vari comparti sarà di norma pubblicato due volte al mese sul giornale finanziario *Dagens Naeringsliv*.

Regime fiscale

Le informazioni sottoriportate non costituiscono parere legale o fiscale e non sono esaustive. Gli attuali o i potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti per quanto concerne le implicazioni della sottoscrizione, dell'acquisto, del possesso, della conversione, del rimborso e della disposizione, da parte loro, di Azioni ai sensi delle leggi del paese nel quale essi possono essere soggetti a tassazione. Inoltre le norme e le prassi fiscali e le aliquote applicate, sono soggette a future modifiche.

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali per le persone fisiche residenti in Norvegia ("Persone fisiche") e per le società norvegesi ("persone giuridiche").

A condizione che la SICAV sia considerata fiscalmente residente in Lussemburgo, gli investimenti nella SICAV dovrebbero rientrare tra i casi di esenzione previsti in Norvegia. Ogni investitore norvegese dovrà tuttavia cercare di capire se l'investimento sia soggetto alle regole fiscali norvegesi.

- a) Le plusvalenze realizzate da azionisti persone giuridiche residenti in Norvegia (definiti come società a responsabilità limitata, casse di risparmio ed altri istituti finanziari autonomi, società di mutua assicurazione, cooperative, fondi azionari, associazioni, fondazioni, alcune amministrazioni fallimentari, comuni, province, società intercomunali e società controllate al 100% dallo Stato, società e cooperative SE) in seguito a cessione, conversione o rimborso di azioni, rientrano nei casi di esenzione fiscale previsti in Norvegia. Tutte le spese di gestione del portafoglio etc. riferibili a reddito esente da azioni sono completamente deducibili ai fini fiscali. Per poter limitare i vantaggi di queste detrazioni, l'esenzione fiscale è limitata al 97% del reddito corrispondente, mentre il residuo 3% è imponibile per gli azionisti persone giuridiche norvegesi (0,84% aliquota fiscale effettiva). Il 3% di reddito imponibile viene calcolato sui dividendi e sulle plus/minusvalenze nette dell'anno di riferimento. Le perdite non portate in detrazione non possono essere portate a nuovo né compensate con altri redditi. Inoltre, i costi direttamente collegati all'acquisto e alla vendita di dette azioni possono essere utilizzati per ridurre una successiva plusvalenza o creare una perdita da compensare a fronte di altri redditi da azioni. Azioni etc. che rientrano nei casi di esenzione fiscale al 97% sono le azioni delle entità norvegesi a responsabilità limitata, casse di risparmio, società di mutua assicurazione, cooperative, fondi azionari, aziende intercomunali e delle società estere comparabili. Pertanto, ad esempio, non beneficiano dell'esenzione fiscale le azioni di fondi obbligazionari e azionari. Tale reddito è tassato all'aliquota del 28%. I rendimenti di capitale legali delle azioni in società residenti nell'AEE beneficiano dell'esenzione del 97% se la Società non è considerata residente ai fini fiscali in un paese a bassa imposizione. Se la Società è residente in un paese a bassa imposizione, può comunque aver diritto all'esenzione del 97% se la Società straniera in cui si è investito ha correntemente sede legale in un paese dell'AEE e vi svolge una reale attività economica. I requisiti menzionati devono essere documentati.
- b) Alle plusvalenze realizzate su azioni di paesi con carico fiscale ridotto esterni all'AEE, tra cui – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – le società soggette al pagamento della NOKUS (ovvero le società CFC), non si applicano tuttavia le norme fiscali di cui al punto a) che precede e, pertanto, le stesse restano imponibili (imposta del 28%). Di conseguenza, le eventuali perdite subite su tali azioni sono deducibili. Lo stesso vale per le plusvalenze e le minusvalenze su investimenti di portafoglio in società esterne all'AEE. Ai fini delle plusvalenze sussiste un investimento di portafoglio se il contribuente non ha posseduto continuativamente negli ultimi due anni il 10% o più del capitale e il 10% o più delle azioni con diritto di voto alle assemblee generali. Per le minusvalenze l'investimento di portafoglio sussiste se il contribuente da solo o insieme a una persona in stretta relazione con esso non ha posseduto negli ultimi due anni il 10% o più del capitale e il 10% o più delle azioni con diritto di voto alle assemblee generali.

- c) Le plusvalenze realizzate da persone giuridiche diverse da quelle di cui al punto a), se imponibili, si calcolano come differenza tra il prezzo di costo delle azioni (compresi i costi relativi all'acquisizione delle azioni) e il prezzo delle di vendita (aliquota del 28%).
- d) Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche in seguito a disposizione, conversione o rimborso di azioni (comprese quelle di fondi azionari) restano imponibili (aliquota del 28%).
- e) Per le persone fisiche residenti in Norvegia, la plusvalenza imponibile verrà calcolata come differenza tra il prezzo di costo delle azioni (inclusi i costi relativi all'acquisizione delle azioni) e il prezzo di vendita. Eventuali "deduzioni scudo" non utilizzate (calcolate come l'interesse medio aritmetico sui conti a tre mesi dello scacchiere norvegese, al netto delle imposte (illustrate più dettagliatamente in seguito al punto j)) verranno dedotte al momento del riconteggio dell'importo imponibile. La deduzione massima è tuttavia pari alla plusvalenza sulla vendita dell'azione. La perdita detraibile utile/imposta è calcolata su una base di azione per azione.
- f) Le persone fisiche e le eventuali entità che non rientrano nel campo di applicabilità delle esenzioni fiscali di cui al punto a), che abbiano subito una minusvalenza netta di capitale, ad esempio una minusvalenza a seguito di vendita, conversione, rimborso, etc. di azioni possono richiedere una deduzione sul reddito ordinario (aliquota del 28%), ma non ai fini dell'applicazione dell'imposta lorda (l'imposta lorda si applica solo alle persone fisiche su redditi classificati come salari). Non è possibile utilizzare "deduzioni scudo" non utilizzate per creare o aumentare una minusvalenza imponibile.
- g) Uno scambio di azioni di un comparto/classe con quelle di un altro è esente al 97% se la transazione beneficia delle norme di esenzione fiscale di cui al precedente punto a). Altrimenti, il trasferimento sarà probabilmente considerato come una vendita imponibile (aliquota del 28%).
- h) Se la plusvalenza è completamente imponibile l'aliquota fiscale applicabile è pari al 28% e riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche).
- i) I dividendi leciti sulle azioni (secondo la definizione di cui alla lettera a) che precede) che azionisti persone giuridiche norvegesi sono fiscalmente esenti al 97%. Per investimenti in società dell'AEE, l'esenzione fiscale del 97% per i dividendi legali delle azioni si applicherà solo se la Società straniera in cui si è investito non è residente in un paese a bassa tassazione. Tuttavia, se la Società è residente in un paese a bassa tassazione, si applicherà l'esenzione fiscale del 97% solo se la società ha correntemente sede legale in un paese dell'AEE e vi svolge una reale attività economica. I requisiti menzionati devono essere documentati. I dividendi sulle azioni pagati da società norvegesi a contribuenti residenti fuori dall'AEE o residenti nell'AEE che non rientrano nel metodo di esenzione del 97%, sono soggetti a ritenuta fiscale al 25% (ritenuta fiscale) a meno che non siano esenti o soggetti a imposizione ridotta ai sensi di una convenzione fiscale applicabile. Salvo i casi di esenzione tasse di cui al precedente punto a), i dividendi pagati da una società estera agli azionisti norvegesi saranno soggetti a un'imposta del 28%. I dividendi su azioni di cui al punto b) pagati ad azionisti persone giuridiche norvegesi saranno di conseguenza imponibili in Norvegia. I dividendi percepiti da azionisti persone giuridiche norvegesi su azioni in società NOKUS non soggetti a tassazione purché gli stessi vengano pagati a livello di reddito già tassato della rispettiva società NOKUS; si veda successiva lettera m).
- j) Per le persone fisiche residenti in Norvegia saranno imponibili unicamente dividendi ricevuti in misura superiore ad una "deduzione scudo" calcolata (pari all'interesse medio aritmetico a tre mesi dello scacchiere norvegese, al netto delle imposte) moltiplicata per il prezzo di costo delle azioni, più le deduzioni scudo degli anni precedenti all'aliquota del 28%. La "deduzione" della "deduzione scudo" è condizionata al fatto che i dividendi vengano pagati nel rispetto delle norme e dei regolamenti delle leggi/normative societarie e contabili applicabili. La "deduzione scudo" è legata alle singole azioni. Le distribuzioni a fronte di obbligazioni non danno diritto agli azionisti di operare una "deduzione scudo".
- k) La maggior parte degli investitori istituzionali norvegesi viene tassata come gli azionisti persone giuridiche (vedere precedente punto a) per quanto concerne i dividendi e le plusvalenze sulla vendita di azioni. Alcuni investitori istituzionali e governativi sono esentasse. Ai fini fiscali, i fondi obbligazionari norvegesi hanno diritto alla detrazione degli interessi (distribuzioni) pagati ai titolari di quote. Oltre a rientrare nei casi dell'esenzione dell'imposta norvegese, i comparti azionari norvegesi rientrano anche nel campo di applicazione di una speciale normativa fiscale ai sensi della quale le plusvalenze su azioni in società non AEE sono completamente esentasse. I fondi azionari norvegesi non hanno diritto a dedurre le perdite sulla vendita di azioni in società residenti in paesi non appartenenti all'AEE.
- l) Gli investitori norvegesi sono tenuti a verificare se l'investimento è tassabile ai fini della tassazione NOKUS norvegese (imposta CFC). I residenti norvegesi (persone fisiche o persone giuridiche) verranno tassati direttamente per la quota di loro spettanza del reddito della Società/Comparto esteri se la stessa ha sede in un Paese a bassa tassazione, a prescindere dalla circostanza che sia avvenuta alcuna distribuzione nei riguardi dell'investitore. Ai fini del presente documento, si considera a bassa tassazione un Paese in cui le imposte sui redditi accertati sugli utili della società sono inferiori ai due terzi delle imposte accertate calcolate in base alla normativa fiscale norvegese se si fosse trattato di società con sede (residente) in Norvegia. Condizione necessaria per tale tassazione è che almeno il 50% delle azioni o del capitale della società estera sia posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da contribuenti norvegesi (singolarmente o congiuntamente), sulla base della proprietà azionaria calcolata all'inizio ed alla fine dell'anno di produzione del reddito. Il controllo norvegese cessa di esistere se i contribuenti norvegesi possiedono o controllano meno del 50% delle azioni o del capitale all'inizio o alla fine dell'esercizio fiscale. Tuttavia, se i contribuenti norvegesi controllano più del 60% delle azioni o del capitale alla fine dell'esercizio fiscale, sussiste comunque il controllo norvegese. Analogamente, il controllo norvegese non viene considerato sussistere se i contribuenti norvegesi possiedono o controllano meno del 40% delle azioni o del capitale alla fine dell'esercizio fiscale. A condizione che la Norvegia abbia sottoscritto una convenzione fiscale con il Paese interessato, le norme NOKUS si applicheranno unicamente nel caso in cui la società rientri nel campo di applicabilità della convenzione fiscale e il reddito del soggetto in questione sia prevalentemente un reddito passivo. Inoltre, l'imposta NOKUS è vietata se la società in questione è effettivamente residente e svolge la sua attività in uno Stato AEE. Le disposizioni norvegesi in proposito più o meno in conformità con la pronuncia relativa al "patto completamente artificiale" della sentenza dell'ECJ nella causa Cadbury Schweppes.
- m) Le persone fisiche (e i patrimoni delle persone decedute) saranno soggette all'imposta patrimoniale in funzione delle rispettive partecipazioni nel comparto, con un'aliquota massima dell'1,1% (pari allo 0,4% dell'imposta statale e allo 0,7% di quella municipale). L'imposta patrimoniale non è dovuta da chi detenga una partecipazione in, o ricavi un reddito da società a responsabilità limitata, fondi di garanzia, imprese a partecipazione statale ai sensi della relativa legge (*State-Owned Enterprise Act*), aziende intercomunali e società, quando la responsabilità per le passività delle società sia limitata alla partecipazione al capitale delle stesse. Alcuni possessori istituzionali, come le società di mutua assicurazione, le casse di risparmio, le cooperative, i fondi pensione tassabili, gli istituti finanziari autonomi e le

associazioni di credito ipotecario sono soggette all'imposta patrimoniale con aliquota dello 0,3% (statale). Negli altri casi l'aliquota massima dell'imposta patrimoniale dovuta dalle persone giuridiche è dell'1,0% (imposta statale e comunale). Le azioni detenute in società a responsabilità limitata e in fondi d'investimento vengono valutate al 100% del valore netto quotato ai fini dell'imposta patrimoniale al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il reddito è stato prodotto. Se quotato sia sulla Borsa norvegese che su una Borsa estera, si applicherà il valore norvegese. Se non quotato, la base di tassazione sono le attività nette della Società ai fini dell'imposta patrimoniale netta al 1° gennaio dell'anno in cui il reddito è stato prodotto

- n) Si consiglia agli investitori di leggere la sezione dedicata al regime fiscale nella Parte III del Prospetto, che descrive le ulteriori conseguenze fiscali per la SICAV e per gli investitori.

Documenti a disposizione degli investitori

I seguenti documenti sono a disposizione e possono essere visionati gratuitamente nei normali orari d'ufficio nei giorni feriali (eccetto sabato, domenica e festività pubbliche) presso la sede legale della Società di gestione. Tali documenti, unitamente a una traduzione della Legge del 2010 possono essere visionati gratuitamente anche presso la sede dei Collocatori.

- a) Atto Costitutivo della SICAV
- b) Contratto con la Società di gestione
- c) Contratto d'agenzia
- d) Contratto di incarico al Depositario
- e) Contratti di incarico ai Collocatori
- f) Contratto di Gestione degli Investimenti
- g) Contratto di servizi
- h) Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi)

I contratti di cui sopra possono essere modificati di volta in volta mediante accordo tra le parti. Gli eventuali contratti saranno stipulati per conto della SICAV o della Società di gestione dagli Amministratori, o con il loro consenso, salvo quanto riportato nella Parte IV, "Dettagli sull'Amministrazione, Commissioni e Spese, Risoluzione o Modifica".

L'Atto Costitutivo (e successive integrazioni e modificazioni) può essere inoltre visionato presso le sedi dei Rappresentanti di Vendita.

Le copie del Prospetto, degli ultimi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) e delle ultime relazioni e registrazioni contabili annuali certificate e di quelle semestrali non certificate della SICAV possono essere richieste gratuitamente presso la sede legale della SICAV, le sedi dei Collocatori e dei Rappresentanti di Vendita.

PAESI BASSI

Registrazione e controllo

Le seguenti informazioni descrivono gli strumenti a disposizione degli investitori residenti nei Paesi Bassi e le procedure relative applicabili alle operazioni di compravendita di Azioni. Tali informazioni vanno lette congiuntamente al Prospetto e ai Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) attualmente vigenti, all'ultima relazione e alle registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle registrazioni contabili semestrali. I termini definiti nel Prospetto hanno lo stesso significato nel testo seguente.

La SICAV è stata autorizzata dalla Autoriteit Financiële Markten ("AFM") alla distribuzione delle Azioni nei Paesi Bassi ai sensi dell'art. 2:72 della Legge olandese sul controllo finanziario (Wet op het financieel toezicht, la "FSA") e in quanto tale è stata iscritta nel registro detenuto dalla AFM ai sensi dell'art. 1:107 FSA.

Procedure di negoziazione

Gli investitori olandesi possono impartire istruzioni di negoziazione (direttamente o tramite la loro banca o il proprio intermediario) a FIL Investments International, all'indirizzo riportato di seguito, o in alternativa alla Società di gestione presso la sua sede legale.

FIL Investments International è il Collocatore per i Paesi Bassi ed opera in qualità di agente per il Collocatore generale, FIL Distributors.

Tutte le istruzioni possono essere indirizzate al Collocatore:

FIL Investments International
 Oakhill House
 130 Tonbridge Road
 Hildenborough
 Tonbridge, Kent TN11 9DZ
 Regno Unito
 (Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dall'Autorità per i servizi finanziari)
 Telefono: (44) 1732 777377
 Fax: (44) 1732 777262

Si rende noto agli investitori che le richieste di acquisto e sottoscrizione di Azioni o le istruzioni operative vanno impartite al Collocatore per iscritto, nella forma prescritta dal Collocatore. Gli appositi moduli sono disponibili su richiesta presso il Collocatore.

L'acquisto di Azioni può essere effettuato in una qualunque delle valute principali liberamente convertibili come specificato nel Prospetto. Qualora l'investitore acquisti Azioni in una valuta diversa da quella principale di negoziazione della classe in questione, l'importo dell'investimento verrà convertito nella valuta principale di negoziazione prima dell'investimento. Analogamente, i proventi delle vendite potranno essere incassati dall'investitore in una qualunque delle valute principali liberamente convertibili.

Sede secondaria nei Paesi Bassi

FIL Investments International possiede una sede secondaria al seguente indirizzo:

FIL Investments International, Netherlands Branch
 World Trade Center
 Zuidplein 52 – Tower H, 6th Floor
 NL-1077 XV Amsterdam
 Paesi Bassi
 Telefono: (31) 20797 7100
 Fax: (31) 20799 3990

Gli investitori possono altresì emettere ordini per operazioni sulle Azioni tramite la sede secondaria. Gli investitori possono inoltre chiedere e ricevere dalla sede secondaria copie gratuite delle ultime relazioni e registrazioni contabili annuali certificate e di quelle semestrali non certificate e copie delle comunicazioni agli Azionisti. Eventuali reclami riguardanti la SICAV, la Società di gestione o il Collocatore possono essere presentati alla sede secondaria per il successivo inoltramento alla società interessata.

Documenti a disposizione degli investitori

L'Atto Costitutivo della SICAV ed altri documenti elencati nella sezione 1.1 della Parte I del Prospetto sono consultabili gratuitamente presso la sede secondaria; sono altresì disponibili copie a un prezzo modico.

Regime fiscale

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali per gli investitori residenti nei Paesi Bassi.

- a) Gli azionisti societari che risiedono nei Paesi Bassi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche olandesi saranno in linea di principio soggetti a tale imposta per quanto riguarda il reddito derivato da Azioni nella SICAV all'aliquota del 25% con uno scaglione del 20% sui primi 200.000 Euro di reddito imponibile. Il reddito imponibile comprende dividendi e altre distribuzioni di utili effettuate dalla SICAV, plusvalenze realizzate sulla cessione o sul rimborso delle Azioni della SICAV, oltre al reddito derivante da eventuali variazioni di valore di mercato equo delle Azioni nella SICAV.
- b) In principio, alcuni investitori istituzionali residenti nei Paesi Bassi (ad esempio fondi pensionistici, organizzazioni senza fini di lucro, fondazioni familiari aventi diritto e istituzioni d'investimento esenti da imposte ("VBI")) sono, in linea di principio, completamente esenti dall'imposta sul reddito olandese relativa ai dividendi e altre distribuzioni di utili ricevuti dalle Azioni della SICAV e da plusvalenze sulla cessione o sul rimborso di Azioni della SICAV.
- c) Le istituzioni di investimento olandesi ("FBI") non sono soggette ad imposta olandese sul reddito delle persone giuridiche e sono tenute a valutare le Azioni della SICAV al valore equo di mercato.
- d) A meno che non trovino applicazione i casi di cui ai punti e) e f), le Azioni della SICAV detenute da un singolo Azionista residente nei Paesi Bassi saranno considerate come fonti di un reddito del 4% del valore equo di mercato delle Azioni della SICAV all'inizio di ogni anno solare. Tale reddito presuntivo sarà tassato all'aliquota del 30%. Il reddito effettivo derivante dalle Azioni della SICAV, come ad esempio dividendi e plusvalenze, non sarà soggetto all'imposta olandese sul reddito delle persone fisiche.
- e) Come eccezione al trattamento fiscale descritto al precedente punto d), i singoli Azionisti che detengono (da soli o con i loro soci come definito nella Legge olandese sulle imposte sui redditi 2001) Azioni della SICAV pari al 5% o più del capitale emesso e in circolazione (i) della SICAV, (ii) di un comparto o (iii) di una classe separata di Azioni di un comparto (una cosiddetta "partecipazione rilevante") sono soggetti a imposta all'aliquota del 25% sui dividendi e altre distribuzioni di utili ricevute dalla SICAV e sulle plusvalenze realizzate sulla cessione o sul rimborso delle Azioni della SICAV. Inoltre, i possessori di una partecipazione rilevante nella SICAV si considerano produrre un reddito pari al 4% del valore equo di mercato delle Azioni nella SICAV (all'inizio dell'anno solare), tassato all'aliquota del 25%. Le plusvalenze realizzate sulla cessione o sul rimborso delle Azioni della SICAV verranno ridotte dell'eventuale reddito presunto già tassato. Si consiglia agli investitori che hanno una partecipazione rilevante di avvalersi di un parere professionale relativo agli effetti fiscali della partecipazione da essi appartenuta nella SICAV.
- f) Come eccezione al trattamento fiscale descritto ai precedenti punti d) ed e), i singoli Azionisti residenti nei Paesi Bassi che gestiscono un'impresa o un'attività indipendente cui le Azioni della SICAV possono essere assegnate, in linea di principio risponderanno delle tasse sul reddito delle persone fisiche olandesi ad aliquote progressive fino al 52%, relative alle distribuzioni dei dividendi e di altri utili ricevute dalla SICAV, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso di Azioni della SICAV, al reddito risultante da eventuali variazioni al valore equo di mercato delle Azioni nella SICAV. Si rimandano gli investitori alla sezione Imposte del Prospetto che descrive gli ulteriori effetti fiscali sugli investitori. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV.

Si precisa che queste informazioni non costituiscono un parere legale o fiscale e gli investitori attuali e futuri sono vivamente invitati a chiedere consulenza professionale in merito alla normativa fiscale applicabile all'acquisizione, detenzione e cessione di Azioni, ivi compresa la normativa relativa a distribuzioni effettuate dalla SICAV. Il trattamento fiscale descritto nella presente sezione si riferisce alla normativa e alle prassi fiscali che trovano applicazione alla data del Prospetto. Le normative e le prassi fiscali e le aliquote applicabili possono essere soggette a variazioni nel tempo, con o senza effetto retroattivo.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sugli ultimi prezzi di compravendita delle Azioni sono disponibili rivolgendosi al Collocatore o alla sede secondaria nei Paesi Bassi.

Informazioni generali

Ulteriori informazioni sulla SICAV e sulle relative procedure di negoziazione possono essere richieste alla Società di gestione, 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Lussemburgo o alla sede secondaria nei Paesi Bassi.

REGNO UNITO

Registrazione e controllo

La SICAV è riconosciuta ai sensi della Sezione 264 del *Financial Services and Markets Act* del 2000. Si fa presente agli investitori che le operazioni su Azioni della SICAV o il possesso delle stesse non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Financial Services Compensation Scheme, né di altri analoghi organismi in Lussemburgo.

Il Prospetto deve essere consultato unitamente al corrispondente Prospetto semplificato (o eventuali documenti successivi). Insieme, costituiscono una promozione finanziaria di offerta diretta e gli investitori del Regno Unito che facciano richiesta di Azioni solo sulla base di tali documenti non avranno alcun diritto di annullare o recedere dalla richiesta ai sensi delle disposizioni in merito all'annullamento e recesso indicate nella *Conduct of Business Sourcebook* (Raccolta di documenti per la Gestione degli Affari) pubblicata dall'Autorità per i Servizi Finanziari (Financial Services Authority – FSA) del Regno Unito qualora la richiesta sia stata accettata dal Rappresentante nel Regno Unito. Non spetterà inoltre all'investitore alcun diritto di annullamento nel caso in cui conduca negoziazioni direttamente con la Società di gestione o con altri Collocatori. Il diritto di annullamento sarà garantito in conformità alle norme FSA per le richieste presentate mediante intermediari autorizzati.

Il Prospetto, i Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) e il presente foglio informativo sono stati approvati per la pubblicazione nel Regno Unito da parte di FIL Investments International, autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i Servizi Finanziari.

Rappresentante nel Regno Unito

La Società di gestione, per conto della SICAV, ha conferito a FIL Investments International l'incarico di rappresentare la SICAV stessa nel Regno Unito.

Eventuali reclami nei confronti della SICAV o della Società di gestione si possono presentare al Rappresentante nel Regno Unito che provvederà a inoltrarli alla SICAV o della Società di gestione. Il Rappresentante nel Regno Unito eserciterà la propria attività disciplinata sotto l'autorizzazione e il controllo dell'Autorità per i Servizi Finanziari.

Procedure di negoziazione

FIL Investments International è stata nominata Collocatore di Azioni della SICAV nel Regno Unito:

FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Kent TN11 9DZ
(Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dall'Autorità per i Servizi Finanziari)
Telefono: 0800 414161 (investitori privati)
0800 414181 (consulenti professionali)
Fax: 01732 777262

Le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni possono essere presentate al Rappresentante nel Regno Unito per iscritto o (con la limitazione per cui la prima sottoscrizione di un investitore va fatta su un modulo di sottoscrizione) telefonicamente all'indirizzo riportato sopra. L'investitore può altresì impartire istruzioni a mezzo fax, previo ottenimento di opportuna autorizzazione (contenuta nel modulo di sottoscrizione). I moduli di sottoscrizione possono essere richiesti al Rappresentante nel Regno Unito o alla Società di gestione.

Nel Prospetto viene illustrato come un investitore può acquistare, convertire o vendere Azioni della Società di gestione e le relative procedure di liquidazione. Tutte le operazioni sulle Azioni saranno effettuate sulla base del prezzo successivo. Ciò significa che, salvo eventuali sospensioni temporanee delle operazioni sulle Azioni, le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso di Azioni ricevute dal Rappresentante nel Regno Unito in un Giorno di Apertura prima delle 17:00 (ora del Regno Unito) in un Giorno di Valutazione saranno eseguite in giornata utilizzando i prezzi al successivo Valore Patrimoniale Netto calcolato (unitamente alla relativa commissione di sottoscrizione o di conversione applicabile).

Il prezzo delle Azioni della SICAV (sia acquisite tramite Collocatori sia dalla SICAV stessa) sarà rappresentato dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni del comparto di pertinenza più una commissione di sottoscrizione fino al 5,25% del Valore Patrimoniale Netto. Sulle conversioni sarà applicata una commissione fino a un massimo del 2,00% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni in emissione. Per ulteriori dettagli vedere la sezione 2.2.3 della Parte II del Prospetto.

Gli investitori possono emettere ordini per Azioni in Sterline inglesi o in un'altra delle valute principali liberamente convertibili come specificato nel Prospetto. Qualora un investitore operi in una valuta diversa da quella principale di negoziazione della classe in questione, l'importo dell'investimento sarà convertito nella valuta principale di negoziazione prima dell'acquisto. Analogamente, i proventi da rimborsi potranno essere incassati dall'investitore in Sterline inglesi o in altra valuta liberamente convertibile. Le operazioni sui cambi relativamente a tali transazioni saranno effettuate di norma all'inizio di ogni Giorno Lavorativo nel Regno Unito successivo al ricevimento delle istruzioni.

Verrà rilasciata una nota d'eseguito, di norma entro 24 ore dalla determinazione dei relativi prezzi e tassi di cambio esteri.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e sulle relative procedure di negoziazione possono essere richieste al Rappresentante nel Regno Unito.

Pubblicazione dei prezzi

Informazioni sugli ultimi prezzi delle Azioni della SICAV possono essere richieste al Rappresentante nel Regno Unito. I Valori Patrimoniali Netti dei vari comparti vengono solitamente pubblicati ogni giorno su numerosi quotidiani internazionali di volta in volta decisi dagli Amministratori.

Regime fiscale

La sintesi di seguito riportata intende essere unicamente una guida generale per i potenziali investitori e non costituisce alcuna consulenza fiscale. Chi intende realmente investire è pertanto vivamente invitato a contattare un professionista in merito al possibile regime fiscale ed alle problematiche relative alla sua situazione specifica.

Si fa presente ai potenziali investitori che le seguenti informazioni si riferiscono esclusivamente al regime fiscale del Regno Unito e si basano sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in merito alle attuali norme e prassi. Tali informazioni possono pertanto essere soggette a successivi cambiamenti.

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente dei seguenti effetti fiscali generali a carico degli investitori residenti nel Regno Unito e soggetti al regime fiscale del Regno Unito:

- a) Le *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009* (i "Regolamenti") prevedono che se un investitore residente o ordinariamente residente nel Regno Unito ai fini fiscali possiede una partecipazione in un fondo offshore e questo non ottiene la certificazione di "fondo dichiarante" per l'intero periodo contabile in cui l'investitore possiede tale partecipazione gli eventuali guadagni (calcolati senza il beneficio dell'indicizzazione) realizzati dall'investitore alla vendita o alla cessione della partecipazione (compresa una cessione a seguito di una operazione di conversione) verranno tassati come reddito e non come una plusvalenza. Tenere presente che si tratta di aspetti soggetti a scelte individuali da parte di investitori residenti nel Regno Unito (vedere in seguito).
- b) Nella sezione 355 del *Taxation (International and Other Provisions) Act 2010* viene definita l'espressione "fondo offshore" ai fini dell'applicazione dei Regolamenti. A tal fine, i singoli comparti e classi di Azioni della SICAV vengono considerati fondi offshore separati. Di conseguenza, i singoli comparti e/o classi di Azioni della SICAV devono ottenere lo status di "fondo dichiarante". I comparti a distribuzione e le classi di Azioni della SICAV registrati nel Regno Unito e che siano stati certificati come "fondi a distribuzione" per tutti i periodi contabili fino al 30 settembre 2009 saranno trattati come aventi lo status di "fondo dichiarante" ai fini dell'applicazione dei Regolamenti. Gli Amministratori prevedono che questi comparti o classi di Azioni verranno certificati come "fondi a distribuzione" per il periodo fiscale chiuso il 30 settembre 2010; tali comparti o classi di Azioni, come tali certificati, verranno considerati "fondi dichiaranti" ai fini dei Regolamenti per il periodo in questione.
- c) Tutti i comparti e classi di Azioni della SICAV sono stati certificati come "fondi dichiarati nel Regno Unito" dall'HM Revenue & Customs per il periodo contabile con inizio al 1° ottobre 2010. Una volta ottenuto lo status di fondo dichiarante da parte dell'HMRC per i singoli comparti / classi di Azioni, lo stesso resterà valido per tutti i periodi successivi, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di dichiarazione annuali riportati nelle *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*. Gli Amministratori s'impegnano a gestire la SICAV in modo da far sì che i comparti / classi di Azioni soddisfino i requisiti annuali del regime di fondo dichiarante del Regno Unito.
- d) Ai sensi dei Regolamenti, tutti i "fondi dichiaranti" dovranno dichiarare annualmente agli investitori e all'HMRC il "reddito totale dichiarabile" derivante dai singoli comparti / classi di Azioni certificati per poter mantenere lo status di "fondo dichiarante". Questo requisito troverà applicazione a tutti i comparti / le classi di Azioni della SICAV con decorrenza dal periodo contabile chiuso il 30 settembre 2011 e tutti i periodi successivi. Gli Azionisti residenti nel Regno Unito che detengono le loro partecipazioni alla fine del periodo di dichiarazione cui si riferiscono i redditi dichiarati saranno pertanto soggetti all'imposta sui redditi o quella sulle società sulle eventuali distribuzioni pagate in contanti o, se più elevato, sull'importo complessivo dichiarato per i relativi comparti o classi di Azioni posseduti. L'utile dichiarato verrà considerato realizzato per gli Azionisti del Regno Unito alla data di emissione della dichiarazione da parte degli Amministratori. Si prevede che la dichiarazione verrà resa disponibile entro 6 mesi dalla fine del periodo fiscale. Tenere presente che, nella formulazione attuale, i Regolamenti prevedono che il riferimento temporale per gli investitori in relazione al reddito dichiarato sarà quello in cui viene rilasciata la dichiarazione dalla SICAV (a condizione che venga rilasciata entro 6 mesi dalla fine del periodo contabile); sono tuttavia state proposte modifiche al progetto di legge in base alle quali il riferimento temporale sarà stabilito a 6 mesi dalla fine del periodo contabile.
- e) Per i periodi fiscali fino al 30 settembre 2010 compreso, la certificazione di "fondo dichiarante" verrà ottenuta in conformità alle disposizioni transitorie dei Regolamenti, che trovano applicazione quando un fondo è stato precedentemente certificato come "fondo a distribuzione" ai fini fiscali del Regno Unito. Gli Azionisti dei rispettivi comparti / classi di Azioni durante questi periodi verranno tassati esclusivamente sulle distribuzioni in contante effettivamente ricevute ma saranno altrimenti trattati come se possedessero un interesse in un fondo dichiarante del Regno Unito ai fini dell'applicazione del regolamento. Gli Azionisti che hanno interessi in comparti / classi di Azioni non considerati "fondi dichiarati" ai fini fiscali del Regno Unito saranno considerati portatori di interessi in "fondi offshore non-dichiaranti" ai fini dei Regolamenti e, come tali, saranno soggetti all'imposta sui redditi o sulle società su eventuali "plusvalenze offshore" derivanti dalla cessione di questi interessi, nonostante i comparti e/o le classi di Azioni interessati siano considerati "fondi dichiaranti" con decorrenza 1° ottobre 2010.
- f) Gli Azionisti possono tuttavia decidere ai sensi del regolamento 48(2) delle *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009* di effettuare una cessione fittizia con riacquisto immediato dei loro interessi in detti comparti / classi di Azioni il primo giorno del primo periodo contabile per il quale il comparto / classe di Azioni hanno ottenuto la certificazione di "fondo dichiarante" ai fini fiscali del Regno Unito (vale a dire 1° ottobre 2010). Gli Azionisti saranno quindi soggetti all'imposta sui redditi o sulle società sulle plusvalenze offshore in corrispondenza di quel riferimento temporale (la scelta è necessaria solo se la cessione dell'investimento comporta una plusvalenza), mentre le eventuali plusvalenze future sugli interessi in questione verranno trattate alla stregua di plusvalenze ai fini fiscali del Regno Unito a patto che il comparto / classe di Azioni in questione mantengano lo status di "fondo dichiarante".
- g) Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo (a), le plusvalenze derivanti da un'alienazione di Azioni da parte di persone fisiche saranno soggette a imposta sulle plusvalenze qualora, unitamente ad altre plusvalenze nette, superino l'esenzione annua, pari a 10.100 sterline per l'esercizio fiscale chiuso il 5 aprile 2011 e a 10.600 sterline per l'esercizio fiscale chiuso il 5 aprile 2012. L'aliquota d'imposta applicabile sulle plusvalenze per investitori diversi dalle persone giuridiche sarà un'aliquota fissa del 18% per i contribuenti soggetti all'aliquota base e del 28% per quelli soggetti ad un'aliquota maggiorata/addizionale. Per le società, le plusvalenze realizzate con l'alienazione di Azioni (successivamente alla detrazione per indicizzazione) sono di norma soggette all'imposta sulle società. L'aliquota convenzionale dell'imposta sulle società è attualmente pari al 28%, e scenderà al 26% a decorrere dal 1° aprile 2011. Le aliquote possono essere diverse per i successivi anni finanziari.
- h) I dividendi percepiti dagli Azionisti soggetti a imposta sul reddito nel Regno Unito o reinvestiti per loro conto in ulteriori Azioni, o gli utili dichiarati in misura superiore ai dividendi ricevuti dagli Azionisti, da parte di fondi offshore corporate che sono in larga misura investiti in azioni, verranno considerati fiscalmente imponibili come dividendi pagati da una società residente fuori dal Regno Unito. Queste fonti di reddito devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi dell'investitore e saranno tassabili all'aliquota applicabile dell'imposta sul reddito. Le aliquote fiscali base saranno del 10% quando il reddito netto è inferiore a GBP 37.400 per il 2010/11, a GBP 35.000 per il 2011/12. Se il reddito netto supera GBP 37.400 per il 2010/11 e GBP 35.000 per il 2011/12, ma non GBP 150.000, l'aliquota sarà del 32,5%. Se il reddito netto supera GBP 150.000 per ciascun esercizio fiscale, le distribuzioni saranno soggette a un'imposta pari al 42,5%.

- i) Gli Azionisti persone fisiche residenti od ordinariamente residenti nel Regno Unito beneficeranno di un credito fiscale non rimborsabile sui dividendi pagati da fondi esteri persone giuridiche in larga misura investiti in azioni. L'effetto di questo credito fiscale nozionale è che i dividendi verranno considerati ricevuti al netto della ritenuta fiscale del 10% cosicché i contribuenti che pagano l'aliquota base non dovranno pagare ulteriori tasse sulle somme distribuite. I contribuenti con aliquote più elevate verranno tassati su tutte le distribuzioni di dividendi nazionali ed estere all'aliquota del 32,5%, equivalente al 25% della distribuzione effettiva ricevuta previa decurtazione del credito nozionale. Le persone con reddito imponibile superiore a GBP 150.000 saranno soggette all'imposta sui redditi sui dividendi nazionali ed esteri all'aliquota del 42,5%, equivalente al 36,11% della distribuzione.
- j) Occorre notare che, se il 60% o più degli attivi del fondo sono investiti in prodotti produttivi d'interesse, le persone fisiche beneficiarie delle distribuzioni e/o il reddito dichiarato verranno considerate ai fini fiscali del Regno Unito come se avessero percepito interessi sul reddito anziché dividendi. Ciò significa che le aliquote fiscali applicabili saranno quelle relative agli interessi attivi (attualmente, 20% aliquota base, 40% aliquota maggiorata e ulteriore aliquota del 50% per i redditi superiori a GBP 150.000) e senza il beneficio del credito fiscale. Nella relazione consegnata agli investitori verrà indicato se un determinato comparto dev'essere considerato "fondo obbligazionario" ai fini fiscali del Regno Unito con conseguente applicazione del trattamento sopra descritto.
- k) Gli accordi di perequazione del reddito si applicano per tutte le classi di Azioni in tutte le gamme di comparti. Di conseguenza, si prevede che per le distribuzioni o i redditi dichiarati percepiti a partire dal 1° ottobre 2010 gli Azionisti residenti nel Regno Unito non saranno soggetti ai fini fiscali all'imposta sulla prima distribuzione o il primo reddito dichiarato ad essi attribuiti dopo l'emissione delle Azioni, a condizione che sia stato dichiarato ad essi un importo di perequazione corrispondente al reddito maturato alla data della sottoscrizione; tale perequazione verrà invece dedotta dal costo di base delle Azioni. Si tenga presente che le disposizioni sulla perequazione di cui alle *Offshore Funds (Tax) Regulations 2009* sono ancora soggette a consultazioni per quanto riguarda le proposte di modifica da parte delle autorità fiscali del Regno Unito, il cui esito influirà sulla decisione della SICAV di procedere ad una perequazione completa e di conseguenza sulla posizione di cui sopra.
- l) Si rimandano gli Azionisti persone fisiche o normalmente residenti nel Regno Unito alle disposizioni del Capitolo 2 della Parte 13 dell'*Income Tax Act 2007*. Tali disposizioni sono volte a impedire l'evasione dell'imposta sul reddito attraverso operazioni risultanti nel trasferimento di beni o redditi a persone (comprese persone giuridiche) con residenza o domicilio al di fuori del Regno Unito e possono assoggettarle ad imposizione fiscale in relazione a reddito e utili della SICAV non distribuiti su base annua. Alla luce della politica di distribuzione e reporting degli utili proposta, non si prevede che tali disposizioni avranno effetti sostanziali sulle persone fisiche titolari di Azioni e residenti nel Regno Unito. Questa normativa non trova applicazione per la tassazione degli utili da capitale.
- m) Si richiama l'attenzione degli investitori residenti o normalmente residenti nel Regno Unito (e che, se persone fisiche, sono anche domiciliati a tal fine nel Regno Unito) sulle previsioni della Sezione 13 del *Taxation of Chargeable Gains Act* del 1992 ("Sezione 13"). Ai sensi di dette previsioni, ove un reddito tassabile conseguito da una società non residente nel Regno Unito e che tuttavia sarebbe una società a ristretta partecipazione azionaria qualora fosse residente nel Regno Unito, il soggetto potrebbe essere trattato come se una quota proporzionale di quel reddito tassabile, calcolata in base alla sua partecipazione nella società, fosse stata percepita dal soggetto stesso. Ai sensi di detta Sezione 13, il soggetto non incorre in alcuna responsabilità a condizione che tale quota non superi un decimo del reddito complessivo.
- n) I dividendi percepiti dagli Azionisti soggetti a imposta sulle società nel Regno Unito o reinvestiti per loro conto in ulteriori Azioni saranno trattati come fonti di reddito. Per gli Azionisti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche del Regno Unito la maggior parte delle tipologie di dividendi esteri sarà esente da detta imposta a condizione che rientrino tra le classi di distribuzione esenti di cui alla Parte 9A del *Corporation Tax Act* del 2009.
- o) Si richiama l'attenzione degli Azionisti persone giuridiche sulla Parte 6, Capitolo 3 del *Corporation Tax Act* del 2009, in base al quale una partecipazione rilevante da parte di società in fondi offshore può essere considerata come un rapporto di prestito, il che comporta che tutti i profitti e le perdite relativi a tale partecipazione possono essere contabilizzati ai fini dell'imposta sulle società, in conformità a un criterio contabile di valore equo. Le disposizioni pertinenti valgono nel caso in cui il valore di mercato dei titoli fruttiferi sottostanti e di altri investimenti qualificati di un comparto a beneficiare di tali disposizioni risulta superiore, in un qualsiasi periodo contabile, al 60% del valore di tutti gli investimenti della SICAV.
- p) Si rimandano le persone giuridiche titolari di Azioni e residenti nel Regno Unito alle disposizioni del Capitolo 4 della Parte 17 del *Taxes Act*. Queste disposizioni prevedono la possibilità di assoggettare le società residenti nel Regno Unito all'imposta sui profitti delle società non residenti che sono controllate da persone residenti nel Regno Unito, in cui detengano una partecipazione. Queste disposizioni interessano le società residenti nel Regno Unito che hanno diritto ad almeno il 25% dei guadagni di una società non residente, soggetti ad un'aliquota inferiore nel paese di residenza, e qualora detta società non residente non distribuisca una quota sostanziale dei suoi guadagni. In considerazione della proposta politica di distribuzione dei redditi della SICAV, non si prevede che queste disposizioni avranno effetti sostanziali sulle persone giuridiche titolari di Azioni residenti nel Regno Unito. Questa normativa non trova applicazione per la tassazione degli utili da capitale.
- q) Qualora l'investitore sia una compagnia di assicurazione sottoposta al regime fiscale previsto per le società del Regno Unito e detenga Azioni della SICAV per fini legati alle proprie attività commerciali a lungo termine (escluse quelle pensionistiche) si considererà come se la società abbia ceduto e immediatamente riacquisito tali Azioni alla fine di ogni periodo contabile.
- r) Si consiglia agli investitori di leggere la sezione dedicata al regime fiscale nella Parte III del Prospetto, che descrive le ulteriori conseguenze fiscali per gli investitori. Si consiglia agli Azionisti di avvalersi di professionisti circa gli effetti fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV. Le norme e la prassi fiscale e i livelli delle aliquote applicabili sono soggetti a variazioni future.

Documenti a disposizione degli investitori

L'Atto Costitutivo della SICAV (e successive integrazioni e modificazioni), unitamente agli altri documenti elencati nella sezione 1.1 della Parte I del Prospetto, sono visionabili gratuitamente tutti i giorni feriali (eccetto le festività pubbliche) durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società di gestione e presso le sedi del Rappresentante nel Regno Unito e dei Collocatori. È possibile richiedere gratuitamente altre copie del Prospetto, degli ultimi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) e delle ultime relazioni e registrazioni contabili annuali certificate e di quelle semestrali non certificate della SICAV presso la sede legale della stessa e presso le sedi dei Collocatori.

Commissioni e spese

Il prezzo delle Azioni della SICAV sarà rappresentato dal Valore Patrimoniale Netto delle Azioni del comparto di pertinenza più una commissione di sottoscrizione fino al 5,25% del Valore Patrimoniale Netto. Sulle conversioni sarà applicata una commissione pari a un massimo del 2,00% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni in emissione. Per ulteriori dettagli vedere la sezione 2.2.3 della Parte II del Prospetto.

Il Rappresentante nel Regno Unito potrà pagare commissioni iniziali su Azioni acquistate tramite un consulente, in percentuale non superiore alla percentuale delle commissioni di sottoscrizione. In caso di conversione dell'investimento da un comparto a un altro, potranno essere corrisposte all'intermediario autorizzato interessato commissioni in percentuale non superiore alla commissione di conversione. Potrà essere inoltre riconosciuta una commissione continua sulla base del valore posseduto dall'Azionista. Un intermediario è a disposizione degli Azionisti per ulteriori dettagli al riguardo.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e sulle relative procedure di negoziazione possono essere richieste al Rappresentante nel Regno Unito.

La diffusione del Prospetto e delle informazioni ivi riportate nel Regno Unito è stata approvata da FIL Investments International, autorizzata e disciplinata dall'Autorità per i Servizi Finanziari.

SINGAPORE

Occorre notare che per gli investitori di Singapore il Prospetto è corredato da un'apposita Dichiarazione, la quale contiene le informazioni specifiche per quel paese.

SVEZIA

Registrazione e controllo

La SICAV è una società d'investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo il 14 settembre 2004.

In forza della decisione dell'Autorità di controllo finanziario svedese (*Finansinspektionen*) in data 9 maggio 2008, la SICAV è autorizzata alla vendita al pubblico delle Azioni in Svezia.

Le seguenti informazioni descrivono gli strumenti a disposizione degli investitori residenti in Svezia e le procedure applicabili alle operazioni di compravendita di Azioni della SICAV. Le presenti informazioni vanno lette congiuntamente al vigente Prospetto della SICAV, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili annuali e, se pubblicate successivamente, all'ultima relazione e alle ultime registrazioni contabili semestrali. Modifiche al Prospetto, al regolamento o all'Atto Costitutivo della SICAV o a qualsiasi altra informazione saranno messe a disposizione presso la sede del Rappresentante. Le modifiche sostanziali al Prospetto, al regolamento o all'Atto Costitutivo della SICAV saranno depositate presso l'Autorità di controllo finanziario svedese.

Rappresentante

La Società di gestione, per conto della SICAV, ha designato la Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) tramite l'organo di controllo nazionale, SEB Merchant Banking, con sede principale in Sergels Torg 2, SE-111 57 Stoccolma, Svezia, quale Rappresentante della SICAV in Svezia. Per quanto riguarda le Azioni distribuite in Svezia, l'Agente per i Pagamenti, il luogo di esecuzione ed il foro competente sono stati unificati presso la sede legale del Rappresentante.

Procedure di negoziazione

Gli investitori possono impartire istruzioni (direttamente o tramite la loro banca o altro rappresentante finanziario) al Rappresentante o ai Collocatori elencati nel Prospetto o alla sede centrale della Società di gestione. Gli investitori possono chiedere inoltre il rimborso delle Azioni e ottenerne il pagamento tramite il Rappresentante.

FIL Investments International è il Collocatore per la Svezia e agisce in qualità di agente per il Collocatore generale, FIL Distributors. Tutte le istruzioni possono essere indirizzate al Rappresentante, FIL Investments International, o al Centro Servizi Europeo (European Service Centre) e all'Agente Operativo, FIL (Luxembourg) S.A. all'indirizzo riportato di seguito:

European Service Centre
2a, Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Lussemburgo
Telefono: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Gli investitori devono tener presente che le richieste di acquisto di Azioni o le istruzioni per il passaggio da una categoria di Azioni ad un'altra devono essere fatte pervenire per iscritto al Rappresentante, al Collocatore o all'European Service Centre, nella forma prescritta dal Rappresentante o dal Collocatore.

I moduli di sottoscrizione sono disponibili in Svezia presso il Rappresentante, il Centro Servizi Europeo o il Collocatore. Gli investitori possono fare richiesta di Azioni in una qualsiasi delle valute principali liberamente convertibili. Qualora un investitore operi in una valuta diversa da quella principale di negoziazione della classe in questione, l'importo dell'investimento sarà convertito nella valuta principale di negoziazione prima dell'acquisto. Analogamente, i proventi delle vendite possono essere incassati dall'investitore in un'altra delle valute principali liberamente convertibili come specificato nel Prospetto.

Ulteriori informazioni sulla SICAV e le procedure di richiesta e rimborso possono essere richieste a un Collocatore, al Rappresentante in Svezia o al Centro Servizi Europeo.

Pubblicazione dei prezzi

I prezzi delle Azioni della SICAV possono essere chiesti al Collocatore o al Rappresentante in Svezia. Le Azioni sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo. I Valori Attivi Netti dei vari comparti sono pubblicati generalmente con l'indicazione "più le spese" sul *Dagens Industri* almeno due volte al mese.

Regime fiscale

Gli Amministratori della SICAV sono al corrente delle seguenti informazioni sintetiche su alcuni effetti fiscali svedesi in relazione al possesso di Azioni da parte di persone fisiche e società a responsabilità limitata residenti in Svezia ai fini fiscali. Tali informazioni hanno uno scopo puramente orientativo e non riguardano problematiche fiscali qualora le Azioni vengano detenute come attività correnti nelle operazioni commerciali o da una società di persone. Il trattamento fiscale dipende anche dalla situazione specifica dei singoli investitori. Prima di investire in Azioni della SICAV è opportuno rivolgersi a un consulente fiscale di fiducia per stabilire gli effetti fiscali del possesso delle Azioni nel caso specifico.

- a) Per le persone fisiche, i dividendi dichiarati sulle Azioni e le plusvalenze realizzate dall'alienazione, conversione o rimborso di Azioni sono classificati come imposta sui redditi di capitale e sono tassati con l'aliquota del 30%. Occorre notare che la conversione di Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto è assimilata ad un atto di disposizione di Azioni.
- b) Per le persone fisiche, le minusvalenze su titoli quotati in borsa tassati come azioni sono di regola interamente deducibili dalle plusvalenze su tutti i titoli quotati come azioni e da quelle sulle azioni non quotate. Il 70% delle minusvalenze eccedenti le plusvalenze è deducibile da altri redditi di capitale. Se si produce una minusvalenza netta nella categoria dei redditi di capitale in un determinato anno, essa può abbattere l'imposta sui redditi da lavoro e da attività commerciali come pure l'imposta patrimoniale. Questa riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della perdita netta non eccedente SEK 100.000 e del 21% della perdita netta per l'eventuale parte residua. Le minusvalenze nette non compensate da queste riduzioni fiscali non possono essere portate a nuovo nei successivi esercizi fiscali.
- c) Per le società a responsabilità limitata tutti i redditi devono essere ascritti alla categoria delle attività commerciali e vengono tassati con l'aliquota del 26,3%. Per quanto riguarda gli eventi tassabili vedere il precedente punto a).
- d) Per le società a responsabilità limitata le minusvalenze su Azioni possedute come investimenti di capitale possono essere dedotte solo dalle plusvalenze su titoli tassati come azioni. Le minusvalenze non dedotte da dette plusvalenze possono essere portate a nuovo nell'esercizio successivo per ridurre le plusvalenze future senza limiti di tempo.
- e) Specifici effetti fiscali possono riguardare determinate categorie di società, ad esempio quelle d'investimento.
- f) Si consiglia agli investitori di leggere la sezione dedicata al regime fiscale del Prospetto, che descrive le ulteriori conseguenze fiscali per gli investitori. Si consiglia altresì agli investitori di avvalersi di consulenza professionale circa le conseguenze fiscali prima d'investire in Azioni della SICAV. Le normative e prassi fiscali e le aliquote applicabili, sono soggette a variazioni future.

Documenti a disposizione degli investitori

L'Atto Costitutivo (e successive integrazioni e modificazioni) può essere visionato presso la sede legale della Società di gestione, le sedi dei Collocatori e il Rappresentante in Svezia. Copie del Prospetto, degli ultimi Prospetti semplificati (o eventuali documenti successivi) e delle ultime relazioni e registrazioni contabili annuali certificate e semestrali non certificate della SICAV si possono richiedere gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione e le sedi dei Collocatori.

Appendice II

ELENCO DI CLASSI DI AZIONI

Di seguito è riportato l'elenco delle classi di Azioni alla data del Prospetto. L'elenco può essere modificato di volta in volta. L'elenco completo di tutte le classi di Azioni disponibili può essere richiesto gratuitamente alla sede legale della SICAV in Lussemburgo.

Alla data del presente Prospetto alcune classi non sono disponibili per l'investimento. Tali classi di Azioni verranno lanciate a discrezione del Consiglio o dei suoi delegati e il Prospetto sarà conseguentemente aggiornato.

Comparto	Classe di Azioni	Tipo	ISIN	Disponibile per l'investimento
FAST – Emerging Markets	A-USD	Comparti Azionari	-	NO
FAST – Emerging Markets	E-Euro	Comparti Azionari	-	NO
FAST – Emerging Markets	Y-USD	Comparti Azionari	-	NO
FAST – Emerging Markets	I-USD	Comparti Azionari	-	NO
FAST – Europe Fund	A-Euro	Comparti Azionari	LU0202403266	Sì
FAST – Europe Fund	A-DIST-GBP	Comparti Azionari	LU0348529529	Sì
FAST – Europe Fund	E-Euro	Comparti Azionari	LU0348529792	Sì
FAST – Europe Fund	Y-Euro	Comparti Azionari	LU0348529875	Sì
FAST – Europe Fund	Y-DIST-GBP	Comparti Azionari	LU0424683802	NO
FAST – Europe Fund	I-Euro	Comparti Azionari	LU0348529958	Sì
FAST – Global Alpha Fund	A-USD	Comparti Azionari	LU0424684107	NO
FAST – Global Alpha Fund	A-Euro (hedged)	Comparti Azionari	LU0424684289	NO
FAST – Global Alpha Fund	A-DIST-GBP (hedged)	Comparti Azionari	LU0424684362	NO
FAST – Global Alpha Fund	E-Euro (hedged)	Comparti Azionari	LU0424684446	NO
FAST – Global Alpha Fund	Y-Euro (hedged)	Comparti Azionari	LU0424684529	NO
FAST – Global Alpha Fund	I-Euro (hedged)	Comparti Azionari	LU0424684792	NO
FAST – Global Alpha Fund	I-DIST-Euro (hedged)	Comparti Azionari	LU0424684875	NO
FAST – Global Alpha Fund	I-USD	Comparti Azionari	LU0424684958	NO
FAST – Japan Fund	A-JPY	Comparti Azionari	LU0202403696	Sì
FAST – Japan Fund	A-Euro	Comparti Azionari	LU0348530022	Sì
FAST – Japan Fund	E-Euro	Comparti Azionari	LU0348530295	Sì
FAST – Japan Fund	J-DIST-JPY	Comparti Azionari	LU0349742923	Sì
FAST – Japan Fund	Y-JPY	Comparti Azionari	LU0348530451	Sì
FAST – Japan Fund	I-Euro	Comparti Azionari	LU0348530535	Sì
FAST – Japan Alpha Fund	P-JPY	Comparti Azionari	LU0424684016	NO
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	A-Euro	Comparti Azionari	LU0363263103	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	A-DIST-Euro	Comparti Azionari	LU0363263285	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	A-DIST-GBP (hedged)	Comparti Azionari	LU0363263368	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	A-USD (hedged)	Comparti Azionari	LU0424683984	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	E-Euro	Comparti Azionari	LU0363263442	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	Y-Euro	Comparti Azionari	LU0363263525	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	I-Euro	Comparti Azionari	LU0363263798	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	I-DIST-Euro	Comparti Azionari	LU0363263871	Sì
FAST – Optimised European Market Neutral Fund	I-GBP (hedged)	Comparti Azionari	LU0363263954	Sì
FAST – UK Fund	A-GBP	Comparti Azionari	LU0525802699	Sì
FAST – UK Fund	Y-GBP	Comparti Azionari	LU0525802772	Sì
FAST – UK Fund	I-GBP	Comparti Azionari	LU0525802855	Sì
FAST – US Fund	A-USD	Comparti Azionari	LU0363262121	NO
FAST – US Fund	A-Euro	Comparti Azionari	LU0363262394	NO
FAST – US Fund	A-DIST-GBP	Comparti Azionari	LU0363262550	NO
FAST – US Fund	E-Euro	Comparti Azionari	LU0363262634	NO
FAST – US Fund	Y-USD	Comparti Azionari	LU0363262808	NO
FAST – US Fund	I-Euro	Comparti Azionari	LU0363262980	NO
FAST – US Fund	I-USD	Comparti Azionari	LU0363263012	NO

